

N° 9729/22 R. G. Notizie di reato

N° 2/2023 R. G. Assise



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE D'ASSISE, composta dai Signori:

Dott. Domenico Pasquariello - PRESIDENTE

Dott. Massimiliano Cenni - GIUDICE

dai Sigg. Giudici Popolari:

Sig. Barzanti Villiam Giudice Popolare

Sig.ra Marata Antonella Giudice Popolare

Sig. Quarato Massimo Giudice Popolare

Sig. Volpe Stefano Giudice Popolare

Sig. Cavera Salvatore Giudice Popolare

Sig.ra Mancin Sabrina Giudice Popolare

con l'intervento dei P.M. Dott.sse *Lucia Russo* e *Francesca Rago*,

e con l'assistenza del Funzionario AUPP dott.ssa *Roberta Cimini*,

nella pubblica udienza del 12/02/2024,

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(omissis),

C.U.

Rep. Nr.

Sentenza N. 1
del 12/02/2024

SENTENZA DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
il: 8/03/2024

VISTO AL P.G.

il: _____

APPELLO

N°: _____
Reg. Impugnazioni

RICORSO CASSAZIONE

N°: _____
Reg. Impugnazioni

ARRESTATO il:

SCARCERATO il:

DATA IRREVOCABILITA'

ESTRATTO
ESECUTIVO P.M.

Reg. Rec. Crediti

N.: _____

Scheda al Casellario
Giudiziale

il: _____

IMPUTATO

A) del delitto previsto e punito dagli artt. 575, 576 n. 5.1, 577 comma 1 n. 1), n. 3) e n. 4) in relazione all'art. 61 n. 1 c.p., perché, aggredendo nei pressi della sua abitazione (omissis) - con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva interrotta per volontà di quest'ultima - e colpendola reiteratamente al volto e alla testa con calci e pugni, con un martello e una panchina di ferro, persistendo in tali condotte di violenza fisica anche quando la vittima era ormai esanime e priva di coscienza, in tal modo cagionava alla stessa un grave trauma cranio facciale da cui derivava il decesso nelle ore successive.

Con le aggravanti:

1) **dell'aver commesso il fatto nei confronti di persona cui era stato legato da pregressa relazione affettiva** (art. 577 comma 1 n. 1 c.p.);

2) **del fatto commesso da autore del delitto previsto dall'art 612 bis nei confronti della stessa persona offesa** (art. 576 n.5.1 c.p.). In particolare, (omissis) poneva in essere plurime condotte di molestia e minaccia in danno di (omissis), che le cagionavano, soprattutto in epoca prossima all'epilogo omicidiario, un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la incolumità propria e dei congiunti, ovvero ancora l'alterazione delle abitudini di vita; condotte in particolare consistite:

- nell'esercitare un ossessivo controllo nei confronti della (omissis), verificando il contenuto del suo telefono cellulare e le sue frequentazioni, anche sui social network;
- nel pretendere che la suddetta rimuovesse dai suoi profili social i contatti con tutte le persone di sesso maschile;
- nell'impossessarsi delle credenziali e delle password abbinate agli account Instagram e Facebook, agli indirizzi mail e alla messaggistica WhatsApp in uso alla donna e cambiandole al fine di poterle controllare le interlocuzioni;
- nell'installare un applicativo che consentisse di visualizzare sul dispositivo a lui in uso i messaggi inviati dalla persona offesa mediante WhatsApp;
- nell'impossessarsi delle password di accesso al sistema di videosorveglianza installato all'interno dell'abitazione di (omissis), al fine di controllare la stessa all'interno del suo domicilio;
- nel pretendere l'installazione sul telefono di lei di un applicativo che consentisse la condivisione della posizione e degli spostamenti;
- nell'appostarsi ripetutamente nei luoghi frequentati dalla persona offesa (abitazione, sede di lavoro), talora costringendola ad incontrarlo con mezzi fraudolenti (in particolare in un'occasione staccava il contatore di alimentazione della corrente elettrica in modo da costringere la donna ad uscire di casa per riattivarlo);
- nel contattarla ripetutamente a mezzo del telefono, anche sul luogo di lavoro, al fine di verificarne la presenza, e nel contattare anche i colleghi della suddetta, al fine di ricevere informazioni sulle condotte della (omissis) o sulla natura dei rapporti intrattenuti con la stessa;
- nell'accusarla ripetutamente di tradimenti;
- nel pretendere, quale condizione per la prosecuzione del rapporto, l'invio di un video ogni 10 minuti in cui comparissero l'orario dell'orologio, del computer e del luogo in cui la donna si trovava, nonché una risposta immediata nel caso di sua videochiamata;
- nell'accedere clandestinamente all'interno dell'abitazione della (omissis);
- nel porre in essere azioni intimidatorie, mediante violenza sulle cose, in occasione di discussioni motivate dalla gelosia o nei casi di sottrazione della (omissis) alle sue pretese.

Tali condotte determinavano nella (omissis), oltre che fondati timori per la propria incolumità e una significativa alterazione delle abitudini di vita, anche effetti destabilizzanti sulla sua personalità e sull'equilibrio psicologico, con conseguente asservimento alla volontà del (omissis) e cedimento alle di lui pretese umilianti ed ossessive o alle insistenti iniziative volte a riprendere la relazione dopo plurime interruzioni (l'ultima delle quali avveniva per volontà della (omissis) il 23 agosto 2022, dopo una ripresa del rapporto nella data del 22 agosto). L'epilogo omicidiario costituiva reazione del (omissis) alla scelta della (omissis) di sottrarsi a tali azioni manipolatorie, interrompendo definitivamente il rapporto.

3) **dei motivi abietti e futili** (art. 577 comma 1 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 c.p.), in quanto la condotta omicidiaria costituiva espressione di intento punitivo nei confronti della vittima – considerata come

appartenenza – motivato dalla gelosia e dalla mancata accettazione della decisione della (omissis) di porre fine alla loro relazione;

4) **della premeditazione** (art. 577 comma 1 n. 3 c.p.), desumibile:

- dall'aver ripetutamente manifestato l'ideazione omicidiaria in plurimi scritti a lui riferibili, riservandosi l'esecuzione del piano criminoso al momento e nel luogo ritenuto più opportuno;
- nell'aver effettuato plurime ricerche on line sulle modalità di attuazione dell'intento omicidiario e sulle modalità per darsi alla fuga, nonché sulle modalità di difesa dallo spray al peperoncino che la vittima usava portare con sé a fini difensivi;
- dall'aver predisposto preventivamente mezzi e modalità esecutive dell'azione omicidiaria;
- nell'aver portato con sé un martello – effettivamente utilizzato per infliggere alla vittima lesioni mortali - occultandolo sotto una siepe, in attesa dell'arrivo della vittima;
- nell'aver più volte manifestato a terzi i propri intenti omicidiari.
- nell'aver parcheggiato la propria autovettura in luogo distante dall'abitazione della vittima, al fine di non renderla visibile a quest'ultima, con ciò pregiudicando le possibilità di una reazione difensiva.

Fatto consumato in Bologna il 23 agosto 2022; decesso sopraggiunto nelle ore serali tra il 23 e il 24 agosto 2022.

(omissis)

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

PUBBLICO MINISTERO: come in atti

AVV.TI PARTI CIVILI: come in atti

AVV.TI DIFESA: come in atti



Motivi della Decisione

§ 1. Svolgimento del processo

(omissis), è stato tratto a giudizio davanti alla Corte di Assise di Bologna con decreto *ex art.* 456 c.p.p., per rispondere della commissione del reato di omicidio volontario pluriaggravato ai danni di (omissis), come meglio descritto nel capo di imputazione in epigrafe.

Il procedimento ha preso le mosse dall'arresto in flagranza di (omissis) avvenuto il 24 agosto 2022 nell'immediatezza del fatto. Con ordinanza resa il 26 agosto 2022, il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna ha convalidato l'arresto operato dalla p.g. nei confronti di (omissis) ed applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, misura tuttora in essere.

All'udienza del **3 maggio 2023** hanno chiesto di costituirsi parti civili (omissis)

Hanno chiesto di costituirsi parti civili anche (omissis).

La Corte si è ritirata in camera di consiglio ed ha provveduto con ordinanza, ammettendo la costituzione di tutti gli enti predetti, ad esclusione dell'associazione (omissis).

La Corte, sentite le parti, ha autorizzato ai sensi dell'art. 147 co. 2 disp. att. c.p.p. le riprese audiovisive richieste da più organi di informazione limitatamente ai primi cinque minuti di ogni

udienza e della discussione finale di ogni parte.

La difesa (*omissis*), riportandosi ad una memoria già depositata e depositando un'ulteriore nota, con documenti allegati, ha insistito perché fosse disposto un accertamento peritale sulle condizioni psico-fisiche di (*omissis*) e sulla capacità di intendere e di volere dello stesso al momento del fatto. Il P.M., il (*omissis*) e le parti civili persone fisiche non si sono opposte o si sono rimesse a giustizia. Le diverse associazioni costituite parti civili hanno convenuto sulla necessità dell'accertamento della capacità di partecipare al processo, opponendosi invece all'accertamento sulla capacità di intendere e volere.

La Corte ha disposto perizia, ritenendo che tale accertamento si imponesse alla luce delle circostanze emergenti dai documenti sanitari e dalle cartelle cliniche relative alle osservazioni dell'equipe psico-sanitaria degli istituti di detenzione; ha nominato periti i professori (*omissis*). All'udienza del **22 maggio 2023**, quindi, è stato conferito l'incarico ai periti, limitatamente al quesito inerente la capacità di partecipare al giudizio.

Il 10 luglio 2023 è stata inviata per mail la relazione redatta dai periti, con la quale (*omissis*) veniva ritenuto capace di partecipare coscientemente al processo.

All'udienza del **18 luglio 2023**, alla quale ha presenziato (*omissis*), sono stati sentiti i periti e di seguito il consulente del P.M. All'esito, preso atto delle congrue conclusioni assunte dal collegio peritale ed anche dell'assenza di contestazioni in merito alle stesse, la Corte di Assise ha disposto procedersi oltre, dichiarando aperto il dibattimento.

Il P.M. ha prodotto documenti come da elenco numerato.

Posto che il difensore di (*omissis*) ha prestato il consenso ad acquisire l'intero fascicolo delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 493, co. 3, c.p.p., la pubblica accusa e le parti civili hanno così rinunciato all'escussione dei testimoni indicati nelle proprie liste.

Il difensore dell'imputato ha rinunciato ad escutere i propri testimoni, insistendo per l'escussione dei propri consulenti tecnici, sostituendo la (*omissis*) con la dott.ssa (*omissis*).

Ha prodotto, altresì, gli originali delle dichiarazioni rese al difensore dalla madre dell'imputato (*omissis*).

Gli avvocati (*omissis*), chiedendo che venisse sentita in dibattimento.

La Corte, preso atto dell'accordo tra le parti sull'utilizzabilità degli atti di indagine, ha acquisito l'intero fascicolo del P.M., nonché i verbali delle indagini difensive, fatta eccezione per il verbale di s.i.t. rese da (*omissis*) al difensore dell'imputato, posta l'opposizione delle parti civili.

Ha ammesso quindi le testimonianze dei soli (*omissis*).

Il difensore dell'imputato ha insistito, infine, per l'espletamento di una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto.

Va anche precisato che il difensore dell'imputato in data 20.7.2023 ha depositato una nota con documenti allegati, ovvero le cartelle cliniche, nonché i verbali di s.i.t. rese al difensore da (*omissis*).

All'udienza del **2 ottobre 2023** sono stati escussi i testimoni (*omissis*).

In seguito, i periti hanno chiesto una proroga di 7 giorni per il deposito della relazione peritale, che è stata poi depositata in cancelleria via pec in data 6.11.2023.

All'udienza del **20 novembre 2023** sono stati esaminati i periti di ufficio, professori (*omissis*); di seguito sono stati escussi il consulente tecnico del P.M. e i consulenti della difesa dell'imputato. Il difensore dell'imputato ha domandato un'integrazione della perizia, chiedendo che venissero svolti i colloqui dei periti con l'imputato, non espletati in precedenza per il sostanziale rifiuto del periziando di sottoporvisi e che venisse disposta la risonanza magnetica, esame diagnostico ad espletare il quale

(*omissis*) non si era presentato.

All'esito, la Corte ha rinviato all'udienza del 4 dicembre 2023 per consentire ai periti di ufficio di prendere posizione sulle osservazioni dei consulenti di parte.

Nelle more della celebrazione dell'udienza, la difesa dell'imputato ha depositato una memoria scritta a fondamento della propria istanza di integrazione della perizia, con espletamento dei colloqui e della risonanza magnetica non espletati.

All'udienza del **4 dicembre 2023** si è preso atto che il CTP Prof. (*omissis*) era stato colpito da grave ischemia; l'avv. (*omissis*) ha dichiarato di non volere domandare un rinvio per tale motivo, riservandosi la nomina di un altro consulente. I periti proff. (*omissis*) e (*omissis*) hanno preso posizione sulle censure mosse dalla difesa all'elaborato peritale.

All'esito, il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento delle istanze già in precedenza formulate. La Corte si è ritirata ed ha respinto l'istanza difensiva con ordinanza motivata.

All'udienza del **12 gennaio 2024** l'imputato ha dichiarato di non volersi sottoporre all'esame; non vi è stata necessità di acquisire ai sensi dell'art. 513 c.p.p. il verbale di interrogatorio davanti al P.M. dell'imputato, posto che era già stato prima acquisito con il consenso delle parti.

Il difensore dell'imputato ha formulato poi un'ulteriore istanza, domandando l'autorizzazione a svolgere autonomamente l'esame della risonanza magnetica, producendo due stralci di pubblicazioni scientifiche svolte dai periti (*omissis*) e (*omissis*). In secondo luogo, ha domandato ai sensi dell'art. 507 c.p.p. l'escussione della dott.ssa (*omissis*), appartenente al R.O.P. del carcere di Piacenza, la quale aveva redatto la relazione finale del periodo di osservazione del (*omissis*) presso tale struttura. La Corte di Assise ha respinto le istanze con ordinanza motivata ed ha invitato le parti a discutere.

A tale udienza hanno discusso le rappresentanti dell'accusa e (*omissis*).

All'udienza del **22 gennaio 2024** hanno discusso i difensori delle altre parti civili e dell'imputato.

All'udienza del **12 febbraio 2024** il P.M. ha svolto repliche e così le difese di alcune parti civili e dell'imputato. L'imputato ha reso spontanee dichiarazioni.

All'esito della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato sentenza, mediante lettura del dispositivo, prevedendo il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Va dato atto che la Corte ha disciplinato con apposita ordinanza, resa a verbale, l'attività di videoripresa giornalistica durante il processo, ai sensi dell'art. 147, co. 2 c.p.p., limitando le riprese ai primi cinque minuti dell'intervento di ogni parte.

L'imputato non ha prestato il consenso ad essere ripreso. Al riguardo, la Corte non può mancare di censurare il comportamento di alcuni giornalisti televisivi che, nonostante il dissenso manifestato dall'imputato ad essere ripreso, hanno mandato più volte in onda servizi che ritraevano (*omissis*) a volto scoperto, come se la decisione della Corte su temi che attengono alla tutela di determinati soggetti processuali non li riguardasse.

§ 2. Antefatto

Il **23 agosto 2022** alle ore 21.35 circa venne richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in via (*omissis*), poiché era in corso una lite tra (*omissis*), residente presso il suddetto indirizzo e (*omissis*), durante la quale l'uomo aveva assunto condotte estremamente violente nei confronti della donna.

In base a quanto emerso dalle sommarie informazioni raccolte e dalle spontanee dichiarazioni rilasciate dallo stesso (*omissis*) immediatamente dopo, quest'ultimo colpì la vittima al capo con un martello - il quale si ruppe, con il distaccamento della testa in metallo dal manico - e poi con calci e pugni e, infine, con una panchina in ferro battuto rinvenuta nelle zone comuni condominiali. I vicini

avvertirono le Forze dell'Ordine, già allertate dalla sorella rimasta al telefono con la vittima, le quali, giunte sul luogo, trovarono la vittima a terra in stato di incoscienza, con perdite ematiche alla testa ed impressionanti ferite al volto. I sanitari del servizio "118" intervenuti constatarono la presenza di un severo trauma cranio-facciale, con rilevamento di Glasgow Coma Scale pari a tre ed arresto cardiorespiratorio.

Vennero disposte delle manovre rianimatorie: aspirazione del sangue ad ostruzione delle vie aeree, intubazione oro-tracheale, erogazione di due shock per il rilievo di fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare, iniezione di adrenalina, minitoracotomia bilaterale.

La vittima venne trasportata immediatamente all'Ospedale Maggiore di Bologna, ove si verificò un ritorno alla circolazione spontanea, seguito poi da un ulteriore arresto cardio-respiratorio e dal decesso alle ore 23.47 del 23 agosto 2022 (cfr. referto del P.S.).

La vittima fu identificata in (omissis), mentre l'autore della condotta violenta, bloccato da alcuni condomini intervenuti, venne identificato in (omissis).

§ 3. La capacità di intendere e di volere di (omissis) al momento del fatto

Nel processo è emerso il carattere ossessivo-maniacale delle forme di controllo che l'imputato attuava nei confronti della compagna e come fosse stato spinto da una forza irresistibile, ingenerata da un sentimento di rancore e da un senso di frustrazione, a ritornare a Bologna per assassinarla.

Occorre stabilire se di quel comportamento possa essere ritenuto imputabile l'imputato, dovendosi ascrivere ad un mero stato emotivo e passionale (art. 55 c.p.) che non esclude la responsabilità, ovvero ad uno stato di incapacità di intendere e di volere.

È quest'ultima l'idea che è stata sostenuta dalla difesa dell'imputato, che ha domandato fin dalla prima udienza l'espletamento di una perizia psichiatrica, producendo le cartelle cliniche e richiamandosi, in particolare, ad alcune annotazioni stilate dagli psichiatri delle strutture carcerarie che lo avevano seguito, redatte a partire dal mese di febbraio 2023.

L'incarico peritale si è svolto in due fasi, posto che la Corte di Assise ha conferito ai proff. (omissis) e (omissis) dapprima (udienza 22.5.2023) l'incarico di valutare se l'imputato fosse capace di partecipare coscientemente al giudizio e solo successivamente (udienza 18.7.2023) ha conferito l'incarico sulla capacità di intendere e volere al momento del fatto.

Nessuna delle parti ha contestato la ritenuta capacità dell'imputato di partecipare al processo, né dopo il deposito della relazione peritale, né in fase di discussione; pertanto, si richiama integralmente il contenuto della relazione peritale e l'audizione dei periti (cfr. trascrizione ud. 18.7.2023).

Occorre, invece, soffermarsi diffusamente sul tema della capacità di intendere e di volere dell'imputato, esaminando le risultanze della relazione del collegio peritale, sia perché essa appare estremamente dettagliata e motivata, sia perché i profili trattati appaiono decisivi.

3.1. La relazione peritale

Nella parte relativa allo "SVOLGIMENTO DELL'INCARICO", sono stati anticipati alcuni comportamenti tenuti dall'imputato nel corso delle operazioni peritali.

In particolare, nel primo colloquio peritale fissato per il giorno 22.9.2023 presso la casa circondariale di Bologna, inizialmente l'imputato non si era presentato; poi era comparso nel corridoio antistante la sala di riunione, inveendo contro i periti, accusandoli di essere "complottoisti".

In seconda battuta, (omissis) disertava in data 9.10.2023 l'appuntamento per eseguire l'esame di risonanza magnetica cerebrale presso l'Ospedale di Verona. Infatti, il 5.10.2023 rappresentava allo

psichiatra del carcere il proprio dissenso all'esecuzione della risonanza magnetica, assumendo che (omissis). Le operazioni peritali proseguivano il giorno 24.10.2023 con la somministrazione dei test cognitivi Hayling test, 15-item di Rey e prelievo del campione salivare per analisi del DNA. Durante la stessa giornata si è iniziata anche la somministrazione del MMPI-2, interrotto per sopraggiunta stanchezza del periziando.

In definitiva, gli elementi su cui si è fondato il responso dei periti sono stati i seguenti: l'analisi dettagliata della documentazione agli atti (cartelle cliniche e i test psicopatologici svolti in casa circondariale); l'analisi dei colloqui clinici condotti con il periziando durante la precedente fase della perizia; l'analisi delle risultanze dei test psicopatologici precedentemente svolti; la somministrazione e l'analisi di test psicopatologici (PAI) e neuropsicologici (Hayling e 15- items di Rey); lo studio dei polimorfismi genetici tramite analisi del DNA ottenuto mediante prelievo di campione di saliva.

* * * * *

Nel paragrafo "RICOSTRUZIONE CRONOLOGICA DEI FATTI E DELLA SINTOMATOLOGIA CLINICA" i periti hanno indagato il momento di insorgenza della sintomatologia psichiatrica lamentata dal periziando, realizzando una tabella che riporta in ordine cronologico gli accadimenti più rilevanti e i dati clinici. Nelle parti sottolineate è stato evidenziato quando veniva riportata l'assenza di sintomatologia psichiatrica, mentre in grassetto quando veniva evidenziata la presenza di sintomatologia psichiatrica e di pensieri e agiti autolesivi.

Si tratta di un'indagine complessa, che occupa dalla pag. 18 alla pag. 38.

Si ritiene opportuno riportare i passi più rilevanti emergenti dalla cartella clinica del (omissis).

Dalla cartella emerge che, all'ingresso nella casa circondariale di Bologna in data **24.08.2022**, secondo il referto dello psichiatra (omissis) appariva **lucido, orientato, consapevole dell'atto compiuto nei confronti della compagna**, di cui forniva la propria versione (coincidente con quanto dichiarato sia nell'immediatezza del fatto, sia in sede di interrogatorio).

Nei referti del

(omissis)

Si tratta di risultanze che si pongono in stridente contrasto con la diagnosi formulata nella relazione di fine osservazione e sorprende che i risultati dei test non abbiano indotto ulteriori approfondimenti clinici, inducendo gli psichiatri del R.O.P. a modificare la diagnosi formulata.

Sulla base dell'esame delle cartelle cliniche, i periti hanno riscontrato un dato fondamentale ed inequivoco, ovvero che i sintomi psichiatrici di (omissis) si erano manifestati soltanto dal mese di gennaio 2023 e mai prima di allora¹.

Il collegio dei periti ha poi esaminato (pag. 50 e segg.) le divergenti versioni fornite da (omissis) rispetto alla presenza di una psicopatologia al momento della commissione del fatto-reato.

Nelle **dichiarazioni spontanee** rese pochi istanti dopo la commissione del reato, l'imputato fece riferimento ad un "raptus di rabbia", dettato dalla sensazione di essere stato manipolato dalla vittima. Le continue grida di aiuto della vittima unite al sentore di essere stato plagiato avrebbero quindi scatenato una furia omicida. Osservavano i periti che nell'immediatezza del fatto, pertanto, (omissis) "*non nomina mai né dispercezioni, né tantomeno voci nella testa*".

Nell'**interrogatorio del 15 febbraio 2023** la versione fu sostanzialmente analoga, con la sola integrazione che, oltre alle grida di (omissis), lo avevano spinto contro la vittima le minacce ricevute

¹ Si legge nella relazione dei periti: (omissis)

dal compagno di (omissis), il quale gli aveva anche comunicato l'imminente arrivo della Polizia. In detta circostanza riferiva di essersi sentito "come intrappolato" e di aver "perso completamente il controllo", "in preda ad una furia cieca e incontrollabile".

Concludevano i periti che anche il 15.2.2023, quasi sei mesi dopo l'omicidio, nonostante l'interrogatorio fosse durato quasi cinque ore e (omissis) avesse avuto modo di riferire ciò che voleva, non era emerso alcun riferimento a voci nella testa che gli dicessero cosa fare.

Nel primo incontro peritale effettuato nell'ambito dell'incarico relativo alla capacità di partecipare al processo svoltosi il **12 giugno 2023**, per la prima volta l'imputato menzionava le cosiddette "voci", assumendo che "sarebbero comparse a maggio del 2022 e sarebbero appartenute agli ipotetici uomini con cui la vittima lo avrebbe tradito". Secondo i periti, "Il Periziando appare pienamente critico sulla loro origine e natura, affermando che provengono dalla sua testa e che non sono reali. Pertanto, tali "voci" non sono inquadrabili come vere e proprie allucinazioni".

Per contro, nel corso del secondo incontro peritale del **30 giugno 2023**, le asserite "voci" assumevano quasi il ruolo di movente dell'omicidio, posto che (omissis).

In un secondo momento, riprendeva la descrizione complessiva del reato, riproponendo la versione in cui il cognato di (omissis) l'aveva minacciato e informato dell'arrivo delle forze dell'ordine, aggiungendo che (omissis).

L'ultima sensazione avvertita dall'imputato sarebbe stata una sorta di intrappolamento, seguita da una completa perdita di controllo. A conclusione del racconto vi è una nuova menzione della "Furia cieca e incontrollabile", specificando tuttavia: (omissis).

I periti concludevano perentoriamente: "**... sia nell'immediatezza del fatto reato che a sei mesi di distanza il (omissis) non menziona mai le "voci" che lo esortavano ad aggredire la vittima. È solamente nel corso delle operazioni peritali che il Sig. (omissis) racconta per la prima volta di voci nella testa che gli avrebbero detto cosa doveva fare**".

* * * * *

Si rimanda alla relazione peritale per ciò che attiene alla parte relativa alle "INFORMAZIONI ANAMNESTICHE" (cfr. pagg. 58 e segg.), mentre appare importante soffermarsi su quanto emerge dal paragrafo che attiene alla "VALUTAZIONE PSICOPATOLOGICA MEDIANTE TEST PSICOMETRICI". Si tratta dei risultati dei tests a cui (omissis) è stato sottoposto, sia da parte degli psichiatri del carcere, sia da parte dei periti.

Viene anzitutto in rilievo lo *Structured Inventory of Malingered Symptomatology* (SIMS), un questionario di autovalutazione utilizzato per l'identificazione della simulazione di disturbi psichiatrici², somministrato a (omissis) il 10.2.2023 presso la Casa Circondariale di Bologna: "Il punteggio totale ottenuto è di (omissis). Tale risultato è significativamente al di sopra del punteggio di cut-off per l'identificazione di una sospetta simulazione (14/75). Sono infatti presenti numerose risposte positive a item che descrivono sintomi atipici in pazienti con reali disturbi psichiatrici o cognitivi"³.

La relazione prosegue evidenziando che (omissis) ha riferito sintomi psicotici bizzarri o inusuali

² "La prova è composta da 75 domande che richiedono una risposta VERO/FALSO in cui vengono presentati sintomi psicopatologici o impossibili o estremamente rari anche nella popolazione psichiatrica. Maggiore è il numero di sintomi infrequenti che il Periziando dichiara di esperire, maggiore è la probabilità che la sua psicopatologia sia a bassa credibilità. Il SIMS permette, quindi, di individuare la presenza di una accentuazione nella descrizione dei sintomi psichiatrici e neurocognitivi e permette inoltre di graduare tale accentuazione" (relazione peritale, pag. 64).

³ Cfr. la tabella riportata a pag. 65.

che non sono tipicamente presenti in pazienti psichiatrici⁴, oppure sintomi atipici, ossia riscontrabili solo rarissimamente in soggetti psicotici⁵. I periti hanno concluso come segue: ***“Da un’analisi del profilo emerso, è possibile concludere quindi per la presenza di una generalizzata tendenza del Periziando ad accentuare significativamente, se non francamente simulare, sintomi psicopatologici e neurocognitivi. Egli, infatti, riporta con alta frequenza sintomi neurologici impossibili e sintomi psichiatrici che sono estremamente rari in pazienti con reali disturbi psichiatrici o cognitivi”***.

(omissis) è stato poi sottoposto ad altri *test* presso la R.O.P. di Piacenza.

È stato sottoposto al *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2* (MMPI-2), che è considerato il più autorevole e diffuso questionario di personalità ed è ampiamente usato in ambito giudiziario, in quanto prevede delle scale di controllo per la tendenza alla simulazione dei disturbi psichici.

I periti hanno osservato: *“... In particolare, nel manuale per l’utilizzo di MMPI, MMPI-2 e MMPI-A in ambito giuridico viene esplicitato che punteggi dell’indice F-K uguali o superiori a 12 risultano indicativi della non validità del protocollo a causa di una presentazione esagerata dei sintomi. Il signor (omissis) rispecchia proprio questo profilo: F elevato (omissis) e K basso (omissis) con indice F-K di omissis, di molto superiore al cut-off di 6 per identificare il possibile mentitore, e di molto superiore al cut-off di 12 per invalidare il protocollo. In altre parole, la florida sintomatologia psichiatrica che sembrerebbe caratterizzare il (omissis) (ipocondria, depressione, isteria, deviazione psicopatica, paranoia, schizofrenia, etc.) è da considerarsi a bassa credibilità a causa di una probabile simulazione del profilo psicopatologico...”*. ***“Complessivamente, la performance del Periziando all’MMPI-2 rivela la presenza di una manifesta significativa tendenza ad esagerare il proprio quadro sintomatologico”***.

È stata poi effettuata in data 8.3.2023 la *Dissociative Experience Scale* (DES-II)⁶.

Orbene, *“Il risultato alla compilazione della DES-II è (omissis). In letteratura tale punteggio suggerisce la presenza di sintomi dissociativi significativi e gravi (>30) che possono far prendere in considerazione l’ipotesi di diagnosi di disturbo dissociativo e disturbo post-traumatico da stress secondo il DSM-IV”*.

Tuttavia, hanno evidenziato i periti, questa scala non ha un controllo interno della simulazione, ovvero non fornisce indicazioni sulla probabilità di simulazione del profilo.

In data 9.3.2023 sempre presso il R.O.P. è stata somministrata anche la *Structured Clinical Interview-II for DSM-IV*. S, una sorta di questionario autosomministrato che consente al clinico di valutare la personalità del paziente accelerando i tempi dell’intervista.

I periti hanno però ritenuto questo test inaffidabile, osservando che era stato rinvenuto solo il questionario di personalità, risultato dell’autocompilazione, ma non anche l’intervista vera e propria, che deve accompagnare il primo e che concorre a determinare il risultato finale.

I risultati al test denominato *Standard Progressive Matrices of Ravee*, SPM (test delle matrici progressive di Raven) erano stati precedentemente riportati nella relazione peritale in risposta al quesito sulla capacità di stare a giudizio, ma sono stati trasfusi anche nella relazione finale.

⁴ “Ad esempio, (omissis)

⁵ “omissis”.

⁶ “... è una scala di autovalutazione che misura il livello e il tipo di esperienza dissociativa presente senza entrare nel merito della diagnosi. Tale scala gode di più che buone proprietà psicometriche. Le 28 domande che la compongono descrivono esperienze dissociative delle quali il soggetto deve indicare la frequenza con cui le ha sperimentate, su una scala che va da 0% (= mai) a 100% (= sempre). Il punteggio della scala è dato dalla somma dei punteggi dei singoli item, diviso per il numero degli item e può andare perciò da 0 a 100: punteggi inferiori a 20 sono di frequente riscontro nei controlli sani e anche in pazienti psichiatrici non psicotici, mentre punteggi superiori a 30 sono associati, in genere, ad una diagnosi di disturbo dissociativo secondo il DSM-5, per esempio all’interno del PTSD ...”.

Il test era stato effettuato in due sessioni (11 e 14 marzo 2023) presso il R.O.P.

(omissis) ha ottenuto un punteggio grezzo pari a (omissis) su 60. I periti hanno osservato:

*“Tale risultato rientra nel cinquantesimo percentile dei punteggi ottenuti da un gruppo di 5.957 partecipanti. Ciò significa che il punteggio ottenuto dal (omissis) si colloca esattamente a metà, e quindi perfettamente nella media dei punteggi ottenuti dai soggetti neurotipici. È possibile definire la performance del (omissis) al test in questione nella norma, indicativa di un’efficienza cognitiva corrispondente a quella dell’uomo medio. L’informazione derivante dalla somministrazione, in epoca anteriore alla Perizia, di una prova di intelligenza astratta è di particolare rilievo in quanto le ricerche sull’intelligenza umana hanno pacificamente dimostrato come la prestazione al test di Raven sia correlata con un’ampia gamma di funzioni cognitive quali la capacità di ricordare e la capacità di ragionamento e di argomentazione. **Sulla base di questi dati possiamo dire che il (omissis) ha funzioni cognitive efficienti come quelle di un soggetto medio”.***

Il 16.3.2023 sempre a Piacenza, a (omissis) (omissis) è stata somministrato una seconda volta lo *Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS)*. I punteggi ottenuti sono stati corrispondenti a quelli ottenuti nella prova effettuata in febbraio 2023.

Hanno concluso i periti: *“Anche questa seconda somministrazione del test SIMS è indicativa di una descrizione della sintomatologia a bassa credibilità con alta frequenza di sintomi atipici e improbabili in pazienti con reali disturbi psichiatrici o cognitivi. **In conclusione, il profilo è suggestivo di una tendenza ad esagerare, se non francamente simulare, sintomi psichiatrici e neurocognitivi”.***

Quanto ai test svolti durante le operazioni peritali, i periti hanno evidenziato anzitutto che nella seduta del 9.8.2023 *“(omissis) non ha mai manifestato, né comportamentalmente né verbalmente, alcuno stato di agitazione. Si è lamentato in più occasioni della lunghezza dei test e ha fatto ripetutamente presente che assumeva psicofarmaci. Sono stati somministrati il PAI, lo stop signal e il test delle situazioni sociali. L’incontro è stato terminato prima della conclusione dell’ultimo test su richiesta del (omissis) che ha lamentato una sopraggiunta stanchezza”.*

Il *Personality Assessment Inventory (PAI)* è stato somministrato dai periti il 9.8.2023. Si tratta di uno strumento psicodiagnostico self-report che misura i costrutti inerenti alla personalità adulta, costituito da 344 item divisi in ventidue scale. Durante lo svolgimento del test, il periziando ha mantenuto un atteggiamento molto controllato ed è apparso ponderare ogni singola parola. Egli ha chiesto spiegazioni numerose volte. L’esito di questo test è stato estremamente significativo.

Scrivono i periti che degno di nota è l’elevatissimo punteggio ottenuto nella scala Impressione Negativa (NIM, T = 110), il quale supera abbondantemente lo skyline clinico, a cagione di un’esagerata tendenza ad evidenziare sintomi estremamente bizzarri e improbabili, anche tra soggetti con patologie clinicamente rilevanti. Dunque: *“Nel caso specifico, **il punteggio del Sig. (omissis) risulta sovrapponibile a quello dei soggetti istruiti a simulare gravi disturbi mentali ed è plausibile che sia indicativo di una notevole distorsione in negativo delle sue effettive condizioni”.***⁷

L’ultima delle scale di Validità, Impressione Positiva (PIM), rivela un punteggio estremamente basso (T=30), due deviazioni standard al di sotto di quello ottenuto dal campione normativo italiano.

Secondo i periti: *“Dal momento in cui gli item di questa scala implicano la presentazione di un’immagine di sé favorevole, il risultato ottenuto dal Periziando risulta pienamente in linea con quanto esposto precedentemente rispetto alla scala NIM. **Viene dunque ulteriormente avvalorata l’intenzionalità di fornire una rappresentazione di se stesso altamente negativa”.***

⁷ Ad es. viene citata la risposta all’item (omissis).

I periti hanno poi evidenziato ulteriori indici anomali, mettendo altre incongruenze con la sintomatologia riferita dal (omissis) durante gli incontri con gli operatori del carcere (ad es. in relazione ai singoli item della schizofrenia).

(omissis) è stato anche sottoposto allo *Stop Signal Task* (SST)⁸, ma i periti hanno osservato che il test svolto da (omissis) non è risultato interpretabile, a causa dei numerosissimi errori e omissioni di risposta agli stimoli GO, pure a fronte della relativa semplicità del test. In sostanza, su 100 frecce, (omissis) risponde in modo corretto a (omissis) di queste, mentre la popolazione sana risponde correttamente a 98 di esse.

Il *Test delle Situazioni Sociali* indaga la capacità del soggetto di giudicare l'appropriatezza dei comportamenti all'interno di situazioni sociali, rilevando specificamente la capacità di distinguere i comportamenti normativi, ovvero quelli generalmente riconosciuti come adeguati, dalle violazioni, ovvero i comportamenti che violano le comuni norme sociali⁹.

I periti hanno osservato al riguardo:

*“Analizzando qualitativamente le risposte agli items, si nota come il Sig. (omissis) identifichi correttamente i comportamenti normativi (ovvero sa dire che un comportamento corretto è corretto, (omissis)risposte corrette), mentre tende a considerare come comportamenti normali anche le violazioni comportamentali. In particolare, su dieci violazioni comportamentali presentategli, sette vengono da lui considerate come comportamenti nella norma, mentre solamente tre vengono identificate come comportamenti non nella norma. Tale prestazione è peculiare in quanto, ammettendo che il (omissis) non sappia riconoscere una violazione comportamentale, avrebbe “tirato a caso”, rispondendo correttamente a circa il (omissis) degli items. **La prestazione del (omissis) è invece suggestiva di quella di una persona che sa la risposta corretta, ma sbaglia appositamente.** Questa è la logica sottostante ai test per la rilevazione della simulazione in ambito cognitivo ed è basata sul Symptom Validity Testing. **In altre parole, il Sig. (omissis) fa più errori di quelli che farebbe una persona che risponda casualmente agli items”.***

Nella seduta del 24.10.2023, i periti riscontravano che (omissis) si presentava alla valutazione non convinto di volerla svolgere e collaborante solo in apparenza. Il medico del carcere comunicava che, dopo l'incontro peritale del 22 settembre, il periziando non aveva più manifestato episodi di discontrollo degli impulsi. (omissis) chiariva ai periti che non aveva intenzione di scendere, ma che si era presentato esclusivamente perché il suo avvocato di fiducia gli aveva spiegato l'importanza della valutazione e quindi, avendo fiducia in lui, aveva deciso di presentarsi.

Alla domanda sul perché non avesse intenzione di fare i test, aveva risposto di essere convinto che i periti facessero parte del complotto ordito della (omissis). Posto il radicale cambio di atteggiamento del periziando rispetto alla seduta del 9 agosto precedente, ove non aveva manifestato tale sospetti complottistici, gli veniva domandato il motivo del suo diverso convincimento: *“Il Periziando a questo riguardo ha spiegato che noi Periti abbiamo manipolato alcune conversazioni, abbiamo simulato in tribunale, che uno dei nostri Colleghi ha voluto fare il giudice”.*

L'*Hayling test* è una prova finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà di inibizione della risposta

⁸ “... è un test che valuta la capacità di inibire l'azione preponderante. Il compito è molto semplice: viene presentato sullo schermo un segnale di GO (ad esempio, come nel caso in questione, una freccia verde) che può puntare verso destra o verso sinistra. Il compito del partecipante consiste nello schiacciare la freccia equivalente sulla tastiera del computer, tenendo l'indice e il medio della mano destra sui relativi tasti. Il compito deve essere svolto il più velocemente possibile. A volte, in modo del tutto imprevedibile, dopo la freccia compare per pochi millisecondi uno stimolo di STOP (ad es.empio, una croce rossa). Il compito della persona è quello di inibire l'azione prevalente, vale a dire, deve evitare di schiacciare il tasto alla comparsa della freccia, tutte le volte che compare lo stimolo di STOP”.

⁹ La prova si compone di 25 scene rappresentative di situazioni sociali, per le quali al soggetto viene richiesto di giudicare il comportamento proposto su una scala che va dalla A alla D, dove A indica che il comportamento è valutato come normale e D indica che il comportamento è valutato come estremamente strano

automatica ed impulsiva. Consente di esaminare le capacità di iniziare e sopprimere una risposta verbale. Al soggetto vengono presentate alcune frasi in cui viene omessa l'ultima parola. Nella prima parte del test il soggetto deve completare le frasi in modo tale da dare un senso alla frase. Nella seconda parte, al soggetto viene chiesto di completare la frase con una parola che non abbia alcun senso nel contesto della frase.

Orbene (omissis) ha manifestato difficoltà anche nello svolgimento della parte A, che è piuttosto semplice e lineare. La parte B da subito non è parsa somministrabile, in quanto il periziando pareva non capire il compito e necessitava che la consegna gli fosse ripetuta numerose volte.

La somministrazione del test è stata comunque portata a termine, ma dalle risposte fornite, quindi, l'analisi quantitativa del test non è risultata possibile.

Il test *15-items di Rey* apparentemente valuta la *performance* in un compito di memoria, ma in realtà è uno strumento finalizzato ad individuare la tendenza a simulare o ad aggravare deficit di memoria visiva e, per estensione, la creazione di sintomi inesistenti o l'enfatizzazione di sintomi reali in valutazioni forensi¹⁰.

I periti hanno osservato: *“Dalla prestazione di (omissis) emergono due dati importanti: 1) la prestazione insolitamente bassa in un compito estremamente semplice (per il quale vige la regola dell'effetto soffitto); 2) la prestazione del (omissis) non migliora in seguito alla facilitazione dovuta al dover riconoscere stimoli presenti davanti a lui. **La prestazione del (omissis), dunque, viola la legge scientifica della facilitazione dovuta al riconoscimento, e pertanto è indicativa di potenziale simulazione”**.*

Sulla base del test effettuati, i periti hanno così significativamente concluso:

*“Dalla valutazione testistica a nostra disposizione abbiamo numerosi dati convergenti che indicano la sussistenza di una sintomatologia a bassa credibilità. Dal punto di vista psicopatologico tutti i test che contengono al loro interno scale apposite di controllo della genuinità della sintomatologia concordemente rilevano **una franca esagerazione della sintomatologia**:*

*- due SIMS eseguiti in due strutture differenti (prima Bologna e poi Piacenza) mostrano una **amplificazione della sintomatologia** in quanto (omissis) riporta di manifestare sintomi che sono improbabili e bizzarri anche nei pazienti che realmente hanno psicopatologie (omissis, valore soglia per sospetta simulazione per SIMS >14);*

● *l'MMPI-2 eseguito presso la struttura di Piacenza rileva **una probabile simulazione** (omissis valore soglia per sospetta simulazione F-K>6). Tale ipotesi è corroborata dall'analisi delle scale palesi e latenti, che rivela il classico profilo del simulatore, con innalzamento agli item palesi e bassi punteggi alle scale degli items latenti;*

● *il PAI eseguito nell'ambito delle presenti operazioni peritali mostra una elevazione alla scala impressione negativa (omissis, scala elevata per valore T >60), che denota che il (omissis) sta veicolando una esagerata immagine sfavorevole di sé o che riporta di avere sintomi bizzarri e improbabili. **Gli indici di possibile simulazione sono anch'essi tutti elevati** (al di sopra di T omissis): il *Malingering Index* T= omissis; il *Rogers Discriminant Function* T= omissis e il *Cashel Discriminant Function* T= omissis.*

Dal punto di vista neuropsicologico, a fronte di un funzionamento cognitivo globale nella norma (come evidenziato dal test di Raven), emergono prestazioni peculiari ai test, non spiegabili dalla eventuale presenza di qualsivoglia psicopatologia né dalla farmacoterapia assunta. In particolare, il (omissis) sembra faticare a comprendere le istruzioni dei test anche più banali ed elementari, sbaglia compiti che vengono normalmente svolti con il 98% di accuratezza (compito GO dello Stop Signal), sembra faticare a trovare associazioni implicite e automatiche (Hayling test), nei compiti a scelta binaria fa più errori rispetto a quelli che farebbe

¹⁰ All'esaminando viene mostrata una configurazione di stimoli che apparentemente sembra difficile da memorizzare, ma che in realtà è assai semplice. Il principio scientifico sottostante è quello della capienza della memoria a breve termine, la quale può contenere 7 ± 2 elementi (quindi da 5 a 9 elementi). Nel test, vengono invece presentati al soggetto 15 elementi, che quindi apparentemente eccedono il numero massimo di elementi che la persona può ricordare nella memoria a breve termine.

una persona che anche solo rispondesse a caso. La prestazione del (omissis) al test 15 items di Rey, specificatamente creato per rilevare la simulazione del deficit cognitivo, conferma l'ipotesi di simulazione del profilo cognitivo.

In generale, la valutazione testistica globale suggerisce che il (omissis) lamenti una sintomatologia psicopatologica e cognitiva a bassa credibilità”.

In conclusione, mentre gli esiti di alcuni *test* suggeriscono una costante tendenza ad amplificare la sintomatologia psicopatologica da parte del periziando, altri addirittura inducono a ritenere un'elevata probabilità di simulazione.

Si tratta di una parte essenziale della valutazione dei periti, dalla quale emerge con un giudizio di elevata probabilità che l'imputato abbia simulato uno stato psicopatologico.

* * * * *

La parte relativa alla “RICOSTRUZIONE CRIMINOGENETICA” (pagg. 90 e segg.) è incentrata sulla relazione amorosa di (omissis) ed è stata fondata sostanzialmente su tutto il materiale versato in atti e a disposizione della Corte (messaggi e telefonate tra (omissis) e (omissis) ed altri; verbali di s.i.t. di parenti, amici e colleghi di imputato e vittima; verbali di s.i.t. e denuncia della vittima; esito dei colloqui con il periziando svolti nell'ambito della precedente perizia).

I periti hanno osservato come tale materiale induca a ritenere che il rapporto tra (omissis) e (omissis) fosse fondato su una forte attrazione fisica e su un tentativo di controllo del *partner*.

Entrambi i *partners* avevano manifestato una smodata gelosia sia tramite verbalizzazioni che attraverso plurime strategie di sorveglianza del comportamento del/la compagno/a. Per (omissis) tale gelosia aveva assunto i caratteri di una vera e propria ossessione, per la quale ciascun rifiuto, seppur minimo, veniva vissuto con estrema frustrazione e disagio.

Dopo avere conosciuto la donna nel luglio 2021, già nel mese di agosto 2021 la relazione tra loro assumeva tratti disfunzionali. L'imputato metteva in atto alcune condotte controllanti, ispezionando il telefono cellulare della (omissis) alla ricerca di messaggi con presunti amanti e telefonandole numerose volte nel corso della giornata. Nel mese di novembre 2021, già convinto che la donna potesse tradirlo, contattava due investigatori privati, di cui uno rifiutava immediatamente l'incarico, mentre l'altro lo portava avanti per circa una settimana e poi vi rinunciava a causa del comportamento assillante di (omissis) e delle richieste che rasentavano l'assurdo. Poi nel marzo 2022 si rivolgeva al poliziotto (omissis), chiedendogli di sorvegliare la donna, promettendogli, in contropartita, di metterlo in contatto con le sue conoscenze nell'ambiente calcistico.

Ulteriore manifestazione del sentimento ossessivo nei confronti della (omissis) si verificava nel mese di febbraio 2022, quando la donna scopriva la fraudolenta modifica attuata dall'imputato delle password dei profili social, dell'account e-mail e decideva di conseguenza di interrompere la relazione. Relazione che, tuttavia, veniva ripresa ad opera della stessa (omissis), la quale nel mese di marzo si recava presso il convitto della squadra calcistica del Giarre, ove alloggiava (omissis) in Sicilia, spacciandosi per sua madre. La ripresa della relazione avveniva tuttavia con delle rigide condizioni dettate da (omissis), il quale iniziava a pretendere quotidianamente dalla (omissis) dei video a cadenza di 10 - 15 minuti, nei quali ella inquadrava sé stessa, il luogo in cui si trovava e l'orario, al fine di dimostrare che non era in compagnia di altri uomini. A ciò si aggiungeva l'imposizione di interrompere l'utilizzo di Facebook.

Alla fine di aprile 2022 si registrava un'intensificazione delle manifestazioni ossessive, quando egli eseguiva l'accesso altrettanto fraudolento alle telecamere collocate in casa della (omissis), avvertendo di ciò anche sua madre, noncurante della gravità del gesto. Dai messaggi scambiati con quest'ultima emergeva una pericolosa relazione di “complicità” tra madre e figlio, in cui la donna,

pure manifestando una certa preoccupazione per i comportamenti del predetto, sorprendentemente lo assecondava ed assumeva in qualche modo un ruolo di “intermediaria” nella relazione del figlio, fino al punto di chattare con la (omissis) e di inviarle messaggi dettati dal figlio stesso.

Nel mese di maggio 2022 non si registravano manifestazioni di gelosia, ma solo perché era stato realizzato un sistema di controllo “totale” della vita della (omissis), consistente nell’accesso alle telecamere presenti nell’abitazione della (omissis), nel supporto dell’agente (omissis), nella ricezione giornaliera di video da parte di (omissis), nei quali condivideva i suoi spostamenti, nei messaggi, chiamate, videochiamate continue, per tutta la giornata ed anche sul luogo di lavoro, nel possesso delle password dei profili social e dei servizi di posta elettronica della donna, e nell’utilizzo di un’applicazione per smartphone che gli permetteva di conoscere la posizione della compagna, il cui impiego era stato suggerito dalla (omissis) stessa.

Per contro, la (omissis) pareva accettare supinamente tali comportamenti di controllo ossessivo.

Tuttavia, nel mese di giugno 2022 tale comportamento accondiscendente della donna veniva meno e si registrava un’*escalation* di litigi e di condotte persecutorie da parte di (omissis) e di conseguenti interruzioni della relazione, seguite da riavvicinamenti da parte della (omissis), che si verificavano sino al momento del suo omicidio.

Il primo litigio importante si verificò la sera del 9 giugno 2022, quando, nel corso dell’ennesima scenata di gelosia, (omissis) si adirò e ruppe bottiglie di vetro e posacenere nell’abitazione della (omissis), la quale chiese aiuto (omissis) e, in ultima istanza, a una volante della Polizia, ottenendo di fare allontanare l’uomo.

Il 16 giugno vi fu il secondo litigio a Bologna, sempre in presenza della sorella e del compagno; (omissis), sempre accusata di plurimi tradimenti, interruppe di nuovo la relazione, con la consegna a (omissis) dei suoi effetti personali. Posto che quest’ultimo si era molto scaldato, (omissis) faceva intervenire la Polizia, che invitava l’uomo ad andarsene.

In seguito, la relazione riprendeva, ma il 10 luglio 2022, dopo che la donna si era recata a Senigallia per stare con lui, ne era poi fuggita, dopo l’ennesima scenata da parte del ragazzo. Nel tornare a Bologna durante la notte, però, prendeva con sé senza accorgersi il portafogli di (omissis), contenuto nella sua borsetta. Il giorno successivo, l’uomo si recava presso l’abitazione della donna per rimpossessarsi dei propri averi e per cercare di riconciliarsi, ma senza esito; così, la mattina seguente, si arrampicava fino al secondo piano per raggiungere il terrazzo della (omissis), riuscendo ad entrare quando ella alzava la tapparella. Dai messaggi scambiati tra la coppia stessa e da quanto narrato da una collega di (omissis), emergeva che l’imputato costrinse la donna ad avere un rapporto sessuale, nonostante avesse manifestato la sua contrarietà.

La sera del 22 luglio 2022 si verificò il dissidio più grave, sempre in presenza della sorella e del compagno; questi ultimi, appena lasciata la casa della (omissis) dopo una breve visita, vennero subito richiamati dal (omissis) che disse loro di non volere restare da sola con (omissis). I predetti parlarono a lungo con l’uomo, visibilmente alterato e riuscirono a convincerlo ad andarsene, minacciando di chiamare i Carabinieri.

Nel mese di agosto sia (omissis) sia (omissis) misero in atto comportamenti volti a far ingelosire l’ex-compagno/a. (omissis), oltre a chiamare (omissis) nelle ore notturne tramite telefoni dei suoi compagni di squadra, contattò alcune ragazze con le quali organizzò degli appuntamenti, sempre documentati sulla piattaforma Instagram, affinché (omissis) ne potesse venire a conoscenza. Inoltre, chiese ad alcune ragazze di lasciare commenti positivi alle foto pubblicate sul medesimo social network. Infine, creò un falso profilo Instagram a nome (omissis) (conoscente della (omissis)) al fine

di interagire con le pubblicazioni della donna e scatenare reazioni di gelosia. (omissis), infatti, risultò infastidita da tutto ciò.

Ciò che, invece, secondo i periti, destabilizzò (omissis) fu la fotografia pubblicata sul profilo Instagram della (omissis) ritraente la mano tatuata di un uomo, durante quello che pareva essere un aperitivo, immagine che era stata in realtà scaricata dalla donna dal profilo di una sua conoscente.

* * * * *

I periti hanno ritenuto la parte relativa alla “CRIMINODINAMICA” (pag. 97 e segg.) di fondamentale importanza per potersi esprimere sul nesso di causa tra una condizione psicopatologica eventualmente presente ed il reato commesso.

Essi hanno ricostruito la criminodinamica sulla base delle dichiarazioni rese da (omissis) e di quelle rese dai testimoni presenti sul posto.

Hanno preso le mosse dalla partenza improvvisa da parte di (omissis) da San Cataldo alla volta di Bologna nella notte tra il 20 e 21 agosto. (omissis) affermava di aver maturato l'idea di recarsi a Bologna in seguito ad alcuni comportamenti di (omissis) che lo avevano destabilizzato e rispetto ai quali voleva confrontarsi con lei. In particolare, la donna aveva ampliato la sua cerchia di amicizie virtuali sulla piattaforma Instagram, “aggiungendo” alcune donne che erano entrate a far parte dei contatti di (omissis) nonché uomini legati a quest'ultimo (*ex* compagni di squadra, attuali compagni di squadra, amici). Tuttavia, ciò che maggiormente turbava (omissis) era stata la pubblicazione da parte della donna di una “storia” sul suo profilo Instagram ritraente la mano tatuata di un uomo in un contesto conviviale con lei condiviso, probabilmente in occasione di un aperitivo.

Tale evento turbò profondamente l'imputato, tanto da indurlo a chiedere un colloquio informale con l'allenatore, che mise al corrente della turbolenta relazione amorosa con la (omissis) e al quale manifestò la volontà di lasciare temporaneamente la squadra per far rientro a Bologna.

Le intenzioni riferite da (omissis) erano di parlare con l'*ex* fidanzata per discutere degli ultimi dissapori e tentare una riappacificazione e trascorrere del tempo con la propria famiglia; il calcio, invece, non era più al momento la sua priorità. L'allenatore, i membri dello staff e i compagni di squadra cercarono invano di dissuaderlo dall'allontanarsi dalla Sicilia.

I periti, poi, hanno ripercorso tutte le vicende relative alla giornata del 22 agosto, trascorsa interamente con (omissis), del successivo ritorno a Senigallia la notte stessa, nonché del giorno successivo, quando egli ritornò nel pomeriggio a Bologna.

Giunti quindi al momento dell'omicidio, osservavano i periti come fossero emerse due versioni diverse dei fatti da parte dell'imputato.

Nelle spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza e nell'interrogatorio del 15.2.2023, le grida di aiuto della (omissis), proseguite nonostante (omissis) avesse accettato di andarsene, scatenarono in quest'ultimo la sensazione di essere stato “*intrappolato*” e “*manipolato*” e, a loro volta, provocarono una totale perdita di controllo. In preda a questa “*furia cieca e incontrollabile*”, l'aggressore si recava a prendere il martello, nascosto in precedenza, con il quale colpisce alla testa (omissis), causando la rottura dello strumento. Rimasto senz'arma, l'uomo continuava l'aggressione con calci e pugni, per poi fare uso di una panchina in ferro trovata in corrispondenza del porticato condominiale. Le urla della donna allarmavano alcuni condomini, i quali giungevano sul luogo dell'aggressione. Al loro arrivo, (omissis) interrompeva il gesto e diceva loro di chiamare subito l'ambulanza e di accertarsi se la (omissis) fosse ancora in vita.

Nella seconda versione, quella resa nel corso delle operazioni peritali, (omissis) descrisse la situazione come caotica. Le grida della (omissis) e le minacce di (omissis) in merito all'arrivo della

polizia avvennero “*in mezzo ad una confusione generale*”, nella quale l'imputato sentiva crescere gradualmente, nella sua testa, il volume di alcune “*voci*”. Le suddette voci lo avvertivano che quell'incontro era in realtà una trappola e lo esortavano a prendere il martello per aggredire (*omissis*). A suo dire, il suono di questi richiami aumentava fino al punto da non fargli avvertire più alcun rumore intorno a sé, consolidando la sensazione di “intrappolamento” e provocando la perdita del controllo che egli stava esercitando su di sé. A questo punto, l'imputato riferiva di aver recuperato il martello “*in preda ad una furia cieca ed incontrollabile*” e di aver colpito (*omissis*). Rottosi lo strumento, l'uomo ha continuato l'aggressione colpendo la donna con calci e pugni; inoltre, sebbene non ne abbia la certezza, crede di aver utilizzato come arma anche una panchina trovata lì vicino.

I periti sono poi passati ad analizzare le dichiarazioni rese dalla (*omissis*), che era al telefono con lei quando si verificò l'aggressione e quelle dei condomini che assistettero all'omicidio.

In particolare, (*omissis*) tentò vanamente di fermare (*omissis*) e lo vide inveire sulla donna con epiteti dispregiativi quali (*omissis*), facendo riferimento ai tradimenti multipli che avrebbe subito dalla vittima e al fatto che gli avesse (*omissis*)

(*omissis*) si prodigò nel contenere fisicamente l'assalitore, distanziandolo dalla vittima e sentì (*omissis*) dire ai presenti “*Ma non ce l'ho con voi, non vi faccio niente*” ed anche “*tanto in carcere ci vado*” e poi chiedergli di chiamare la Polizia, ma non l'ambulanza. A seguito di ciò (*omissis*) sembrò calmarsi, ma, dopo avere chiesto a (*omissis*) di potersi riavvicinare alla vittima, per accertarne le condizioni, sferrò nuovamente un violento calcio al volto della donna, provocando la tempestiva reazione del ragazzo, che scaraventò a terra l'aggressore.

A (*omissis*) mostrò le chat contenute nel cellulare che costituivano, secondo lui, la prova dei tradimenti da parte della donna.

Poi (*omissis*) rovistò tra gli effetti personali della donna, consegnando al ragazzo lo spray al peperoncino affermando: (*omissis*).

Poco dopo (*omissis*) si abbandonava ad un pianto, mostrando ai presenti dei buchi sul cuoio capelluto e la barba, derivanti dallo stress che i continui tradimenti di (*omissis*) gli avevano procurato. Seguiva un repentino cambio di atteggiamento, con (*omissis*) che cercava di raggiungere di nuovo il corpo di (*omissis*), ingiuriandola e affermando: (*omissis*), alla vista delle luci blu delle auto della Polizia. Tale vista provoca in lui un ultimo “scatto” in direzione della vittima, prontamente bloccato da (*omissis*), seguito immediatamente dal figlio (*omissis*). All'arrivo delle forze dell'ordine, l'aggressore si consegna spontaneamente.

* * * * *

Nel capitolo denominato “GENETICA COMPORTAMENTALE” si dava atto dello studio, dopo prelievo di un campione di saliva ed estrazione del DNA, dei principali alleli che la letteratura scientifica ha descritto in associazione con alterazioni del comportamento di rilevanza psicopatologica. (*omissis*) veniva, infatti, sottoposto ad analisi del genotipo per alcuni polimorfismi e risultava portatore di varianti alleliche associate ad aggressività, ansia, depressione e disturbo ossessivo compulsivo:

“(omissis)”.

Suddetta “vulnerabilità genetica” rappresenta una condizione di aumentato rischio, ma non di certezza deterministica, il cui effetto è maggiore nel caso in cui l'individuo sia cresciuto in un contesto familiare e sociale caratterizzato da situazioni di abuso e maltrattamento e sia stato, specialmente nelle prime decadi di vita, esposto a fattori ambientali sfavorevoli, psicologicamente traumatici o negativi”.

* * * * *

Nel paragrafo relativo alle “VALUTAZIONI PSICHIATRICO-FORENSI”, i periti sono partiti dall'accertamento della capacità di autodeterminarsi di (omissis), analizzando i tre requisiti che sono posti a suo fondamento (la presenza di alternative comportamentali, la consapevolezza delle conseguenze dell'azione stessa, la possibilità di fare altrimenti) ed osservando quanto segue:

“1) La presenza di alternative comportamentali. Come già spiegato nella precedente perizia, (omissis) sa compiere ragionamenti controfattuali, pertanto ha alternative comportamentali. Un esempio in riferimento al fatto reato consiste nel ragionamento del (omissis) secondo il quale ha nascosto il martello dietro un cespuglio perché altrimenti (omissis) lo avrebbe trovato quando gli avrebbe controllato lo zaino (ovvero, aveva formulato un comportamento alternativo che consisteva nel portare il martello con sé, e ha escluso questa possibilità).

2) La consapevolezza delle conseguenze dell'azione stessa. Durante il colloquio effettuato nell'ambito delle operazioni peritali del 30 giugno 2023 è emerso che il (omissis) era consapevole che non vi sono parti del corpo peggiori della testa per ricevere una martellata.

È emerso, inoltre, che il (omissis) era consapevole che una martellata in testa è potenzialmente letale, come emerge dal seguente estratto delle operazioni peritali (omissis)¹¹.

3) La possibilità di fare altrimenti, ovvero, sulla controllabilità dell'agito. In prossimità dell'evento reato, (omissis) ha descritto l'evento come motivato da un “*raptus di rabbia*”, in quanto si sentiva manipolato e usato, quella che durante l'interrogatorio del 15 febbraio 2023 ha chiamato “*furia cieca e incontrollabile*”. Nulla di patologico, pertanto, e sappiamo che gli stati emotivi e passionali non rilevano ai fini dell'imputabilità (art. 90 c.p.).

È solo nel corso delle operazioni peritali che il (omissis) per la prima volta sostiene di avere agito sotto l'influenza di “voci”. Per la precisione, la prima volta in cui (omissis) menziona le c.d. “voci” indicandole come movente dell'omicidio di (omissis) è in occasione del colloquio peritale effettuato il 30 giugno 2023. Nel rispondere alla domanda sul motivo sottostante all'immediata aggressione della donna, (omissis) afferma quanto segue: (omissis)

Durante il medesimo colloquio peritale, (omissis) racconta anche di due presunti tentativi di suicidio effettuati proprio il 23 agosto, non molto tempo prima della commissione del fatto reato. In entrambe le situazioni, il periziando motiva i riferiti gesti anticonservativi facendo rimando alle pseudoallucinazioni da lui avvertite in quei frangenti.

Nel primo caso, riferendosi al viaggio compiuto nel pomeriggio del 23 agosto da Senigallia a Bologna, riporta quanto segue: (omissis)

Nel secondo caso, riferisce i pensieri suicidari sopraggiunti mentre si trovava sul terrazzo situato all'ultimo piano del condominio dove abitava la (omissis), giusto poche ore prima dell'omicidio: (omissis).

Dall'analisi delle diverse circostanze riportate dal periziando si ricava che quest'ultimo avrebbe ceduto alle richieste delle “voci” solo quando queste gli hanno intimato di aggredire la (omissis). Negli altri due casi, al contrario, è lapalissiano, essendo il (omissis) ancora in vita, che egli è stato ben in grado di opporsi a ciò che le “voci” gli ordinavano di fare. Pertanto, **anche ammessa - ma non concessa - la fondatezza e la natura patologica delle manifestazioni descritte dal periziando, risulta evidente il mantenimento della piena controllabilità dell'agire in risposta a tali manifestazioni.**

Che l'agito del (omissis) fosse pienamente controllabile, lo possiamo desumere da altre due importanti considerazioni.

La prima riguarda il fatto che il (omissis) non ha agito per un impulso improvviso, in quanto, nel momento in cui gli è venuto questo “*raptus di rabbia*”, non ha immediatamente aggredito la donna, ma si è allontanato per recuperare il martello precedentemente nascosto dietro ad un cespuglio.

La seconda riguarda il fatto che, come riferito dalle persone che sono accorse sul luogo per soccorrere la (omissis), quando (omissis) è stato fisicamente contenuto da (omissis) perché gli fosse impedito di infierire sulla donna esanime, (omissis) ha modificato la sua condotta, si è calmato. Questo suo cambio di atteggiamento ha fatto sì che il (omissis) gli abbia permesso di avvicinarsi alla (omissis), richiesta formulata dal (omissis) e giustificata dal pretesto di controllare lo stato di salute della donna. Non appena giunto in prossimità della vittima, il (omissis) si è avventato ancora sul corpo della donna sferrandole un calcio in volto.

¹¹ Al riguardo veniva riportato un dialogo tra (omissis) e il prof. (omissis) avvenuto nel corso delle operazioni peritali (30.10.2023), ove il primo affermava che una martellata in testa è peggio di una martellata su un ginocchio ed anche che una martellata poteva anche condurre alla morte.

È chiaro, quindi, che (omissis) era in grado di controllare il suo comportamento quando lo voleva e per raggiungere uno scopo”.

A pag. 110 della perizia viene illustrata una tabella contenente tutte le evidenze documentali coerenti con la sussistenza della capacità di pianificazione da parte di (omissis).

Si tratta delle confidenze fatte dall'imputato all'amico (omissis) ed al vicino di casa della vittima, (omissis) e, nonché ai propri compagni di squadra sulla Chat WhatsApp di gruppo denominata (omissis) della nota registrata sul telefono in data 02.07.2022 in cui preannunciava l'omicidio, dell'ulteriore nota sul telefono in data 20.08.2022 in cui pianificava l'omicidio stesso, della chat in data 27.08.2022 tra (omissis) e (omissis), cui affidava la propria madre per il futuro e infine, degli estratti della cronologia delle ricerche e della navigazione Internet di (omissis) dal 16.06.2022 al 23.08.2022¹².

Secondo i periti, tali circostanze dimostrano come, nei mesi e nei giorni precedenti all'aggressione, l'imputato fosse pienamente consapevole di ciò che voleva ottenere con il suo gesto come pure delle loro conseguenze, anche sul piano giuridico. Queste evidenze dimostrano, inoltre, che il (omissis) ha saputo anche anticipare una strategia difensiva basata sul vizio di mente¹³.

In un'altra tabella, sono stati riassunti tutti gli elementi da cui emerge che al momento dell'aggressione, (omissis) aveva la precisa intenzione di uccidere la (omissis), era pienamente consapevole della natura e delle conseguenze del suo gesto ed era in possesso della capacità di fare altrimenti. Si tratta di aspetti evidenziati nelle testimonianze di coloro che assistettero all'omicidio.

Per tutti queste ragioni, i periti hanno ritenuto che il libero arbitrio del (omissis) al momento dei fatti reato per cui si procede non fosse compromesso.

* * * * *

Nella parte denominata “INQUADRAMENTO PSICOPATOLOGICO E CONSIDERAZIONE DELLE IPOTESI ALTERNATIVE”, i periti hanno ritenuto che, sulla base delle analisi effettuate e degli accertamenti compiuti, (omissis) **non soffrì di alcuna condizione psicopatologica al momento della commissione del reato**.

Hanno, quindi, esaminato le ipotesi alternative variamente prospettate dai consulenti della difesa (disturbo delirante con delirio di gelosia o di persecuzione; disturbo psicotico breve; schizofrenia; grave disturbo di personalità paranoide), descrivendo per ciascuna di esse i criteri diagnostici delineati dal DSM5TR e verificandone l'insussistenza nel caso di specie.

Si riporta il passaggio per comodità:

“CRITERI DIAGNOSTICI PER IL DISTURBO DELIRANTE (Pag. 123 e 124 del DSM 5 TR)

A. La presenza di uno (o più) deliri con una durata di 1 mese o più.

CRITERIO ASSENTE: (omissis)

B. Il Criterio A per la schizofrenia non è mai stato soddisfatto.

CRITERIO CONFERMATO: Il (omissis) non ha il criterio A per la schizofrenia (si veda di seguito).

C. Il funzionamento, a parte l'impatto del/dei delirio/i o delle sue ramificazioni, non risulta compromesso in modo marcato, e il comportamento non è chiaramente bizzarro o stravagante.

CRITERIO CONFERMATO.: (omissis)

D. Se si sono verificati episodi maniacali o depressivi maggiori, questi sono stati (omissis) rispetto alla durata dei periodi deliranti.

CRITERIO CONFERMATO: Non risultano essere presenti episodi (omissis)

E. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o a un'altra condizione medica e non è meglio spiegato da un altro disturbo mentale, come il disturbo da dismorfismo corporeo o il disturbo

¹² Sono tutti argomenti che saranno trattati nel paragrafo 8.4., a cui si rimanda.

¹³ Il riferimento dei periti va alla chat in cui l'imputato disse ai suoi interlocutori che il suo gesto non avrebbe avuto alcuna conseguenza perché sarebbe stato reputato “matto”.

ossessivo-compulsivo.

CRITERIO NON APPLICABILE: *(omissis)*.

In conclusione, decadendo il Criterio A, ovvero la presenza di deliri, possiamo pacificamente concludere che *(omissis)*.

CRITERI DIAGNOSTICI PER IL DISTURBO PSICOTICO BREVE (P. 128 del DSM 5 TR)

A. Presenza di uno (o più) dei sintomi seguenti. Almeno uno dei primi tre deve essere presente: deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato, comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico.

CRITERIO ASSENTE: *(omissis)*

B. La durata di un episodio del disturbo è di almeno un giorno, ma meno di un mese, con successivo ritorno pieno al livello di funzionamento premorbo.

CRITERIO ASSENTE: *(omissis)*

C. Il disturbo non è meglio spiegato da un disturbo depressivo maggiore o da un disturbo bipolare con caratteristiche psicotiche, etc.

CRITERIO NON APPLICABILE: Non vi è alcun disturbo.

In conclusione, decadendo il Criterio A e B, ovvero la presenza di sintomi psicotici e la loro eventuale durata per meno di un mese, possiamo pacificamente concludere che il *(omissis)* non avesse, al momento della commissione del fatto reato, alcun disturbo psicotico breve.

CRITERI DIAGNOSTICI PER LA SCHIZOFRENIA (Pag. 134 e 135 del DSM 5 TR)

A. Due (o più) dei sintomi seguenti, ciascuno presente per una parte di tempo significativa durante un periodo di un mese (o meno se trattati efficacemente). Almeno uno dei primi tre deve essere presente: deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato, comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico, sintomi negativi;

CRITERIO ASSENTE: *(omissis)*

B. Per una significativa parte di tempo dall'esordio del disturbo, il livello di funzionamento in una o più aree principali, come il lavoro, le relazioni interpersonali, la cura di sé, è marcatamente al di sotto del livello raggiunto prima dell'esordio;

CRITERIO ASSENTE: *(omissis)*

C. Segni continuativi del disturbo persistono per almeno sei mesi.

CRITERIO ASSENTE: *(omissis)*

D. Il disturbo schizoaffettivo e il disturbo depressivo o il disturbo bipolare con caratteristiche psicotiche sono stati esclusi perché 1) non si sono verificati episodi depressivi maggiori o maniacali in concomitanza con la fase attiva dei sintomi, oppure 2) se si sono verificati episodi di alterazione dell'umore durante la fase attiva dei sintomi, essi si sono manifestati per una parte minoritaria della durata dei periodi attivi e residui della malattia;

CRITERIO ASSENTE: *(omissis)*

E. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o ad altra condizione medica;

CRITERIO NON APPLICABILE: *(omissis)*.

F. Se c'è una storia di disturbo dello spettro autistico la diagnosi viene posta soltanto se sono presenti per almeno 1 mese allucinazioni o deliri preminenti.

CRITERIO NON PERTINENTE, in quanto non vi è storia di disturbo dello spettro autistico.

Criteria diagnostici per il DISTURBO DI PERSONALITÀ IN GENERE (pag. 877 del DSM5 TR) A. Un pattern abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. Questo pattern si manifesta in due (o più) delle seguenti aree:

1. Cognitività (cioè modi di percepire e interpretare se stessi, gli altri e gli avvenimenti).

2. Affettività (cioè varietà, intensità, labilità e adeguatezza della risposta emotiva).

3. Funzionamento interpersonale.

4. Controllo degli impulsi.

CRITERIO ASSENTE: *(omissis)*.

B. Il pattern abituale risulta inflessibile e pervasivo in un'ampia varietà di situazioni personali e sociali.

CRITERIO ASSENTE: *(omissis)*

C. Il pattern abituale determina disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.

CRITERIO ASSENTE: *(omissis)*.

D. Il pattern è stabile e di lunga durata, e l'esordio può essere fatto risalire almeno all'adolescenza o alla prima età adulta.

CRITERIO ASSENTE: *(omissis)*,

E. Il pattern abituale non risulta meglio giustificato come manifestazione conseguenza di un altro disturbo

mentale.

CRITERIO NON PERTINENTE, in quanto non vi è alcun pattern abituale

F. Il pattern abituale non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (per es., una sostanza di abuso, un farmaco) o di un'altra condizione medica (per es., un trauma cranico).

CRITERIO NON PERTINENTE, in quanto non vi è alcun pattern abituale.

In conclusione, decadendo il Criterio A, B, C e D, possiamo pacificamente concludere che il (omissis) non avesse, al momento della commissione del fatto reato, un disturbo di personalità (di qualsivoglia tipo) e tantomeno grave. Segnaliamo che, se anche si volesse sostenere che il criterio A è presente (possibilità che abbiamo tuttavia escluso), è INDUBBIO che i criteri B, C e D sono assenti, facendo automaticamente decadere la possibilità di diagnosi di disturbo di personalità.

È fondamentale sottolineare che non avendo il (omissis) i criteri diagnostici necessari per poter porre la diagnosi di disturbo di personalità, le diagnosi di disturbo paranoide, schizotipico, schizoide etc. poste dal Prof. (omissis) decadono automaticamente. Ad abundantiam, si rileva come lo stile di vita pacificamente documentato nel (omissis) sia in stridente contrasto con i sintomi cardinali di disturbi quali il Disturbo schizotipico o schizoide asseriti, tra gli altri disturbi, dal Consulente della Difesa”.

In definitiva il collegio peritale ha disatteso la sussistenza dei sintomi di ciascuna delle patologie sopra descritte, con articolata e congrua motivazione.

* * * * *

Nella parte denominata “CONCLUSIONI E RISPOSTA AL QUESITO” si ritrovano le conclusioni cui i periti sono pervenuti:

“Dall’analisi della documentazione agli atti emerge chiaramente che:

- L’aggressione alla (omissis) non è l’esito di un impulso incontrollabile, nè l’esito di una “reazione a cortocircuito”, ma è stato un atto frutto di pianificazione;
- Il Periziando ha agito con il preciso scopo di uccidere la vittima;
- Era ed è consapevole dell’amoralità del suo gesto;
- Era ed è consapevole delle conseguenze legali del suo gesto;
- Ha anticipato la strategia difensiva basata su un vizio di mente;
- Non vi è alcuna evidenza della presenza di qualsivoglia psicopatologia nelle vicinanze temporali della commissione del fatto;
- I sintomi psichiatrici oggi lamentati dal Periziando sono documentalmente emersi mesi dopo la commissione del fatto¹⁴;
- Durante la detenzione non sono mai stati segnalati episodi di discontrollo degli impulsi, ad eccezione di quello del 22 Settembre manifestatosi alla presenza dei Periti.

Dall’analisi delle dichiarazioni del (omissis) riguardo alla criminogenesi e criminodinamica emerge chiaramente che:

- in prossimità dell’evento/reato (spontanee dichiarazioni), (omissis) non riporta di aver vissuto deliri e allucinazioni, ma anzi motiva il suo gesto come un “*raptus di rabbia, perché mi sono sentito manipolato e usato*”;
- sei mesi dopo il fatto reato, durante l’interrogatorio del 15 Febbraio in presenza del PM (omissis), (omissis) non fa alcun riferimento a voci imperative prima del fatto reato, e motiva il gesto come una perdita di controllo perché si è sentito intrappolato;
- diversamente, durante le operazioni peritali nell’ambito del precedente incarico (colloquio del 30 Giugno), il (omissis) riporta di aver agito quasi su istigazione delle voci dentro la sua testa che gli intimavano di aggredire la donna.

Riassumendo, la motivazione alla base del reato cambia nel tempo, e diventa da una prima reazione di rabbia per sentirsi preso in giro, ad una comparsa di voci che lo istigano all’azione.

Dai colloqui clinici condotti in corso della precedente perizia emerge che:

- il (omissis) lamenta dispercezioni rispetto alle quali è critico (ovvero sa che le cose che vedeva non sono reali, ad esempio, sa che (omissis) non è con lui in carcere);
- il (omissis) racconta la commissione del fatto-reato con dovizia di particolari e in maniera coerente con quanto documentato in atti (così come, tra l’altro, aveva già fatto il 15 Febbraio 2023). **Questo esclude la**

¹⁴ Dall’analisi delle cartelle cliniche emerge come solamente nel Gennaio 2023, ovvero oltre 4 mesi dopo la commissione del fatto-reato, venga riportata la lamentazione di una sintomatologia clinica caratterizzata da alterazioni del pensiero (deliri), fenomeni dispercettivi (allucinazioni) e scollamento dal senso di realtà.

possibilità che l'episodio possa essere avvenuto durante un episodio dissociativo;

- il (omissis), nonostante l'asserita gravità della sintomatologia clinica da lui lamentata, **mantiene capacità cognitive sufficienti a correggere l'interlocutore senza mai perdere il filo della narrazione neppure nel corso del lungo colloquio di fronte a molteplici interlocutori.**

Dalla valutazione neuropsicologica emerge che:

- il funzionamento intellettivo del Periziando risulta essere nella norma (come emerge dal test di Raven somministrato presso la Casa Circondariale di Piacenza); a fronte di un funzionamento intellettivo nella norma, il (omissis) ha una prestazione gravemente deficitaria al compito ongoing dello Stop Signal test. In particolare, a fronte di una performance del 98% della popolazione neurotipica, il signor (omissis) ha una accuratezza del (omissis) Tale prestazione, gravemente deficitaria, è indicativa di intenzionale produzione di errori in un compito estremamente semplice;

- a fronte di un funzionamento intellettivo nella norma, il (omissis) pare avere estreme difficoltà nella comprensione della consegna dell'Hayling test, commettendo numerosi errori anche nella parte A del test, parte che dovrebbe essere correttamente eseguita richiedendo risposte automatiche e associazioni implicite (es. il cane abbaia e il gatto?...). Inoltre, tale automatismo, difficoltoso nella parte A, pare essere presente nella parte B. Tale prestazione invalida il test, il quale non è interpretabile per quanto riguarda le abilità inibitorie del (omissis);

- il test delle Situazioni Sociali, seppur non interpretabile quantitativamente in quanto (omissis) non ha terminato il test, è indicativo di una prestazione a basso livello di credibilità.

- il test dei 15-item di Rey è indicativo di una franca simulazione della sintomatologia neuropsicologica.

Riassumendo, la valutazione neuropsicologica evidenzia prestazioni non spiegabili né sulla base di una eventuale psicopatologia né sulla base degli effetti della farmacoterapia assunta, risultando univocamente interpretabili come franca simulazione di deficit cognitivi.

Dalla valutazione psicopatologica emerge che:

- Il (omissis) lamenta sintomi compatibili con un disturbo dissociativo, come emerge dall'elevazione alla scala DES-II. Tale strumento, tuttavia, non contiene delle scale interne per controllare l'esagerazione o la simulazione dei sintomi.

- Il (omissis) lamenta sintomi compatibili con la diagnosi di disturbo borderline, narcisistico, passivo-aggressivo, bipolare e paranoide di personalità, come emerge dalla scala SCID-II. Tale strumento, tuttavia, come il precedente, non contiene delle scale interne per controllare l'esagerazione o la simulazione dei sintomi.

- Il (omissis) riporta sintomi compatibili con una grande quantità di patologie psichiatriche (ipocondria, depressione, deviazione psicopatica, paranoia, schizofrenia, etc.), come emerge dalla scala MMP-2. Tuttavia, tale protocollo è da ritenersi non valido, e pertanto la sintomatologia riferita è da ritenersi a bassa credibilità, a causa del profilo verosimilmente amplificato o simulato, come dimostrato dall'indice F-K (=22117) e corroborato dall'analisi degli items palesi e latenti.

- Il (omissis), al test SIMS specificatamente creato per rilevare la simulazione di psicopatologia, riporta ripetutamente (il SIMS è stato somministrato in due occasioni distinte e in due strutture indipendenti) un'alta frequenza di sintomi atipici e improbabili in pazienti con disturbi psicopatologici. I punteggi elevati ottenuti ai test SIMS (omissis) sono chiaramente indicativi di esagerazione o franca simulazione della psicopatologia.

- Il (omissis), al test PAI somministrato in operazioni peritali, descrive sintomi caratteristici di una grande quantità di patologie psichiatriche (es. ansia, disturbi ansia-correlati, depressione, mania, paranoia, schizofrenia, etc.). Tale profilo, tuttavia, è da considerarsi a bassa credibilità clinica, in quanto il (omissis) riporta molti sintomi bizzarri e improbabili (T=(omissis) Impressione negativa). Inoltre, il Malingering Index (indice di simulazione) indica chiaramente una simulazione (T=(omissis)) di psicopatologia.

Riassumendo i dati (omissis) convergono nell'indicare che i sintomi lamentati debbono considerarsi a bassa credibilità. Questa conclusione è supportata, in modo univoco, da una molteplicità di indicatori.

Dalla analisi dei polimorfismi genetici emerge che:

- il (omissis) presenta una vulnerabilità genetica di aumentato rischio (non di certezza deterministica) per maggiore impulsività e aggressività;

- nella vita del (omissis) non sono emersi episodi di discontrollo degli impulsi e aggressività né prima né dopo la commissione del fatto reato.

La fenomenica psicopatologica manifestata recentemente (a distanza di oltre quattro mesi dalla commissione del fatto-reato) ed emersa durante la detenzione (come nella relazione datata 9.10.2023 a firma del Dott. (omissis), è da considerarsi a bassa credibilità e potrebbe essere inquadrabile come (omissis). La sindrome di (omissis), chiamata anche psicosi carceraria o pseudodemenza isterica, è una sindrome psichica nella quale si verifica una marcata rappresentazione, più o meno volontaria, di sintomi

legati a patologie mentali. Tale sintomatologia tende a peggiorare quando il paziente è consapevole di essere osservato”.

I periti hanno quindi concluso:

“In risposta al quesito che ci è stato posto dalla Corte D’Assise, concludiamo quanto segue:

Non vi era nel periodo antecedente e coevo al reato alcun elemento di psicopatologia inquadrabile nosograficamente e tale da configurare una infermità di mente. Riteniamo che le molteplici ipotesi diagnostiche avanzate siano da una parte difficilmente conciliabili tra di loro e dall’altra non confortate, anzi, contraddette, dai dati raccolti.

Riteniamo che l’azione, durante il fatto reato, fosse sotto diretto controllo volontario da parte del (omissis) per i motivi di seguito descritti.

Riguardo alla capacità di intendere:

- il (omissis) era consapevole che il suo comportamento è una grave violazione alla morale naturale;
- (omissis) era consapevole delle conseguenze della sua azione (ovvero è consapevole che una martellata in testa può uccidere);
- (omissis) era consapevole al momento del fatto del valore anti-giuridico del suo gesto e delle conseguenze che ne derivavano.

Pertanto, anche ragionando per assurdo e ammettendo che il (omissis) avesse una non meglio specificata psicopatologia in atto al momento del reato (cosa che, ribadiamo, abbiamo già escluso nel paragrafo sulla considerazione dell’ipotesi alternativa), **il (omissis) presenta tutte le caratteristiche che ci portano a concludere per una piena capacità di intendere al momento della commissione del fatto reato.** In altre parole, anche se una qualche psicopatologia fosse stata presente, essa non si sarebbe qualificata come infermità di mente, e non avrebbe determinato una significativa riduzione o abolizione della capacità di intendere al momento della commissione del fatto.

Riguardo alla capacità di volere:

- (omissis) era in grado di trattenere l’impulso aggressivo, come dimostrato dal fatto che non ha aggredito la donna nell’immediato a mani nude, ma è andato a recuperare il martello precedentemente nascosto;
- (omissis) era in grado di fare altrimenti, come dimostrato dal fatto che, quando era fisicamente trattenuto dalle persone accorse a soccorrere la (omissis), si è calmato, “*sembrava più docile, più rilassato*”, ha chiesto alle persone che lo contenevano di potersi avvicinare alla vittima per controllare il suo stato di salute per poi inveire ancora sul suo corpo;
- il pieno controllo di (omissis) è dimostrato dalla frase detta durante la commissione del fatto-reato: “*non ce l’ho con voi, non vi faccio niente, mi puoi anche picchiare che non reagisco*”.

Pertanto, anche ragionando per assurdo e volendo considerare il reato commesso come reato d’impeto (cosa che tuttavia è da escludersi visti i comportamenti del (omissis) nei giorni, se non addirittura mesi, prima della commissione del fatto), **il (omissis) era pienamente in possesso della capacità di fare diversamente se solo lo avesse voluto.** In altre parole, anche se una qualche psicopatologia fosse stata presente, essa non si sarebbe qualificata come infermità di mente e non avrebbe determinato una riduzione o abolizione della capacità di volere al momento della commissione del fatto. Su questo punto vale la pena di ricordare che il (omissis) durante la detenzione mai ha dato prova di comportamenti incontrollati (se si esclude quanto rilevato il 22 settembre 2023, in occasione del programmato colloquio peritale).

Riassumendo, nei tempi antecedenti e coevi ai fatti reato (omissis) aveva pacificamente una piena e assoluta consapevolezza del disvalore sociale e antiggiuridico delle azioni a lui ascritte e delle conseguenze delle stesse sul piano giuridico, come si ricava *ictu oculi* dalla lettura degli scritti inviati ai suoi compagni.

L’esame del DNA, condiviso con tutti i Consulenti, è stato eseguito per comprendere se potessero essere presenti nel Periziando fattori genetici di aumentato rischio di discontrollo degli impulsi, messa in atto di condotte antisociali e rischio di sviluppo di psicopatologia. Dalle risultanze emerge che il (omissis). La presenza di suddetti polimorfismi non ha alcun effetto deterministico, vale a dire non implica necessariamente la comparsa di agiti di tal genere, ma rappresenta un fattore di aumentato rischio probabilistico. Pertanto, la sola presenza di suddetti fattori di rischio non può essere considerata elemento di per sé sufficiente a grandemente scemare la capacità di autodeterminarsi dell’individuo.

In conclusione, riteniamo che al momento della commissione del fatto reato, (omissis) non presentava alcuna condizione di infermità di mente tale da incidere in maniera significativa sulla sua capacità di intendere e/o di volere.

Avendo concluso per l’assenza di vizio di mente di (omissis), ci asteniamo dall’esprimerci sulla sua pericolosità sociale dal punto di vista psichiatrico”.

Si tratta valutazioni e conclusioni alle quali la Corte di Assise ritiene di aderire integralmente,

essendo fondate su un percorso motivazionale estremamente esauriente e rigoroso, sempre ispirato dal riferimento alla migliore scienza ed esperienza del settore di riferimento (il citato DSM 5 TR) e sempre correttamente calato sulle obiettive risultanze cliniche e sui concreti comportamenti manifestati dal periziando.

3.2. L'esame dei periti

All'udienza del 20.11.2023 sono stati esaminati i periti sui contenuti della relazione.

Le domande loro rivolte dalla difesa hanno affrontato due aree tematiche, l'una attinente al metodo, l'altra alle valutazioni di merito.

Quanto all'utilizzo delle informazioni anamnestiche acquisite nella prima fase della perizia (quella sulla capacità di stare in giudizio), i periti hanno chiarito che la storia di vita dell'imputato non cambia a seconda dell'oggetto del quesito, così come non mutano la criminogenesi, né la criminodinamica; pertanto, a fronte del rifiuto del (omissis) di ripercorrere quanto già affrontato durante il primo incarico peritale, i dati in tale sede assunti erano stati valutati dal collegio peritale e quindi patrimonio conoscitivo acquisito.

Quanto al fatto che per i colloqui erano state prefissate tre date, i periti hanno spiegato che la calendarizzazione era stata determinata *ad abundantiam*, convenendo con i CCTTPP che non sarebbero state usate tutte. Pertanto, dopo che il 22.9.2023, data prefissata per il primo colloquio, (omissis) manifestò la sua indisponibilità, non essendo più giunta loro notizia della disponibilità prestata dallo stesso a sottoporsi ai colloqui, sollecitata più volte dai periti, non si era proceduto ad ulteriori incontri.

I periti hanno ripercorso dettagliatamente (cfr. pagg. 10 e ss. trascrizione ud. 20.11.2023) quanto già ricostruito cronologicamente nel paragrafo "Svolgimento operazioni peritali" della relazione, al fine di rispondere alla domanda posta dalla difesa circa il mancato completamento di parti della perizia, in particolare della **risonanza magnetica strutturale**. Il collegio peritale ha ribadito che, all'esito di quanto avvenuto il 22 settembre, fu cancellato concordemente l'incontro del 26 settembre, ma furono mantenute invariate le successive date del 9 ottobre per l'esame di risonanza magnetica cerebrale e del 10 ottobre per il colloquio peritale, "*In attesa di verificare la sussistenza o meno della disponibilità dell'imputato al proseguo delle operazioni peritali*" (pag. 14 perizia). Nel mentre si decise di attendere e di non fissare nell'immediatezza la data per l'eventuale prosecuzione della valutazione testistica.

Si giunse così alla data del 29 settembre, in cui i periti ricevettero via e-mail una comunicazione della CTP della difesa, dott.ssa (omissis), del seguente tenore: (omissis).

Preso atto, i periti in data 4 ottobre 2023 convocarono una riunione telematica (cfr. il verbale è prodotto come all. 3 alla perizia) per una condivisa decisione sul prosieguo delle operazioni peritali, durante la quale i CCTTPP della difesa, per il tramite del dott. (omissis), chiarivano la ragione del rifiuto del periziando, consistente nell'idea che (omissis) stesse pilotando il collegio peritale, aggiungendo che non vi era necessità di ulteriori esami. I periti della Corte, tuttavia, sottolinearono come in quel momento, non essendo emerse nuove evidenze, fosse difficile pensare all'inutilità degli esami unanimemente ritenuti utili da tutti il 31.08.2023 e, quanto alla problematica di una possibile disregolazione comportamentale del periziando, evidenziarono che sarebbe stata cura del collegio interfacciarsi con il dirigente medico della casa circondariale e con la prof.ssa (omissis) prima di procedere all'esame di RMN.

Il verbale della riunione si concludeva dando atto che i consulenti di parte, (omissis) erano

favorevoli alla prosecuzione di ulteriori indagini peritali, mentre i consulenti della difesa, del P.M. ed altri delle parti civili si dissero contrari. All'esito della riunione "i periti ringraziano i colleghi per la proficua disamina e discussione che è di indubbio ausilio per le decisioni da assumere ...".

I periti, espressamente interrogati sulla richiesta di informazioni da parte loro circa la fattibilità del trasferimento per effettuare l'esame RMN, inviata al carcere, hanno ribadito che non riceverono risposte, se non la cartella clinica dell'imputato, dalla quale non emergeva alcuna manifestazione di discontrollo, fatto salvo l'episodio del 22 settembre già illustrato. Pertanto, l'esame della RMN fissato per il 9.10.2023, per i periti doveva ritenersi confermato, non essendo giunto alcun rifiuto del (omissis), se non nella medesima data, quando, preso atto che lo stesso non si era presentato e chieste delucidazioni al personale della Casa Circondariale, fu inviata loro una parte della cartella clinica del detenuto. In particolare, dall'estratto avente data 5.10.2023, si venne a conoscenza che l'imputato, in sede di richiesta di acconsentire a sottoporsi presso l'ospedale di Verona all'esame della RM encefalica, (omissis).

In conclusione, i periti hanno ribadito che la RMN non fu eseguita per il sopravvenuto rifiuto dell'imputato, reso noto solo dopo che l'esame era già stato prenotato e i medici erano in attesa di eseguirlo e che la nota depositata in udienza dalla difesa non era mai stata loro comunicata.

Per completezza, il difensore ha depositato all'udienza la dichiarazione rilasciata dal (omissis) il 9.10.2023 di non volersi recare presso l'ospedale di Verona, assumendo che era stato il suo avvocato a riferirgli, forse equivocando, che le operazioni peritali erano sospese, desumendolo dal verbale della riunione del 04.10.2023. In realtà, si tratta di una illustrazione un po' distorta degli accadimenti, un'idea diversa, posto che l'imputato non si recò a espletare l'esame non per ciò che gli aveva detto il difensore, ma perché convinto che si trattasse di un complotto ordito dalla (omissis) contro di lui. Né, come si è evidenziato, nel predetto verbale i periti – gli unici che avrebbero avuto la potestà per farlo – avevano sospeso le operazioni ma anzi, avevano manifestato con chiarezza la volontà di proseguirle anche con la risonanza.

In definitiva, l'imputato si è sottratto volontariamente all'esame, non essendo state sospese le operazioni peritali durante l'incontro del 4.10.2023.

I periti hanno poi trattato uno dei temi fondamentali della loro relazione peritale, ovvero la circostanza che le prime manifestazioni ritenute di rilievo sotto il profilo psicotico si erano presentate soltanto **a partire da metà del mese di gennaio 2023.**

Il difensore ha domandato loro di soffermarsi su quanto emerge dai referti stilati, all'esito di visite di controllo, dallo psichiatra del carcere dott. (omissis) in data 25.10.2022 e 16.11.2022, trattandosi secondo il difensore di episodi significativi. I periti hanno osservato che in tali sedi non erano stati riscontrati episodi psicotici, non trattandosi di elementi rilevanti sotto tale aspetto; hanno spiegato che la "diatesi ciclotimica", indica semplicemente una fluttuazione del tono dell'umore in senso depressivo di non marcata gravità, tale da non essere ascrivibile ad un episodio depressivo.

Il difensore ha chiesto contezza di un passaggio della perizia in cui si faceva riferimento ad un racconto di (omissis) sulle voci del padre che interiormente sentiva, voci che lo stimolavano a comportarsi in un determinato modo nell'ambito calcistico (cfr. pag. 60 perizia). I periti hanno osservato che tali "voci" a cui aveva fatto riferimento la difesa, così come le voci riferite dal (omissis) durante l'incontro del 12 giugno 2023, erano da ricondurre a pensieri anancastici, ossessivi, cantilene rientranti tutti nella stessa fenomenologia, aventi le medesime caratteristiche; infatti, esse non erano

voci provenienti dal padre di aspetto psicotico, ma pensieri, “voci interne”¹⁵.

Quanto alla ricostruzione dell'evento omicidiario da parte del periziando, secondo i periti il ricordo che (omissis) conserva dello svolgimento dei fatti è molto chiaro, *“cosa molto importante questa, ed è anche aderente a quello che è accaduto, con qualche differenza che può avere anche una valenza come dire diciamo così strategia difensiva sua”*.

Quanto alla piena capacità di controllare le proprie azioni da parte dell'imputato, secondo i periti essa è provata anche dal **c.d. test del poliziotto**, che nel caso di specie era di fatto presente, potendo identificarsi con i tre vicini di casa sopraggiunti in soccorso alla donna. Il prof. (omissis) ha ben chiarito che tale test segue logicamente all'aver stabilito se esista o meno l'infermità di mente, che è il primo step; subito dopo ci si chiede se l'infermità di mente sia tale da impedire la capacità di controllarsi. Ebbene, ha spiegato il perito che il test psicolegale c.d. del poliziotto è un ragionamento controfattuale in base al quale si valuta cosa sarebbe successo nella circostanza in cui, durante la perpetrazione del crimine, fosse stato presente un *“controllore”*, se l'agente lo avrebbe egualmente commesso. La risposta non lascia adito a dubbi. Il soggetto incapace di volere non si ferma, seppur in presenza di un terzo soggetto che inibisce l'azione. Nel caso in esame, a parere dei periti, (omissis) *“di fatto è riuscito a dimostrare con questa specie di poliziotto, un civile, di essere in grado di controllarsi, tanto è vero che si è calmato e ha diciamo fatto abbassare la guardia al soccorritore e poi ha ... colpito ancora la donna”* - ... *“è la prova che è un'azione volontaria”*; egli *“è stato in grado di controllarsi, si è tranquillizzato per ottenere uno scopo diverso, che è quello di aggredire con calma, ripetutamente, ma si è controllato, quindi lui aveva il tasso di controllabilità”*.

Nella stessa udienza sono stati sentiti i CCTTPP della difesa (omissis) e (omissis), i quali hanno ribadito quanto già più diffusamente illustrato nelle osservazioni scritte alla perizia.

Le osservazioni e le critiche possono così essere sintetizzate:

- a) durante le operazioni peritali non era stato adeguatamente espletato un processo di osservazione, né si era tenuto conto delle opinioni degli specialisti che l'avevano attuato;
- b) (omissis) presentava un quadro clinico di stampo psicotico molto complesso e grave;
- c) gli specialisti della struttura di Piacenza avevano delineato un quadro psicopatologico ben rappresentativo delle condizioni di (omissis) e andavano ascoltati in aula;
- d) il setting delle operazioni peritali era inadeguato;
- e) il criterio *ex juvantibus* costituiva dimostrazione della presenza di una psicopatologia;
- f) la terapia antipsicotica si era dimostrata efficace e, se fosse stata intrapresa prima del reato, questo non si sarebbe verificato;
- g) i racconti di (omissis) relativi alla compulsione masturbatoria e all'idea che la vittima fosse ancora viva screditavano l'ipotesi della simulazione e avvaloravano quella sul vizio di mente;
- h) la perizia aveva avuto un effetto iatrogeno negativo su (omissis) e sulla sua condotta;
- i) l'analisi del DNA risultava inutile alla luce di una diagnosi così grossolana;
- l) i periti avevano omesso di considerare la diagnosi della nonna materna, che era affetta da disturbi psichici;
- m) la componente anancastica nel quadro psicologico del periziando avvalorava la presenza di un

¹⁵ Al riguardo il dott. (omissis) ha spiegato: *“Perché queste appunto non erano voci, sono un pensiero interiore che abbiamo tutti in condizioni fisiologiche, che diventa più esasperato se vuole in alcuni casi, che non aveva alcuna valenza in termini psicotici e quindi non poteva essere indagato come elemento di sintomo psicotico, possibilmente presente, che non aveva le caratteristiche, cioè (omissis)”*.

disturbo di personalità;

n) di fronte alla gravità dei disturbi di personalità rilevati, era mancato un appropriato approfondimento sul tema in sede peritale;

o) era emersa la presenza di manifestazioni psicotiche acute antecedenti al reato;

p) la cronicità dei sintomi confortava la diagnosi di schizofrenia;

r) era ben possibile che, al momento dell'interrogatorio, (omissis) non avesse ancora manifestato elementi psicotici.

All'udienza del **4.12.2023** il collegio peritale ha preso posizione su dette osservazioni critiche.

Quanto ai dati anamnestici i periti hanno ribadito che il setting peritale era stato lo stesso rispetto alla parte della perizia relativa alla capacità di stare in giudizio, non essendo stata apportata alcuna modifica. Nel corso di tale primo incarico nessuno aveva ritenuto di obiettare alcunché e, ad ogni modo, il periziando si era trovato perfettamente a proprio agio. Le tematiche affrontate durante la prima parte della perizia erano tutte finalizzate ad esplicitare l'incarico ricevuto, indi anche quelle calcistiche avevano lo scopo non solo di porre a proprio agio il periziando, ma anche di sondare la sua capacità di memoria a lungo termine risultata integra (mondiali di calcio del 1982), nonché la sua capacità emotiva, risultata piena e adeguata. Gli ulteriori temi toccati atenevano alla storia di vita del periziando, alla criminogenesi e alla criminodinamica, tematiche che erano state talmente approfondite in quella sede da indurre alcuni consulenti di parte a sostenere che si stesse andando *ultra petita*, anche se in realtà per i periti si trattava di aspetti essenziali alla comprensione della capacità di stare in giudizio.

In merito al richiesto completamento degli esami, i periti, ribadendo la ricostruzione fatta durante l'udienza del 20.11.2023, hanno sottolineato che, non avendo ricevuto diverse informazioni dalla difesa e dai consulenti della stessa, avevano proceduto con gli esami per i quali (omissis) aveva prestato il consenso, secondo la scansione temporale precalendarizzata.

Quanto agli esiti della perizia, il difensore si è soffermato sulla nota redatta dal prof. (omissis) in data 16.2.2023 a corredo della richiesta di trasferimento al R.O.P. di Piacenza per gli accertamenti ex art. 112 ord. penitenziario. Il dott. (omissis) si è limitato ad osservare che la nota riassume ed esprime esattamente ciò che i periti avevano sostenuto, evidentemente non attribuendole la capacità di dimostrare la sussistenza di sintomi psicotici in capo all'imputato.

Quanto alla nota del 15 marzo 2023 a firma della dott.ssa (omissis) presso il R.O.P. di Piacenza (ove si legge in un passaggio, *omissis*), il prof. (omissis) ha osservato che essa faceva riferimento a qualcosa che non si era ancora manifestato del tutto ("si delinea") e che per giunta avveniva il 15.3.2023, cioè **a distanza di 7-8 mesi dal fatto-reato**; che, inoltre, la nota era stata redatta prima di conoscere i risultati del test SIMS, che pervennero il 16.3.2023, quindi senza sapere che il giorno dopo ci sarebbe stato un parere di segno contrario.

I periti si sono poi soffermati approfonditamente sulla manifesta **contraddittorietà tra le diverse diagnosi** prospettate dai consulenti della difesa e sulla mancata loro aderenza ai dati obiettivi rilevati, come anche sulla constatazione che eventuali sintomi psicotici ravvisati dai consulenti della difesa fossero comunque emersi diversi mesi dopo la commissione del fatto-reato.

I periti hanno in particolare osservato (pagg. 9 e ss., trascrizione ud. 4.12.2023):

"Prendiamo la prima diagnosi posta che è quella che troviamo nel parere *pro veritate* sulla condizione psicofisica del signor (omissis), redatta dal professor (omissis) in data 6 aprile 2023 quindi prima di qualsiasi esame peritale. (omissis) Il quadro schizoide per definizione, per definizione intendo per definizione clinica, è un quadro che è caratterizzato e leggerei direttamente la definizione così è chiara anche ai non tecnici. "I pazienti con disturbo schizoide di personalità sembrano non avere alcun desiderio di relazioni strette con

altre persone, inclusi i parenti, non hanno amici stretti o confidenti fatta eccezione a volte per un parente di primo grado, raramente hanno frequentazioni e spesso non si sposano, essi preferiscono essere soli scegliendo attività e hobby che non richiedono l'interazione con gli altri, per esempio giochi e computer", son quelli che stanno tutto il giorno a fare... "Le attività sessuali con altri è di poco se c'è interesse. Sembrano anche provare meno piacere da esperienze sensoriali e fisiche. Questi pazienti non sembrano essere disturbati da ciò che gli altri pensano di loro, se buono o cattivo. Poiché non si accorgono di normali indizi di interazione sociale possono sembrare socialmente inetti, in disparte, egocentrici, raramente reagiscono per esempio sorridendo o annuendo o mostrano emozioni in situazioni sociali. Hanno difficoltà ad esprimere la rabbia anche quando sono provocati. Non reagiscono in modo adeguato ad importanti eventi della vita e possono sembrare passivi in risposta a cambiamenti delle situazioni, come risultato essi possono sembrare non avere orientamento nella loro vita". Questa è la descrizione del disturbo schizoide di personalità ... contenuta nel DSM ... sì, questo l'ho preso da un testo, i criteri sono quelli del DSM-5. Quindi per essere chiari, un paziente, una persona affetta da disturbo schizoide non gioca a calcio, non si mette in mostra, non chiede di andare a (omissis), si fa ammazzare piuttosto che andare a (omissis), questo è il concetto quindi in maniera stridente, come dire, contraddice la diagnosi, **la vita del (omissis) contraddice questo**. Dopodiché tutte le diagnosi prospettate non coincidono, non trovano riscontro con i dati di realtà. ... Le varie altre diagnosi anche queste sono in contraddizione o in contraddizione coi dati di realtà, ad esempio disturbo delirante cronico... per definizione non ha allucinazioni visive, non ha allucinazioni uditive che sono quelle che invece si sostengono per dire che c'è un disturbo schizofreniforme ... abbiamo fatto una dettagliata disamina delle diagnosi proposte nel tempo e del perché queste diagnosi non trovano riscontro ... basandoci sull'analisi dei dati. Soprattutto ribadiamo la questione che nulla di tutto quello che oggi viene, come dire, rappresentato o sostenuto era presente al momento dei fatti, nel periodo antecedente ai fatti e nel periodo successivo ai fatti stessi, cioè i primi sintomi presunti **sintomi di carattere psicotico ... , non sono presenti prima, non sono presenti subito dopo, non sono presenti per mesi successivi ai fatti. Questo è molto importante** perché la discussione si è spostata molto nella seconda parte sul fatto che noi non avremmo tenuto in conto un'ipotesi alternativa all'ipotesi formulata della simulazione, è stato ricordato il metodo popperiano, in realtà noi è esattamente quello che abbiamo fatto, cioè abbiamo verificato le risultanze cliniche cioè quello che è riportato in clinica e valutato alla luce dei riscontri presenti in atti, dei riscontri emersi dai colloqui precedenti, dai riscontri emersi da tutto ciò che è documentato compresi anche gli interrogatori che (omissis) aveva sostenuto, la corrispondenza o meno di un'ipotesi e l'altra....".

I periti si sono soffermati sul trattamento farmacologico che era stato somministrato a (omissis) nel corso del tempo. Inizialmente, gli era stato somministrato (omissis)

Dunque, secondo i periti, detto ultimo trattamento farmacologico era stato dettato dall'esigenza di intervenire su tali aspetti, piuttosto che su aspetti psicotici, a loro parere inesistenti.

Il collegio peritale ha poi evidenziato le contraddizioni in cui erano incorsi i CCTTPP della difesa, i quali avevano sostenuto che gli psichiatri del R.O.P. avevano bene inquadrato e curato (omissis) per poi affermare subito dopo che gli stessi (omissis) somministrati costituivano un presupposto per il risarcimento del danno cagionato allo stesso, e poi infine tornare a dire che (omissis) non aveva prodotto alcun effetto, perché inutile per la forma di (omissis) attribuita a (omissis). I periti hanno osservato come il pensiero dei consulenti sia palesemente contraddittorio a fronte dell'affermazione, da un lato, dell'inutilità e poi della dannosità della terapia, e dall'altro dell'ulteriore considerazione che, se (omissis) fosse stato curato prima del fatto, non avrebbe commesso il delitto. Hanno ricordato, altresì, che l'episodio riferito dal dott. (omissis) nel quale l'imputato si era arrabbiato molto alla domanda se fosse "matto", costituiva un fatto anteriore alla perizia e per giunta nemmeno documentato e, anzi, era smentito dalla realtà, nel senso che (omissis) in più occasioni aveva chiesto aiuto per le proprie condizioni di salute attraverso la somministrazione di una terapia farmacologica, con ciò denotando una piena consapevolezza del proprio stato di salute, ciò che si pone in netto contrasto con l'affermazione suddetta (si richiama la perizia a pagg. 18 e segg.).

I periti hanno poi precisato che, in realtà, a (omissis) ("*e ciò non lo sapeva neppure il professor (omissis)*") era stata modificata la terapia con la somministrazione di (omissis), farmaco che, invece,

agisce sulla componente anancastica. Dunque, se si volesse attribuire peso nella diagnosi al trattamento farmacologico assunto, la modifica intervenuta parrebbe far propendere per l'insussistenza di una psicopatologia. Per vero, il prof. (omissis) ha chiarito che una diagnosi non può fondarsi sulla mera assunzione di un determinato farmaco, dovendo passare attraverso un'indagine multifattoriale (elementi clinici, criminogenesi, criminodinamica, ecc.).

I dati oggettivi emersi, dunque, hanno indotto i periti a concludere per l'assenza di manifestazioni psicotiche. Come osservato in modo efficace dal prof. (omissis), **lo psicotico non chiederebbe mai la somministrazione di farmaci, come ha fatto invece (omissis), non avendo alcuna consapevolezza del proprio stato; il Professore ha spiegato che le ossessioni di cui parlava l'imputato erano nel senso di un'idea fissa, di una rimuginazione, ove la stessa attività di autoerotismo compulsiva non aveva nulla di psicotico.** Secondo il perito, premesso che tale attività autoerotica difettava di prova ed appariva addirittura in contrasto con le condizioni di salute di (omissis), in ogni caso, quand'anche verosimile, non costituiva affatto un profilo di natura psicotica, ma una sorta di riproposizione, dopo la morte della compagna, dello stesso controllo ossessivo che aveva verso la donna in vita (cfr. pag. 15-16, trascrizione), che pure non aveva carattere psicotico.

Alla domanda del difensore circa i criteri per definire la gravità di un disturbo di personalità, il prof. (omissis) ha riferito che, secondo l'inquadramento del DSM 5, il criterio fondamentale è dato dal livello di disadattamento psicosociale al momento del fatto. Ha osservato che nel caso concreto il livello di adattamento di (omissis) era molto elevato, posto che egli praticava un'attività sportiva in modo entusiastico, tanto che, nonostante i dolori, derivanti da una patologia che aveva avuto, non gli avevano impedito di perseverare nel raggiungimento dell'obiettivo, con una reazione dunque che delineava una forte capacità di autocontrollo.

Sui test somministrati si è soffermato il prof. (omissis). il quale, dopo avere ribadito che essi sono stati messi a punto proprio per sondare la credibilità del paziente, ha osservato quanto all'esito:

“Come ho già accennato l'altra volta, la valutazione della credibilità del sintomo è necessaria perché i sintomi sono fondamentalmente producibili intenzionalmente. ... Ovviamente siccome in ambito penale, giudiziario esiste un incentivo di varia natura a diciamo così calcare la mano, i ricercatori hanno messo a punto questi sistemi per identificare questo aspetto. Ci sono dei **test specifici** che sono stati fatti sia a Piacenza che da noi e si chiamano **SIMS**, come ho già detto l'altra volta si basano sulla rilevazione di sintomi o impossibili oppure estremamente rari nella popolazione patologica, impossibili vuol dire per esempio uno degli item è l'anestesia a guanto, se uno dice sì che ho perso la sensibilità della mano come se fosse un guanto sta dicendoci qualcosa che è anatomicamente impossibile perché io posso perdere la sensibilità di questo dito, posso perdere quella del pollice però non posso perdere di tutta la mano contemporaneamente per questioni anatomiche che non vado qui a dettagliare. Quindi diciamo è una specie... Questo test è in realtà una specie di elenco di sintomi molto rari. Quando uno tiene un **punteggio abnorme** a questo test cosa vuol dire? **Vuol dire che descrive sé stesso come portatore di una quantità di sintomi incredibili di ogni aspetto, cosa che abbiamo trovato conferma anche al test PAI che è un test che serve a misurare la psicopatologia e che mette in evidenza esattamente questa abnormità a largo spettro, disturbi di varia natura**, cosa che ovviamente non si osserva nella realtà clinica. Quindi dal punto di vista pratico io direi che i test che **sono stati fatti a Piacenza sono stati replicati da noi**, confermano, **vanno sulla stessa linea della bassa credibilità dei sintomi**. Una questione che potrebbe essere sollevata è ma allora come mai a Piacenza hanno disposto questi test e poi non ne hanno tenuto conto nella valutazione? Questa è una cosa sulla quale non riusciamo a dare spiegazione ovviamente tenuto conto che però il punto di partenza è che la valutazione clinica non permette di identificare il livello di credibilità del sintomo quindi quando c'è questo dilemma la priorità dal punto di vista tecnico scientifico deve essere data al test ... senza entrare in dettaglio quindi i test sia psicopatologici che quelli cognitivi vanno tutti nella medesima direzione cioè quella di una **sintomatologia a largo spettro, a bassa credibilità**”.

Quanto all'intenzionalità della simulazione da parte del periziando i periti hanno osservato che

dal punto di vista tecnico scientifico si potevano avanzare ipotesi diverse, potendo trattarsi sia di una mera accentuazione dei sintomi, sia di una deliberata simulazione. Al riguardo, hanno ritenuto possibile che (omissis) potesse avere riportato, ma pur sempre in epoca successiva al fatto, **la sindrome di (omissis)**¹⁶ e che potesse avere enfatizzato i sintomi proprio in ragione di tale patologia.

Il prof. (omissis) ha osservato che è preferibile parlare di “*sintomi a bassa credibilità*” e non di simulazione, perché storicamente quest’ultimo termine richiama la deliberata intenzionale pianificazione del sintomo, mentre il primo termine è neutro.

Le ulteriori censure mosse dalla difesa e dai CCTTPP alle risultanze dei test appaiono destituite di fondamento.

In linea generale, i test neuropsicologici sono stati ritenuti dalla difesa inadeguati, perché caratterizzati da una logica verificazionista; inoltre, non sarebbero state tenute in considerazione le ipotesi alternative; vi sarebbero scale che confermerebbero il contrario di ciò che hanno ritenuto i periti (cfr. pag. 3, osservazioni CTP; pag. 56 trascrizione ud. 20.11.2023).

I periti hanno smentito di avere utilizzato una logica verificazionista.

Hanno poi osservato che alcune delle ipotesi alternative formulate dai consulenti della difesa contengono errori. Ad es. la dott.ssa (omissis) ha sostenuto che nell’MMPI2 c’è una specifica scala per individuare la menzogna, la scala L; siccome (omissis) ha un punteggio normale nella scala L, ciò significherebbe che non mente. In realtà, nel manuale dell’esame si trova scritto che la scala L s’innalza quando una persona mente, descrivendosi come eccessivamente virtuosa; dunque, la scala L individua la dissimulazione, non la simulazione di malattia. Ancora, come ipotesi alternativa del basso punteggio alla scala NIM del test PAI, la dott.ssa (omissis) ha osservato nella CTP che ciò potrebbe essere dovuto ad un basso *insight*, ovvero grado di consapevolezza della malattia; ma ciò stride sia con i profili clinici del (omissis) che, come è emerso anche durante l’udienza, è ben consapevole dei suoi problemi e dice di voler essere aiutato, ma anche con il manuale del PAI, il quale indica chiaramente che un punteggio alto nella scala NIM che potrebbe significare basso *insight*, mentre (omissis) ha un punteggio basso¹⁷.

Per molte scale dei test, inoltre, i CCTTPP non hanno fornito ipotesi alternative, perché di fatto non ve ne sono (ad es., per il SIMS, test appositamente creato per rilevare la simulazione; per la scala MAL del PAI, scala appositamente creata per rilevare la simulazione; per la scala Fp del MMPI-2; tutte scale elevate nel (omissis)).

Quanto all’asserita miscelazione dei test (cfr. la domanda rivolta dal difensore dell’imputato alla CT di parte (omissis), trascrizione ud. 20.11.2023, pag. 57), i periti hanno smentito tale assunto, osservando come i test somministrati al (omissis) in ambiente extraperitale (carcerario) non siano affatto stati utilizzati in via suppletiva per integrare i test non completati dall’imputato in sede di perizia. In realtà, è avvenuto che il test MMPI eseguito con la perizia è restato incompleto per i motivi già sopra indicati e pertanto non è stato utilizzato; per contro, è stato utilizzato il test MMPI eseguito in clinica, non essendovi alcun motivo per non farlo.

¹⁶Cfr. anche la relazione peritale. Si tratta di una sindrome di (omissis). Questi sintomi sono frequenti soprattutto in ambito carcerario.

¹⁷ Pag. 77 del manuale: la scala L indica la dissimulazione (quadro eccessivamente virtuoso, alto valore morale). Pag. 159 del manuale: PIM elevato vuol dire che non ha insight ((omissis) PIM basso). Pag. 27 del manuale: “I soggetti istruiti a simulare gravi disturbi mentali ottengono tipicamente un punteggio NIM medio di 110T” (omissis). Pag. 156 del manuale: la NIM ha efficacia maggiore nell’individuazione di simulazione dei disturbi psichiatrici mentali più severi. Pag. 154 del manuale: cut off 84T per distinguere un simulatore da chi ha una psicopatologia grave (omissis).

Il difensore dell'imputato si è spinto ad affermare che non potrebbero essere utilizzati i test fatti precedentemente alla perizia, perché avrebbero un valore diverso (pag. 56); sempre secondo il difensore, i periti avrebbero dovuto fondare le proprie valutazioni solo su quanto sviluppato in sede di perizia, senza attingere all'opera di terzi (cfr. pag. 2 trascrizione ud. 20.11.2023).

Su tali premesse, ha insistito nel chiedere un'integrazione dei test da parte dei periti.

Si tratta di affermazioni prive di qualsivoglia fondamento scientifico.

Come ha osservato il prof. (omissis) all'udienza del 4.12.2023, i test sono strumenti oggettivi, standardizzati e realizzati da un operatore professionale ed indipendente; dunque, quanto osservato dal difensore equivale a sostenere ad esempio che gli esami del sangue eseguiti in clinica non si possono usare perché hanno un valore diverso rispetto ad altri analoghi esami.

D'altra parte, proprio perché i test clinici vennero eseguiti in un contesto, quello carcerario, ove (omissis) non aveva alcun motivo di mettere in atto un atteggiamento oppositivo, allora essi dovrebbero considerarsi ancora più genuini e veritieri di altri.

Vi è poi nella tesi della difesa una **stridente contraddittorietà**, bene evidenziata dal perito, posto che, mentre secondo la stessa le osservazioni cliniche effettuate presso il R.O.P. avrebbero un'indiscutibile validità, per contro i test somministrati dalla stessa struttura carceraria non sarebbero da considerare, pure facendo parte anch'essi della stessa cartella clinica. In altre parole, la difesa vorrebbe praticare una selezione degli elementi di cui si compone la cartella clinica, utilizzando soltanto le parti che le sono favorevoli¹⁸.

Si noti poi (cfr. verbale operazioni peritali del 9.6.2023) che fu la stessa CTP dott.ssa (omissis) ad affermare che non doveva essere rifatto il test MMPI, perché era già disponibile e non aveva senso farne un altro così ravvicinato nel tempo; nella stessa sede, inoltre, i consulenti della difesa non si opposero all'acquisizione dei test effettuati in precedenza.

Ancora una volta si evidenzia come l'opinione espressa dal difensore dell'imputato sia in contrasto con la linea seguita dai suoi stessi consulenti.

Secondo i CCTTPP della difesa, i risultati dei test sarebbero stati inficiati da un'estrema diffidenza del periziando (dott. (omissis), pag. 58) o addirittura da un suo atteggiamento oppositivo e provocatorio (dott. (omissis), pag. 59) e per tale motivo il difensore ha chiesto l'integrazione dei test.

Si osservi come nel verbale delle operazioni del 4.10.2023 fosse stato proprio il CTP dott. (omissis) a manifestarsi sfavorevole a continuare la somministrazione dei test, e ciò valga ad evidenziare la contraddittorietà tra le opinioni manifestate dai CCTTPP.

In realtà, quanto sostenuto dai consulenti della difesa prova troppo.

Infatti, affermare che i test sono stati influenzati dalla diffidenza o dall'atteggiamento oppositivo, significa ammettere sostanzialmente che i risultati degli stessi sono falsati, cioè sono frutto di una simulazione del periziando, consapevole o inconsapevole, non avendo alcun senso sottoporre di

¹⁸ Sul tema il prof. (omissis) ha osservato: "Non capisco però perché si contestino i test che sono stati fatti in quell'epoca cioè quindi nell'epoca al di fuori della perizia, nell'epoca che precede la perizia, dicendo che era un setting diverso e che sono stati fatti fuori dalla perizia, mentre si valorizzano in maniera, come dire, nettamente contraddittoria, quindi i test non valgono quelli raccolti prima perché sono stati fatti fuori dalla perizia e il setting è diverso però conta quello che hanno visto i clinici proprio perché il setting era diverso. E allora sempre usando una logica popperiana o anche di rasoio di Occam questa cosa è inconciliabile; quindi, in altre parole ciò che mi torna bene va bene perché è stato fatto prima e quindi va bene, ciò che non mi torna bene non va bene perché è stato fatto prima e andava fatto dopo, o l'uno o l'altro".

nuovo l'imputato ai test.

E, d'altra parte, se come afferma il difensore, l'atteggiamento oppositivo del periziando ha natura involontaria, allora non avrebbe nemmeno senso continuare la valutazione, perché i risultati dei test sarebbero ancora falsati da tale atteggiamento incontrollabile. Anzi, il fatto stesso di affermare che, se nuovamente sottoposto ai test, (omissis) avrebbe mutato atteggiamento e da ciò sarebbero conseguiti risultati diversi, non fa che evidenziare una sorta di comportamento assunto a comando da parte dell'imputato, che lascia sussistere più di un dubbio sulla sua genuina partecipazione ai test.

In definitiva, un vero e proprio corto circuito logico quello innestato dalla difesa e dai suoi consulenti, che tradisce, da un lato, più di un'incertezza su alcuni dei temi specialistici trattati, e, dall'altro, la carenza di valide argomentazioni per contrastare l'esito della perizia.

Ulteriori critiche sono state avanzate dai consulenti della difesa in ordine alla Grandezza dell'effetto Multimetodo.

Appare sufficiente osservare al riguardo che tutte le scale di simulazione dei test hanno avuto punteggi molto elevati, quindi con grandezza dell'effetto molto marcata. Per esemplificare, $F-K > 6$ indica simulazione, e (omissis) ha totalizzato (omissis), che costituisce un'enormità. Nella scala NIM del PAI, 84T è il punteggio che permette di discriminare il simulatore da chi ha una psicopatologia genuina; l'imputato ha ottenuto (omissis), ancora un risultato elevatissimo. Si osservi che il Manuale del test PAI così si esprime sulla scala NIM a pag. 27: *"I soggetti istruiti a simulare gravi disturbi mentali ottengono tipicamente un punteggio NIM medio di 110T"*, (omissis).

In conclusione, i test sono stati eseguiti ed interpretati correttamente e le loro risultanze complessive appaiono andare in un'unica direzione, quella della "franca esagerazione" degli effetti o addirittura della "simulazione" da parte dell'imputato.

Infine, il difensore ha contestato ai periti di non avere tenuto in debito conto la familiarità di (omissis) con la malattia psichica, posto che dai dati anamnestici (cfr. pagg. 58-59 perizia) (omissis).

I periti hanno osservato come non vi sia alcun tipo di relazione tra tali sindromi depressive e le patologie attribuite al (omissis).

Infatti, nella perizia si dà atto (omissis)

Ad ogni modo, la diagnosi di disturbo psichico di un soggetto non può essere fatta basandosi sul dato della patologia del familiare, ma sullo stato di salute mentale dell'individuo.

E, d'altra parte, non vi è alcuna relazione tra il profilo della familiarità e quello invece dell'analisi genetica, che è disposto ad altri e diversi fini.

3.3. Considerazioni conclusive

Si è visto sopra come l'imputato non si sia sottoposto al colloquio peritale, fissato per il giorno 22.9.2023, dando luogo ad un'invettiva contro i periti, definiti "complottoisti", con un atteggiamento in netta controtendenza rispetto al passato, posto che nella prima fase dell'incarico, relativa alla capacità di partecipare al processo, si era mostrato estremamente collaborativo con i periti.

Tale repentino mutamento di atteggiamento si è verificato a partire dal mese di settembre 2023, dovendo poi osservarsi come lo stato di discontrollo evidenziato in quella sede sia restato un fenomeno isolato, posto che né di fronte ai periti, né in altre occasioni all'interno del carcere, si sono verificati ulteriori episodi. La stessa platealità del gesto induce ad acuire il dubbio che ci si trovi di fronte ad un contegno deliberatamente simulato.

Il difensore dell'imputato ha comunque osservato che l'incarico peritale non poteva reputarsi completo, posto che il colloquio costituisce una parte essenziale dello stesso.

All'udienza del 4.12.2023 l'imputato ha dichiarato espressamente di essere disposto a sottoporsi sia al colloquio con i periti, sia all'esame della risonanza magnetica: *"Purtroppo ho capito che comunque ... Ho capito di essere malato, che non sto bene ma da solo non ce la faccio, ho bisogno del vostro aiuto ed è anche questo il motivo per il quale noi avevamo chiesto di poter andare alla REMS perché mi possono curare"*. Contegno quest'ultimo del tutto incongruente, se si considera che il colloquio era stato disertato dall'imputato in ragione di uno stato di agitazione psicomotorio, che in seguito pare essere stato improvvisamente risolto, non si sa sulla base di quale sopravvenienza.

Ma se oggi l'imputato ha capito che deve collaborare, non poteva farlo prima, quando gli era stato richiesto? Che cosa è cambiato da allora?

Va ricordato che secondo la giurisprudenza, *"In tema di perizia psichiatrica, nel caso in cui l'imputato si renda irreperibile per il colloquio, il perito non ha l'obbligo di ricercarlo e può trarre "aliunde" elementi di valutazione, sussistendo a carico del periziando un obbligo di diligente collaborazione la cui elusione non può pregiudicare l'indagine tecnica"* (Cass., Sez. 2, 27/06/2018, n. 39950).

Nel caso di specie, l'imputato non si è reso irreperibile, ma ha comunque rifiutato di sottoporsi al colloquio, venendo meno al proprio obbligo di collaborazione; né i periti hanno dovuto fare ricorso ad elementi estranei al processo, avendo già tutto ciò che a loro occorreva.

Infatti, come correttamente osservato dagli stessi, erano già stati in precedenza effettuati colloqui della durata di diverse ore con il periziando, quando era in corso l'espletamento dell'incarico della prima parte della perizia, relativa alla capacità di partecipare consapevolmente al giudizio.

Secondo i periti, *"Nonostante l'esame peritale suddetto fosse finalizzato a rispondere al solo quesito della capacità di stare in giudizio, è pacifico che l'esame condotto per rispondere a tale quesito ha necessariamente permesso di acquisire dati e informazioni parimenti utili ai fini della risposta ai quesiti attuali, essendo esse ovviamente indipendenti dal quesito posto ai Periti, vale a dire, la storia di vita del Periziando, la criminogenesi e la criminodinamica non cambiano certo in base al quesito"*.

Detta conclusione che merita di essere pienamente condivisa, dovendo considerarsi esaustivi i colloqui effettuati nel corso della precedente fase peritale, che è tra l'altro strettamente connessa all'accertamento sulla capacità di intendere e volere e, anzi, generalmente è trattata unitamente a quest'ultima. D'altra parte, come osservato nell'ordinanza resa il 4.12.2023, i periti erano stati autorizzati ad esaminare tutti gli atti del fascicolo, tra cui vi erano anche i predetti colloqui.

Dunque, essi, di fronte all'opposizione dell'imputato, hanno correttamente operato, attingendo dai colloqui precedentemente effettuati quanto a loro utile per l'espletamento dell'incarico.

L'imputato non si è sottoposto nemmeno all'esame della risonanza magnetica encefalica.

Il difensore dell'imputato ha chiesto che egli venisse sottoposto a tale esame, assumendo che vi sarebbe stato un equivoco, non avendo i periti interpellato l'imputato per eseguire l'esame ed avendo ritenuto il difensore, forse erroneamente, che le operazioni peritali fossero state sospese.

Ha osservato come, ai sensi dell'art. 224-bis disp. att. c.p.p., in presenza di determinati gravi delitti, quando per l'esecuzione della perizia sia necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale e non vi sia il consenso della persona da sottoporre all'esame, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

La ricostruzione degli accadimenti operata dalla difesa non rispecchia la realtà dei fatti, come emerge dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni dei periti. Infatti, come si è visto sopra, i periti non avevano affatto sospeso l'esame della risonanza magnetica, ma la avevano regolarmente programmato presso l'Ospedale di Verona il 09.10.2023 per effettuarlo, ma l'imputato non si presentò, senza che di ciò venisse dato alcun avviso ai periti, dopo che in data 05.10.2023 aveva

rappresentato allo psichiatra del carcere il proprio dissenso all'esecuzione della risonanza magnetica, assumendo che la macchina per RM sarebbe stata uno strumento del complotto contro di lui ordito dalla vittima dell'omicidio.

Dunque, appare evidente che (omissis) deliberatamente non si sottopose alla risonanza magnetica. Resta da chiedersi, anche in questo caso, perché abbia cambiato idea, dimostrandosi improvvisamente mansueto e pronto a sottoporvisi all'udienza del 4.12.2023.

La Corte d'Assise, per vero, è andata oltre la meritevolezza dell'istanza della difesa, interrogandosi, in un'ottica di pieno accertamento della verità, se detto esame clinico avrebbe potuto rivestire un'importanza decisiva. È risultato il contrario.

All'udienza del 20.11.2023 i periti avevano già rimarcato che la risonanza magnetica era sì un esame utile per comprendere la Criminogenesi del periziando, ma non indispensabile; hanno ribadito tale concetto anche all'udienza del 4.12.2023, aggiungendo significativamente che qualunque risultato si fosse ottenuto da tale esame, non avrebbe potuto modificare l'inquadramento diagnostico già raggiunto dai periti sulla base di specifici elementi clinici, criminodinamici e criminogenetici¹⁹.

Hanno spiegato che l'utilità dell'esame consiste nel permettere di accertare l'eventuale presenza di micro-alterazioni nelle zone del cervello importanti per il controllo del comportamento e, dunque, può permettere di comprendere meglio la criminogenesi, ma non è dirimente ai fini del quesito in ordine alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Hanno aggiunto opportunamente che, quand'anche la RMN riscontrasse la presenza di micro-alterazioni della corteccia cerebrale rilevanti in ordine al profilo del controllo del comportamento, non potrebbe comunque individuarsi con certezza il momento della loro insorgenza.

Sulla base di quanto osservato dai periti - con argomentazioni non scalfite dalle osservazioni di cui alla memoria depositata dal difensore dell'imputato - si deve quindi concludere che la risonanza magnetica strutturale non sia indispensabile ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, dovendo confermarsi quanto stabilito con l'ordinanza resa in data 4.12.2023 e con l'ulteriore ordinanza resa in data 12.1.2024, con la quale è stata respinta l'istanza della difesa di autorizzazione ad effettuare tale esame.

Non può mancare di osservarsi come, alla base del ragionamento difensivo, vi sia l'opinione, non condivisibile dal punto di vista logico e giuridico, che la difesa possa muovere censure alla perizia in ragione di comportamenti non collaborativi originati dal suo stesso assistito.

Il difensore ha anche chiesto che venisse disposto un confronto con gli psichiatri che avevano visitato l'imputato nei vari istituti di pena, ma con la citata ordinanza del 4.12.2023 non se n'è ritenuta l'utilità, avendo avuto comunque i periti modo di consultare tutte le diagnosi formulate in precedenza e di formarsi il proprio convincimento sulle stesse. Anche l'ulteriore istanza di sentire *ex art. 507 c.p.p.* la dott.ssa (omissis) del R.O.P. di Piacenza, avente la medesima finalità, è stata respinta, non essendo stata ritenuta assolutamente indispensabile, in quanto la relazione finale del periodo di osservazione, da ella redatta nel marzo 2023, era stata esaminata dai periti e non vi era bisogno di interrogarla.

Ad ogni modo, la divergenza di opinioni tra alcuni psichiatri delle strutture carcerarie ed i periti

¹⁹ Prof. (omissis): "Allora, la volta scorsa io ho parlato di esame utile ma non indispensabile e credo di avere anche chiarito il mio pensiero in questo senso, non è indispensabile perché non modificherebbe il nostro inquadramento diagnostico, in altre parole non modificherebbe l'inquadramento diagnostico in maniera rilevante ai fini della risposta al quesito quindi un esame in medicina, diciamo sul piano clinico, in medicina si fa per capire se uno ha un dubbio diagnostico e dice ma facciamo questo esame che è dirimente per quel dubbio".

nominati dalla Corte non deve stupire, se si considera il diverso ambito dell'incarico devoluto a tali specialisti e il conseguente diverso approccio diagnostico, i primi avendo come proprio compito quello di tutelare la salute psichica di un detenuto e di somministrargli eventualmente un determinato trattamento farmacologico; i secondi di accertarne la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, in una prospettiva diversa ed in una logica estremamente più rigorosa e complessa dal punto di vista scientifico.

Diverso è anche l'ambito cognitivo su cui si fonda l'indagine, perché i periti hanno potuto esaminare l'intero fascicolo processuale, fondando i giudizi inerenti la Criminodinamica e la Criminogenetica sulle testimonianze acquisite ed altro materiale, sconosciuto invece agli psichiatri delle strutture intramurarie, che hanno avuto a disposizione solo i contegni e le dichiarazioni dell'imputato.

I periti hanno sottoposto a severa critica le risultanze di alcune delle annotazioni redatte dagli psichiatri delle strutture carcerarie²⁰, osservando come le alternative diagnostiche via via suggerite dagli stessi, in particolare da quelli del R.O.P., fossero smentite dagli stessi dati clinici riscontrati ed osservando altresì che dalle cartelle cliniche carcerarie emergevano una varietà di opinamenti diagnostici, spesso implicitamente dubbiosi, quando addirittura non in stridente contrasto tra loro, un po' come si è osservato con riguardo alle tesi formulate dai consulenti di parte.

Talune annotazioni dei medici si risolvono, tra l'altro, nella mera enunciazione di comportamenti di possibile rilievo psicotico, senza nemmeno spingersi a formulare una diagnosi precisa.

I periti hanno anche osservato come le diagnosi circa l'esistenza di disturbi psicopatologici vennero formulate prima che fossero disponibili i risultati dei test ai quali (omissis) era stato sottoposto in istituto, i quali fornirono dei risultati che evidenziavano già allora il pericolo di una simulazione dei sintomi da parte del detenuto. Perché di ciò non abbiano tenuto conto coloro che avevano formulato determinate ipotesi, secondo i periti, non è chiaro, ma appare evidente come vi fosse scarso interesse dal punto di vista terapeutico per l'ipotesi della simulazione, invece decisiva qualora si debba effettuare un accertamento di tipo forense.

Infatti, occorre osservare come le ipotesi via via formulate si basassero meramente sui sintomi riferiti dallo stesso interessato, senza mai disporre approfondimenti sulla sua credibilità.

I periti hanno escluso categoricamente che il periziando abbia dato luogo a manifestazioni psicotiche e che, in ogni caso, **quand'anche si fossero rilevate manifestazioni psicotiche nel periziando, esse sarebbero state registrate nei mesi di febbraio-marzo 2023, a distanza quindi di 6-7 mesi dall'epoca dell'omicidio, ciò che è stato ritenuto dai periti dirimente per ritenere la piena capacità di intendere e volere del (omissis) al momento del fatto-reato.**

La perizia è stata condotta dai proff. (omissis) e (omissis) con estremo rigore metodologico e scientifico e le conclusioni cui essi sono pervenuti appaiono congrue e motivate, non prestando il fianco ad alcuna censura, né di metodo, né tanto meno di merito.

Essi hanno accuratamente spiegato le ragioni per cui le tesi alternative prospettate dai CCTTPP della difesa sono smentite dalle risultanze cliniche, dalla Criminogenetica e dalla Criminodinamica,

²⁰ In realtà non di tutti, poiché altri psichiatri non hanno riscontrato sintomi di natura psicotica. Sul punto cfr. prof. (omissis), trascrizione ud. 4.12.2023: *“Vorrei osservare metodologicamente un'altra questione che non ho capito da parte dei consulenti della Difesa, ... si dice che quello che conta della clinica è quello che è stato rilevato a Piacenza dal ROP cioè da questi sanitari che hanno avuto modo di vederlo e che in parte hanno anche prospettato la possibilità di un quadro psicotico. Ci sono anche, va ricordato sanitari che non hanno rilevato questo e gli stessi sanitari che pongono dubbi sull'origine di questo....”*

con motivazioni ineccepibili e condivisibili.

D'altra parte, i consulenti della difesa hanno avanzato diverse diagnosi, spesso addirittura contraddittorie tra loro ed avanzato mere congetture sul fatto che (omissis) fosse affetto da una patologia già al momento dell'omicidio, senza mai riuscire a spiegare perché tutti gli accertamenti svolti dal mese di agosto 2022 al febbraio 2023 avessero escluso alterazioni di tipo psicotico, considerando anche che celare dei sintomi di tale genere per così lungo tempo apparirebbe in contrasto con la stessa natura dell'asserita grave malattia.

Infine, dagli accertamenti genetici svolti, (omissis) è risultato portatore di (omissis) (si veda la relazione peritale, pag. 102), (omissis). Nella memoria depositata all'udienza di discussione del 22.1.2024, il difensore dell'imputato ha trattato il tema.

Tuttavia, come già sopra osservato (cfr. pag. 16 della presente), i periti hanno bene evidenziato come tale "vulnerabilità genetica" rappresenti unicamente una condizione di aumento del rischio, ma non un elemento di certezza deterministica, il quale non si pone quindi causalmente come fattore che incida direttamente sulla capacità di intendere o di volere.

In definitiva, (omissis) è stato ritenuto pienamente capace di intendere e di volere al momento del fatto.

Non ci si può esimere, però, dall'esaminare il contegno tenuto dall'imputato, sia prima del processo, sia nel corso delle operazioni peritali.

Come osservato, l'imputato quanto meno fino al mese di gennaio 2023, per circa 5 mesi, non ha mai manifestato sintomi di natura psicotica, né è mai stato attenzionato per il pericolo di suicidio²¹

A partire da febbraio 2023, invece, i suoi atteggiamenti sono mutati, con l'asserita percezione di "voci" e fenomeni analoghi, come pure con tentativi di suicidio.

Dei primi si è già scritto ampiamente. Quanto ai secondi, si tratta del riferito tentativo di impiccagione in data 04.02.2023²² e della riferita assunzione di detersivo in data 23.02.2023.

Sia consentito osservare che l'assenza di segni obiettivi al collo, nel primo caso e la totale mancanza di conseguenze nel secondo (irritazione alle mucose, ma anche soltanto vomito o diarrea), lasciano sussistere fondati dubbi su una reale volontà suicidiaria.

Ha fatto seguito un ulteriore episodio alla fine di luglio 2023, in cui egli si è provocato un taglio di circa 5 cm in ciascun braccio; tuttavia, anche in questo caso, non pare che vi si stato un reale pericolo di vita, emergendo dalla cartella clinica come non vi fosse la presenza di lesioni arteriose.

Nondimeno, il comportamento dell'imputato nel corso delle operazioni peritali - dopo che nella prima fase (giugno - luglio 2023) era stato estremamente collaborativo - improvvisamente è mutato e si è esplicitato attraverso atteggiamenti di rifiuto che sono parsi agli stessi periti esagerati.

Tra l'altro, tali manifestazioni sono improvvisamente cessate in una seconda fase, posto che non risultano essersi più verificate situazioni di discontrollo analoghe a quella avvenuta alla presenza dei periti e ciò appare strano. Tanto che all'udienza del 4.12.2023 l'imputato ha riferito candidamente di volersi sottoporre ai colloqui e all'esame RMN, lo stesso che due mesi prima aveva disertato.

Perché, allora, nella sua conclamata "malattia" (omissis) avrebbe dovuto smettere di credere che i periti complottassero contro di lui in combutta con la rediviva (omissis)?

In realtà, ritiene la Corte che sia stato un mutamento dettato da motivi di strategia difensiva, una volta preso atto delle conclusioni assai poco favorevoli assunte dai periti; sottoporsi ai colloqui e

²¹ Nella visita psichiatrica a firma di (omissis) del 30/08/2022 si legge: (omissis).

²² Nella cartella clinica si legge: (omissis).

all'esame diagnostico avrebbe potuto significare introdurre nuovi temi favorevoli alla tesi dell'incapacità. Ma se così è, allora vi era in lui una piena consapevolezza ed un'indiscutibile lucidità, che appaiono incompatibili con la tesi di una malattia psichiatrica.

Le risultanze dei test svolti, con punteggi in alcuni casi addirittura eclatanti, hanno indotto i periti a ritenere che l'imputato sia incorso in una "franca esagerazione" o addirittura in una "simulazione" dei sintomi psicotici.

Per vero, come correttamente osservato dalla difesa, i periti non hanno sciolto il dubbio su tale contegno simulatorio, assumendo di non potere affermare con certezza se l'imputato abbia simulato determinati comportamenti volontariamente, oppure abbia fatto ciò in modo inconsapevole, palesando come possibili entrambe le soluzioni (cfr. trascrizione ud. 4.12.2023).

Tuttavia, ritiene la Corte di Assise che le bizzarrie comportamentali dell'imputato, talora anche grossolanamente enfaticate, seguite sovente da prese di posizione invece consapevoli e responsabili, soprattutto negli snodi decisivi del processo; le risultanze dei test, con risposte sbagliate anche alle domande più banali, e, infine, l'asserzione di una tardiva insorgenza di sintomi psicotici forniscano indicazioni che sembrano coniugarsi tra loro soltanto nella prospettiva di un'intenzionale messa in scena da parte dell'imputato.

Vanno in questa precisa direzione anche le dichiarazioni che ha reso nel corso dell'interrogatorio, ove si è dimostrato assolutamente lucido e anche in seguito.

I periti non hanno potuto esaminare il contenuto delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza del 12.2.2024, perché ormai erano usciti dal processo; tuttavia, ritiene la Corte che anch'esse si pongano in perfetta sintonia con l'opzione secondo la quale (omissis) abbia simulato consapevolmente determinati atteggiamenti.

Anzitutto, da tali ultime dichiarazioni emerge più volte il riferimento ad una consapevolezza della propria malattia, aspetto che, come riferito dai periti nell'esame, non si rinviene in alcun disturbo psicotico, perché chi ne è affetto non ne ha la percezione.

In tali dichiarazioni emergono giudizi di valore circa la gravità del delitto commesso, l'irreversibilità del suo effetto e l'adeguatezza della punizione irrogabile²³, che rivelano una piena capacità di comprensione del disvalore dell'omicidio, già di per sé incompatibile con l'esistenza di una malattia psichica.

Tale fase segna poi l'improvviso (ed inspiegabile) superamento di atteggiamenti di discontrollo e di sintomi psicopatologici, posto che risulta del tutto scomparso il nucleo delirante da egli manifestato in precedenza, costituito dalla circostanza che (omissis) fosse ancora viva ed ordisse trame contro di lui, servendosi dei giudici e dei periti.

Tali dichiarazioni appaiono in insanabile contrasto con l'asserita condizione psicotica anche dal punto di vista formale del pensiero, trattandosi di un pensiero articolato, non esente dall'impiego di figure retoriche e metafore ed accompagnato da un linguaggio ricco e forbito.

Infine, merita attenzione la circostanza che (omissis) abbia improvvisamente ammesso che (omissis) è morta, smentendo quanto da egli affermato in precedenza in sede di interrogatorio²⁴ ed anche davanti ai periti.

Ecco, allora, che ritrovare oggi nel fascicolo processuale l'istanza con la quale egli chiese a suo

²³ Egli ha riferito che c'è da strapparsi i capelli a pensare che l'omicidio possa essere stato commesso da una persona normale. Per il richiamo ad altri passi delle dichiarazioni spontanee, si veda il cap. 9 a pag. 99, nota 55.

²⁴ Cfr pagg. 109-110 trascrizione dell'interrogatorio del 15.2.23 (omissis) Pag. 189 della trascrizione dell'interrogatorio. P.M.: "E' morta la (omissis)".

tempo l'autorizzazione al Presidente della Corte di telefonare dal carcere all'utenza cellulare della defunta (*omissis*), all'evidente fine di accreditare la propria pazzia, induce a ritenere che si trattò di un'idea non solo macabra ed irrispettosa verso la defunta, ma anche irriverente verso la Corte.

§ 4. Una relazione caratterizzata da comportamenti ossessivi

L'omicidio di (*omissis*) fu anticipato da un serie di comportamenti molesti ed ossessivi da parte del (*omissis*), che non possono non essere rilette in un'ottica di anticipazione dei più gravi fatti del 23 agosto 2022.

Tali comportamenti furono oggetto di una querela da parte della (*omissis*) ed originarono un procedimento, sia pure restato in uno stato embrionale. Gli atti di tale procedimento penale (n. 8855/2022 r.g.n.r.), nel quale (*omissis*) era indagato per il delitto di atti persecutori, sono stati prodotti in giudizio.

Si potrebbe osservare che, di fronte all'ammissione della responsabilità per l'omicidio da parte dell'imputato, tali risultanze siano irrilevanti. Per contro, l'importanza di tali antecedenti si coglie su un duplice piano: da un lato, per accertare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, co. 1, n. 5.1) c.p., sulla quale ci si diffonderà oltre, dall'altro per reperire conferme della sua volontà omicida.

Sulla natura della relazione tra l'imputato e la vittima, si sono espressi efficacemente anche i periti nel paragrafo della relazione inerente la ricostruzione criminogenetica, con ampiezza di valutazioni (cfr. pagg. 12-14 della sentenza; pag. 90 e ss. della perizia).

Appare, tuttavia, necessario un approfondimento autonomo delle predette risultanze.

4.1. La denuncia di (*omissis*) e le deposizioni assunte subito dopo

(*omissis*) si determinò a sporgere una querela nei confronti dell'ex compagno il 29.7.2022; ad essa fecero seguito successive dichiarazioni integrative (il 3, 8 e **13 agosto 2022**).

Si riporta per comodità l'integrale contenuto della **querela** del 29 luglio 2022:

“Nell'estate 2021, direi all'inizio del mese di luglio, ho ricevuto sui social network Facebook una richiesta di amicizia da parte di un ragazzo ventiseienne di nome (*omissis*), abitante a Cesano di Senigallia (AN) che io accettavo iniziando con lui ad avere contatti quotidiani, sempre e solo tramite social, per poi iniziare a sentirci anche telefonicamente perché nel giro di pochi giorni ci siamo scambiati i numeri di telefono, il suo, che ha in uso ancora oggi (*omissis*).

Dato che lui è un calciatore semiprofessionista i nostri contatti sono stati prevalentemente telefonici, tuttavia siamo riusciti ad organizzare un primo incontro per il 13.07.2021 a Bologna, dopo di che abbiamo ripreso a sentirci telefonicamente poiché in quel periodo si trovava in ritiro con la società calcistica Carpi, prima che questa fallisse. Il successivo incontro è avvenuto sempre a Bologna in data 12.08.2021. Anche questa volta come la precedente a cena ed anche in questa circostanza dopo cena lui faceva ritorno a casa sua a Senigallia.

In quel mese ci siamo visti altre due volte, la prima a ferragosto, quando organizzammo un pranzo presso il ristorante (*omissis*). sui colli di Bologna, a cui parteciparono anche (*omissis*). In entrambe queste occasioni gli pagai il pernottamento in albergo, io mi trattenni con lui per qualche ora, consumammo anche rapporti sessuali, ma poi facevo ritorno a casa mia per non lasciare sola mia madre, all'epoca con me convivente, in quanto (*omissis*).

Nell'ultima settimana del mese di Agosto 2021, il (*omissis*) inizio a mostrare i primi segni di gelosia nei miei confronti, i suoi modi erano ancora garbati, ma vedendo il mio profilo WhatsApp online mi chiedeva con chi stessi comunicando e da parte mia ho sempre cercato di rassicurarlo inviandogli anche alcuni screenshot dei messaggi che mi ero scambiata con amiche, o per lavoro con colleghi e clienti, dato che il mio cellulare è noto a tutte queste persone. Dato che le nostre telefonate erano sempre particolarmente lunghe, la sera di domenica 29.08.2021 gli dicevo che sarei voluta andare a dormire presto perché molto stanca e dopo averlo salutato inserivo silenzioso la suoneria del telefono che comunque lasciavo acceso.

Il mattino seguente trovavo sul mio cellulare 22 (ventidue) chiamate senza risposta, tutte provenienti da lui e su WhatsApp un suo video in cui riprendeva il portico del condominio ove abito, inquadrando anche una panchina adiacente ed un gatto che girovaga sempre nel condominio. Nel vedere tale video mi sono subito inquietata, anche perché sapevo che era a Senigallia, quindi sono scesa in strada e non lo vidi, salvo poi chiamarlo ed apprendere che si trovava in un bar poco distante dalla mia abitazione per caricare il cellulare, pertanto concordammo di vederci in serata e durante tale incontro gli dissi chiaramente che tale suo comportamento mi aveva molto turbata. Sul momento mi rispose che voleva solo farmi una sorpresa perché aveva voglia di vedermi, invece qualche tempo dopo mi confessò che era venuto per controllarmi non credendo che fossi a letto. Verso la fine di Agosto 2021, dopo avere pubblicato sui social un video che ci ritraeva insieme, venivo contattata da una ragazza a me sconosciuta, una certa Patrizia, che mi riferiva come il (omissis) le avesse chiesto di incontrarla, mettendomi anche in guardia perché da lei definito bugiardo. Nell'apprendere tali notizie decidevo di porre fine alla nostra frequentazione, salvo poi tornare sui miei passi sia perché Patrizia mi ricontattava quella stessa sera dicendomi che forse lo aveva confuso con un'altra persona, sia perché il (omissis) mi inviava fiori e cioccolatini nell'auspicio di proseguire la nostra relazione.

Un fine settimana verso metà Settembre 2021 il (omissis) ed io abbiamo pernottato insieme all' (omissis) di Bologna, a mie spese, perché il mattino seguente aveva l'aereo per Catania, essendo stato nel frattempo ingaggiato dalla società di calcio "Troina" (EN) e nel tragitto verso l'aeroporto, vedendolo particolarmente pensieroso, gli chiedevo cosa avesse e lui mi confessava che la sera precedente, mentre ero in bagno, aveva preso il mio cellulare e visto cose che non gli erano piaciute, senza però entrare nel dettaglio. Visto che già in precedenza, per dimostrargli la mia buona fede, avevo acconsentito alle sue richieste rimuovendo dai miei profili social sia persone con cui avevo avuto contatti, sia altre che mi seguivano, o che io seguivo, tutti di sesso maschile, nel venire a conoscenza di quel suo gesto rimanevo molto seccata e gli dicevo che non avrebbe dovuto più farlo. Ricevendo le sue scuse, che mi sono parse sincere, ci siamo salutati ed il nostro rapporto è proseguito, anche se ho notato da parte sua comportamenti sempre più chiaramente ossessivi e paranoici, forse amplificati dalla distanza.

Un Sabato ricadente in un week-end dell'ultima decade di Settembre 2021, ho partecipato alla fiera (omissis) di Milano, giungendo nel capoluogo lombardo con due mie colleghe a bordo di auto aziendale e due o tre mesi dopo il (omissis) mi confesso che quel giorno, assieme ad un suo compagno di squadra della Correggese, era venuto presso casa mia per vedere se c'era la mia macchina e se fossi a casa, rasserenandosi solo grazie ad una videochiamata nella quale mi vedeva in auto con le mie colleghe.

Il mese di Ottobre 2021 trascorse senza episodi particolari, anche se continuava a controllare il mio profilo WhatsApp e nel vedermi online mi chiedeva sempre con chi fossi in comunicazione.

In occasione delle festività natalizie di Dicembre il (omissis) venne da me ospitato dal 23.12.2021 al 02.01.2022, partecipando anche alla cena in famiglia della vigilia ed in tale circostanza gli contestai di avere nuovamente preso visione del contenuto del mio cellulare a mia insaputa, fatto avvenuto il giorno precedente e scoperto da (omissis), compagno di mia sorella, che me ne diede notizia dopo avere visionato le immagini registrate dalla telecamere installate nella mia abitazione sia per controllare mia madre, data la patologia da cui è affetta, sia il mio cane.

Questo episodio è stato l'ultimo di una serie di comportamenti inopportuni tenuti dal (omissis) nel periodo precedente, che lo aveva portato a contattare ed importunare persone rientranti nella mia sfera di conoscenze, anche datate, chiedendo loro notizie sulla natura dei nostri rapporti odierni. Per dimostrargli ancora una volta la mia totale trasparenza concordavo con lui di interrompere l'utilizzo di Facebook, mantenendo però attiva l'applicazione Instagram poiché canale da me utilizzato per lavoro.

Fino al 16.02.2022 ho utilizzato regolarmente il mio profilo Instagram, ma quando mi ci collegavo in tale data mi veniva chiesta la password ed è stato così che ho scoperto che le password dei miei profili social erano state tutte modificate. Da un ulteriore controllo ho potuto constatare che erano state modificate sia le e-mail che le password abbinate ai miei profili, sostituite con indirizzi di posta elettronica e password riconducibili al (omissis). Contestualmente ho rilevato anche che il mio profilo WhatsApp era collegato ad un servizio che consente di visualizzare da altro dispositivo tutti i messaggi da me inviati. Ne ho quindi dedotto che nei giorni in cui era stato da me ospitato era riuscito a reperire tutte le mie e-mail e le mie password che avevo memorizzato nel mio telefono.

Non sono più disposta a sopportare la sua ossessiva gelosia gli esternavo la mia intenzione di interrompere la relazione e per circa un mese non abbiamo avuto alcun tipo di contatto, anche perché lui si era detto indispettito sostenendo che lo avessi preso in giro e che lo avessi tradito, preferì al mio indirizzo anche numerosi insulti, ma io rimasi ferma sulla mia decisione.

Ciononostante il pensiero che lui potesse credere che la nostra relazione fosse finita per diversi miei tradimenti, tra l'altro mai avvenuti, aveva fatto insorgere in me uno stato di malessere per il quale mi sono rivolta a una psicologa, interrompendo però il percorso perché nel frattempo avevo ripreso a sentirmi con il (omissis), maturando la decisione di rivederlo.

Il (omissis) si mostrò disponibile ad un nuovo incontro, ponendo però delle condizioni molto rigide affinché lui si potesse fidare e la nostra relazione potesse continuare, in particolare voleva che io gli inviassi un video ogni 10 (dieci) minuti in cui comparissero l'orario dell'orologio, del PC ed il luogo in cui mi trovavo, inoltre se mi inoltrava una videochiamata avrei dovuto rispondere immediatamente. Provando un forte sentimento per lui, decidevo di assecondare questa sua richiesta, ma se per caso tardavo ad inviare il video erano scenate. In occasione delle festività Pasquali ci siamo incontrati, fui io ad andare a Senigallia dove mi trattenni per un paio di giorni pernottando con lui in un albergo a mie spese.

A maggio mi recavo da lui a Giarre, essendo stato lui ingaggiato dalla squadra locale e nella settimana di mia permanenza mi invitava ad assistere agli allenamenti, ma con abbigliamento non vistoso, senza trucco e con gli occhiali da sole. In quel periodo pernottammo insieme in un OST che avevo affittato ed una sera litigammo sempre a causa della sua gelosia, infatti si diceva ancora certo che io l'avessi tradito e nel momento in cui si stava per allontanare portando con sé dei vestiti che io gli avevo regalato, gli dicevo che i vestiti non li avrebbe presi e lui per tutta risposta mi dava una forte spinta facendomi cadere sul letto.

Dopo quel litigio ci siamo riappacificati e la relazione, sempre tra alti e bassi è proseguita fino al 05.06.2022 quando, per il peggioramento delle sue condizioni di salute, dovetti collocare mia madre in una residenza per anziani affinché le venisse fornita l'assistenza di cui necessitava. In tale occasione il (omissis), ben consapevole di ciò che stavo vivendo, non solo mi chiamò con insistenza non curandosi della situazione, ma chiamò persino la struttura per chiedere notizie sulle condizioni di mia madre, ma di certo con il proposito di accertarsi che io fossi effettivamente lì. Nonostante tale condotta decisi ugualmente di ospitarlo a casa, dove giunse il giorno dopo, nonostante la contrarietà di mia sorella.

Ovviamente il nostro rapporto si basava sempre sull'invio da parte mia dei video che lui mi aveva chiesto e di videochiamate, ma questo non è bastato a frenare la sua gelosia perché i suoi dubbi sulla mia fedeltà non sono mai passati. Anche una semplice foto da me postata sui social, e che inquadrava le mie scarpe appoggiate sul cruscotto dell'auto al rientro da una trasferta di lavoro, è stata motivo di una sua scenata. Una volta tornata a Bologna siamo andati insieme a cena, ma al rientro a casa di (omissis), con modo molto aggressivo ed urlando, battendo i pugni sul letto, bestemmiando e tirando le coperte, mi intimava di dirgli per filo e per segno cosa avessi fatto quel giorno e perché dalle mie chat WhatsApp ne mancasse una, richiesta che dimostrava come continuasse a spiare il contenuto del mio cellulare. Ci siamo quindi spostati in cucina ed il (omissis), questa volta battendo i pugni sul tavolo e con uno sguardo pieno di cattiveria, pretendeva nuovamente che gli dicessi cosa avevo fatto nella giornata e di fronte alla calma con cui gli rispondevo reagiva infrangendo a terra alcune bottiglie di birra vuote che non erano ancora state gettate nella spazzatura ed una volta finite queste scagliava a terra due posacenere in vetro, uno in ceramica ed alcune bottiglia piene d'acqua in plastica.

Dopo forse due ore in cui piangendo cercavo di tranquillizzarlo, sono riuscita a calmarlo, ma erano ormai le 5 del mattino e sebbene mi fossi coricata non prendevo sonno.

Due ore dopo mi sono alzata per andare a lavoro, lui si svegliava mi abbracciava scusandosi per l'accaduto, ma sosteneva di essere stato provocato dal mio post, quindi accoglievo le sue scuse e dopo essermi vestita uscivo di casa.

Al lavoro, siamo al **09.06.2022**, ricevetti da lui una videochiamata a cui non feci in tempo a rispondere, richiamandolo pochi secondi dopo, ma lui subito mi aggredì chiedendomi perché non avessi risposto e dove mi trovassi, visto che gli risultava che la mia posizione, condividiamo entrambi quella dell'altro, fosse diversa da quella che io gli avevo detto, facendomi percorrere i corridoi dell'ufficio per verificare il corretto funzionamento del sistema.

Chiusa la telefonata con un pretesto chiamavo mia sorella confessandole di essere ormai esasperata da quella situazione e con lei concordai una strategia per evitare nell'immediato che continuasse a chiamarmi, ma questo non è stato per lui un deterrente, visto che ha più volte cercato di contattarmi, sia sul cellulare, sia in ufficio, dove le mie colleghe erano state già informate su come gestire le sue chiamate. Non riuscendo a mettersi in contatto con me il (omissis) si presentava fuori dall'ufficio dove venne raggiunto da (omissis), che si fece riconsegnare le chiavi di casa che io gli avevo dato e che, alla luce degli eventi del giorno prima, lo invitava a seguirlo affinché prelevasse i suoi effetti dall'abitazione e si allontanasse.

Nonostante l'apparente consenso, il (omissis) non lo seguì, ritengo invece che abbia atteso di vedermi uscire dal lavoro seguendomi fino al distributore dove mi ero fermata per fare rifornimento, infatti me lo

sono vista arrivare a bordo della sua auto, respingendo però tutte le sue richieste di avvicinarmi. Dal distributore mi sono recata a casa dove provvedevo ad approntare i suoi effetti personali, una parte era già stata preparata da mia sorella, mentre il (omissis) raggiungeva mia sorella ed il suo compagno nel bar dove avevano concordato di vedersi e dove anche io li raggiungevo.

In quell'incontro il (omissis) cercava di convincermi a continuare, ma nel vedermi risoluta ad interrompere quella relazione, diceva che non se ne sarebbe andato se non avesse avuto tutti i suoi abiti, compresi quelli che gli avevo regalato. Non convinto che nel bagaglio che gli veniva consegnato ci fossero tutti i suoi effetti, pretendeva di controllare in casa e dato che gli animi si stavano scaldando, mia sorella chiedeva l'intervento delle Forze di Polizia.

Quel giorno il (omissis) si allontanò da Bologna e da allora non ho più avuto contatti fino al 16.06.2022, quando mi chiamò con numero oscurato per avere notizie circa una visita medica che io gli avevo prenotato tempo addietro in un ambulatorio di Bologna in via Agresti ed una volta fornitegli le notizie di suo interesse chiudevo la telefonata. Quella sera, dopo cena, mi sono recata con il mio cane sul terrazzo condominiale e mentre ero lì a godermi un po' di fresco seduta su di una sdraio, dalla mia destra vedevo arrivare il (omissis). Al vederlo sono stata presa dal panico, ma lui cercava di tranquillizzarmi dicendo che voleva solo parlare, quindi acconsentivo ad ascoltarlo e al termine, ancora una volta e dopo mille promesse, acconsentivo a riprendere la nostra relazione. Ho poi saputo che era riuscito ad entrare nel palazzo suonando il campanello di una residente quinto piano a cui si era presentato come il mio fidanzato.

Nonostante le promesse fatte la relazione è proseguita con le stesse modalità precedenti.

Alla luce di litigi originati sempre dalla sua forte gelosia ed avvenuti tra il **9 e il 10 Luglio 2022**, mentre mi trovavo con lui a Senigallia, maturavo la decisione di interrompere definitivamente la relazione, quindi tornavo a Bologna e per evitare discussioni me ne andavo in un momento in cui il (omissis) dormiva.

Inavvertitamente mi allontanavo dimenticando di avere nella mia borsa da spiaggia il suo portafoglio, così concordavamo che lo ritirasse il giorno **11.07.2022** da una condomina a cui lo avrei affidato per evitare di incontrarlo, ma quando rincasavo sentivo dei passi scendere dalle scale vedendo venirmi incontro il (omissis), che presumo sia entrato nel palazzo suonando al campanello di qualche condomino, come la volta precedente. Non volendolo fare entrare in casa ci portavamo nel giardino condominiale intrattenendo una conversazione che terminava con il comune accordo di una pausa dal nostro rapporto e che lui avrebbe fatto ritorno a Senigallia.

Ricordo che la sera dell'11.07.2022 abbiamo avuto un contatto con videochiamata nel corso della quale lo vedevo all'interno della sua auto, ma per stanchezza non mi accorgevo se il veicolo fosse in movimento o meno, ero tuttavia convinta che si stesse recando a casa sua, invece il mattino seguente, verso le ore 07:00 circa, alzatami dal letto aprivo la finestra della cucina che si affaccia sul terrazzo per poi girarmi nuovamente verso l'interno dell'appartamento, quando sentivo un rumore alle mie spalle, mi giravo e mi trovavo davanti il (omissis), che alla mia richiesta di cosa ci facesse lì, trovava la scusa di un malfunzionamento della macchina che lo aveva fatto desistere dal proseguire il viaggio. Dato che abito al secondo piano presumo che il (omissis) abbia raggiunto il terrazzo arrampicandosi in qualche modo.

Gli negavo il consenso di potersi fermare a dormire un po' ed una volta pronta per andare al lavoro uscivamo entrambi da casa.

Sebbene non possa addebitarglieli faccio presente che in due occasioni ho subito danni alla mia macchina, la prima volta ho trovato una ruota forata ed in precedenza non avevo aperto al (omissis) che suonava al mio campanello, la seconda volta invece risale al giorno 12.07.2022, quando il (omissis) mi è comparso sul terrazzo di casa e di tale danno mi sono accorta alla pausa pranzo perché la macchina non andava in moto. Un successivo controllo ha evidenziato la presenza nel serbatoio di acqua e zucchero.

Nella giornata di ieri ho anche saputo che il sig. (omissis), dipendente dell'azienda di cui vendo i prodotti (omissis) di Modena, ha visto il (omissis) all'esterno degli uffici dell'azienda il giorno 20.07.2022. Quel giorno mi trovavo lì per la presentazione della collezione d'abbigliamento per la prossima stagione estiva e sono certa che il (omissis) fosse venuto sempre con l'intenzione di controllare i miei spostamenti.

Tra il **14 e 15 luglio 2022** c'è stato un riavvicinamento tra di noi, durato però fino al **22.07.2022**.

In tale arco temporale il (omissis) è stato più volte aggressivo nei miei confronti, non ha mai usato violenza fisica, sfogando la sua rabbia, sempre dovuta alla gelosia, con pugni sulla porta.

Quella sera mia sorella si presentava a casa per verificare eventuale corrispondenza a lei indirizzata, avendo ancora la residenza presso la casa familiare pur abitando di fatto a San Pietro in Casale ed approfittando della sua presenza le chiedevo di invitare il (omissis) ad andarsene perché non più gradito. Percependo il mio disagio e la mia paura invitava parlava con il (omissis) dicendogli che se ne doveva

andare perché la sua aggressività era pericolosa. Solo alle 03:00 di notte, dietro la minaccia di chiamare i Carabinieri, si decideva a lasciare l'abitazione.

Prima che se ne andasse volevo assicurarmi che non si fosse impossessato di miei effetti personali e gli dicevo che avrei voluto controllare il contenuto del sacco con cui si stava allontanando afferrando un lembo del sacco, ma lui mi negava la richiesta correndo giù per le scale stratonando con forza il sacco tanto da farmi lasciare la presa.

Voglio infine precisare che dopo i diverbi del 08.06.2022 tutte le volte in cui ho accondisceso alle richieste del (omissis) è stato per paura di scatenare la sua rabbia, inoltre rendo noto che alla luce di tutte le occasioni in cui il (omissis) è riuscito ad accedere al condominio ove abito, ho sempre timore di ritrovarmelo davanti ogni volta che torno a casa, o quando apro le finestre, tanto che queste operazioni le eseguo con moltissima cautela.

Per quanto precede sporgo formale querela nei confronti di (omissis) per tutti i reati ravvisabili nella presente esposizione. A.D.R.: desidero avvalermi del supporto dei centri antiviolenza (omissis)".

Si tratta di una denuncia estremamente circostanziata e convincente, ove la ricostruzione degli accadimenti appare razionale e priva di contraddizioni; essa, come si vedrà, ha trovato un altissimo grado di riscontro nelle testimonianze acquisite al processo.

(omissis) venne nuovamente sentita pochi giorni dopo (cfr. **verbale di s.i.t. del 3.8.2022**) e confermò integralmente i contenuti della denuncia, aggiungendo ulteriori dettagli.

In particolare, asserì che la donna di nome (omissis), cui aveva fatto cenno, era stata indotta dal (omissis) a dire che si era confusa sulla persona che aveva frequentato; che inoltre in data 23.7.2022 era stata contattata 5 o 6 volte da un'utenza cellulare sconosciuta (omissis), ma il suo interlocutore restò in silenzio; che anche il giorno successivo ricevette due chiamate da tale utenza alle ore 15,00 e contemporaneamente si verificò un'interruzione dell'alimentazione elettrica nel suo appartamento; che (omissis) ben sapeva dove si trovava il contatore dell'elettricità, in quanto la settimana precedente si era recato a riattivare l'alimentazione, dopo un'interruzione dovuta al sovraccarico.

La donna riferì di avere paura per la propria incolumità, essendo sottoposta alle incursioni in casa sua da parte del (omissis) attraverso il balcone; sottolineò la drammaticità della sua situazione, essendo costretta a vivere segregata nel proprio appartamento con porte e finestre chiuse e lo stato di ansia che ciò le procurava. Nel frangente la (omissis) consegnò ai carabinieri un manoscritto che riassumeva la sua storia con (omissis) ed una diffida scritta dal suo avvocato, che però non era mai stata notificata all'imputato.

Le dichiarazioni della defunta trovano riscontro nelle deposizioni rese da (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), tutti escussi nell'immediatezza dei fatti.

(omissis) (verbale di s.i.t. rese il 4.8.2022) dichiarò che sapeva della denuncia sporta dalla sorella nei confronti di (omissis) e che, anzi, ella stessa l'aveva esortata per mesi a sporgerla. Riferì che, dopo un primo periodo sereno della relazione, la sorella le confidò che (omissis) era molto geloso nei suoi confronti. Durante le vacanze natalizie del 2021 e fino all'inizio del 2022 (omissis) abitò a casa con sua sorella e con la madre ammalata; in quel periodo, quando si recava a trovare la madre, aveva trovato spesso (omissis) controllare il telefono di sua sorella; la sorella la tranquillizzò, dicendole che non aveva nulla da nascondere e lo lasciava fare.

Dopo che andò via dall'abitazione, (omissis) iniziò a telefonare alla teste e ad inviarle messaggi, dicendole che sua sorella era malata psicologicamente e che doveva aiutarla. Sosteneva che frequentasse altri uomini. Ella rispondeva che non era vero e che non doveva importunarla per tali motivi, fino a quando nel mese di marzo 2022 era stata costretta a "bloccarlo". Di ciò parlò con (omissis), la quale tendeva a giustificarlo, dicendo che lui le voleva bene. Poi la situazione degenerò al punto che ella disse alla sorella che non voleva più sapere nulla della sua relazione amorosa.

Nel mese di giugno 2022 (omissis) e la sorella restò a vivere da sola.

Il 9 giugno 2022 alle ore 14,00 ricevette la telefonata della sorella, la quale, piangendo, le chiese aiuto, assumendo che (omissis) nel corso di una scenata di gelosia, aveva rotto delle bottiglie e dei posacenere e l'aveva poi tenuta sveglia fino alle 5,00 del mattino e, quando era andata al lavoro, aveva continuato a telefonarle, accusandola di essere altrove con un uomo, dato che lei non era riuscita a rispondere ad alcune sue videochiamate, che era solito farle ad intervalli regolari di tempo per poterla controllare. Aggiunse che la sorella era molto preoccupata del fatto che il ragazzo potesse fare del male al suo cane, che era rimasto in casa con lui e le chiese di aiutarla. Mentre (omissis) si recava a casa della sorella, (omissis) le telefonò e le disse che si stava recando a Castel San Pietro Terme sul luogo di lavoro di (omissis) e che sarebbe successo qualcosa di grave. La teste, dopo avere inviato a Castel San Pietro Terme il proprio compagno, (omissis), si recò a casa della sorella e raccolse in una valigia gli effetti personali di (omissis) con l'intenzione di darglieli, ma, all'incontro che seguì con (omissis), in presenza anche di (omissis), questi non accettò di prenderla, asserendo che non c'era tutto e che doveva recarsi lui in casa a controllare. Ella e (omissis) non volevano che ciò accadesse, posto che la sorella (omissis) era molto provata e continuava a piangere, anche perché (omissis), prima di arrivare all'incontro con loro, l'aveva seguita. Al fine di evitare il rientro nell'abitazione del (omissis), furono costretti a chiamare il 112. All'arrivo degli agenti, (omissis) salì nell'abitazione e raccolse le cose che erano rimaste, andando via.

In seguito, (omissis) apprese che la sorella continuava a vedere (omissis) e così interruppe nuovamente i rapporti con lei.

La sera del 22 luglio 2022 si recò presso l'abitazione della sorella, sapendo che era presente anche (omissis) e ciò la infastidì. Entrata in casa con una scusa, in presenza del suo compagno, disse a (omissis) che non aveva piacere che egli stesse lì, visto che era anche casa sua. Mentre ella e il compagno stavano partendo in automobile, le raggiunse in ciabatte la sorella, disperata, la quale disse di non volere rimanere da sola con (omissis). Quindi essi rientrarono in casa e parlarono con loro per ore, fino alle tre di notte. (omissis) era molto agitato, alzò più volte la voce e in alcuni momenti stratonò (omissis). Dopo molte insistenze e minacce di chiamare i carabinieri, (omissis) acconsentì ad andarsene di casa.

Da quel giorno la sorella chiuse definitivamente il rapporto con (omissis).

Era tornata a casa sua, ma era costretta a vivere segregata ed aveva molta paura.

(omissis) confermò sostanzialmente quanto narrato dalla compagna (omissis). Aggiunse che anche lui dal gennaio 2022 era stato tempestato di messaggi dal (omissis), il quale asseriva che (omissis) lo tradisse, al punto che era stato costretto a "bloccarlo". Raccontò gli accadimenti del 9 giugno 2022 e del 22 luglio 2022 negli stessi termini della compagna.

(omissis), collega di lavoro della defunta, riferì come era sorta la relazione tra (omissis) e (omissis), assumendo che lui all'inizio la frequentava per interesse, in quanto lei lo manteneva, regalandogli capi di abbigliamento e pagandogli i viaggi per farlo venire a Bologna. Il ragazzo fin da subito si era rivelato molto geloso nei suoi confronti, tanto da telefonarle assiduamente in ufficio, talora pretendendo che lavorasse in videochiamata, in modo da poterla controllare. Disse che aveva assistito a tali videochiamate, aggiungendo che, se (omissis) non rispondeva alle videochiamate, lui la chiamava sul telefono dell'ufficio, dove rispondeva la testimone stessa e in tali occasioni aveva dovuto a volte interrompere la comunicazione, perché la situazione era diventata insostenibile.

Narrò poi l'episodio, avvenuto nel giugno 2022, quando (omissis) si decise a cacciare di casa (omissis) e questi si appostò fuori dall'ufficio di Castel San Pietro Terme.

Nell'occasione (omissis) era molto spaventata e pertanto un'altra collega, (omissis), si recò fuori da

(omissis) a dirgli di andarsene; nel frangente sopraggiunse anche il compagno della sorella di (omissis), il quale invitò (omissis) ad andare via ed a lasciare la casa di (omissis). (omissis) poi le disse che, mentre tornava a casa a Bologna, (omissis) l'aveva seguita. Pochi giorni dopo, in realtà, ella tornò assieme all'imputato e da quel momento i colleghi di lavoro non le rivolsero più la parola, posto che, nonostante fosse stata dissuasa a lasciarlo, ella tornava a stare con lui.

Nella prima metà di luglio, (omissis) si recò per alcuni giorni a Senigallia a casa di (omissis); la collegata raccontò che, dopo un litigio dovuto a motivi di gelosia nella notte tra sabato e domenica, pretese di avere con lei un rapporto sessuale, nonostante fosse contraria. A seguito di ciò, (omissis) lasciò l'abitazione in tarda notte e tornò a Bologna, approfittando del fatto che (omissis) dormisse. (omissis) le disse che (omissis) era poi risalito a Bologna per recuperare la sua automobile, facendole credere di tornare nelle Marche; in realtà, il giorno dopo (omissis) si trovò (omissis) nel balcone di casa, ove si era arrampicato. L'amica le disse anche che, dopo il litigio avvenuto a Senigallia, rinvenne nel serbatoio della propria automobile acqua e zucchero.

La teste ricordò, infine, come (omissis) avesse impostato sul cellulare una sveglia che suonava ogni 15 minuti, per ricordarle di fare una videochiamata a (omissis), in modo da assecondare le sue richieste e fargli così vedere dove si trovava. Sapeva anche che (omissis) violava i profili *social* di (omissis) e, quando un uomo le metteva un "like", egli lo contattava insultandolo.

La teste asseriva che in quel preciso momento (omissis) era molto impaurita e tesa.

Un altro collega di lavoro della defunta, (omissis) riferì che (omissis) gli raccontò un primo episodio di violenza avvenuto nella primavera del 2022, in cui (omissis), durante una discussione generata dalla sua gelosia "patologica", afferrò una sedia e la ruppe sul tavolo, urlando. La collega gli disse che in quel momento aveva temuto che il ragazzo la colpisse con la sedia; aggiunse che (omissis), dopo quella discussione, tornò nel luogo di lavoro sconvolta e chiese aiuto alla propria sorella per mandare via di casa (omissis).

Il giorno successivo egli ed altri colleghi si accorsero che (omissis) si era recato fuori dal loro ufficio a Castel San Pietro Terme. La collega (omissis) si dovette recare da lui a dirgli di andarsene e poco dopo sopraggiunse il compagno della sorella di (omissis), il quale invitò (omissis) a non tormentare (omissis). Nella circostanza vide (omissis) sconvolta come non l'aveva mai vista.

(omissis) ha ricordato un altro episodio narratogli dalla (omissis), avvenuto nel maggio 2022, quando, dopo l'ennesimo litigio per motivi di gelosia, (omissis) la prese in braccio con la forza e la portò nell'abitazione, contro la sua volontà. Dopo tale episodio ella interruppe la relazione con lui. Il giorno successivo, (omissis), rientrata dopo il lavoro, si trovò all'interno dell'abitazione (omissis), che si era arrampicato dall'esterno sul balcone.

Riferì che (omissis) era motivata a troncare la relazione, ma era fortemente turbata dal pensiero che (omissis) si ripresentasse e la importunasse e ciò le provocava uno stato di ansia.

Dette testimonianze confortano in più punti le dichiarazioni rese dalla defunta, rendendole assolutamente credibili.

Come osservato, si tratta non solo di circostanze che in gran parte i testimoni appresero dalla persona offesa, con i limiti della testimonianza *de relato*, ma anche di circostanze che essi constatarono *de visu*, come ad es. il fatto che (omissis) pretendesse che la (omissis) durante l'orario di lavoro effettuasse delle videochiamate a scopo di controllo e l'episodio in cui questi si era appostato fuori dall'ufficio per attendere l'uscita della (omissis). Si tratta di atteggiamenti molesti e anche aggressivi, i quali rendono verosimili anche le circostanze riferite dalla vittima ai testimoni.

(omissis) (verbale di s.i.t. del 30.8.2022) riferì di conoscere (omissis) per motivi professionali,

lavorando entrambi nell'ambiente della moda, e che seguiva l'amica anche sulle piattaforme Facebook ed Instagram. In particolare, narrava che in data 27.7.2022 intercorse una telefonata tra loro, nel corso della quale egli le disse che alcuni giorni prima, il 20.7.2022, aveva notato la presenza di (omissis) fuori dall'azienda "(omissis)", ove si stava svolgendo una sfilata di moda alla quale partecipava anche (omissis). Quest'ultima si mostrò sorpresa della notizia che le aveva dato e gli disse che era sua intenzione denunciare (omissis) ai carabinieri di Bologna per una serie di suoi comportamenti ("*... testualmente mi ha riferito: "mi sta stolkerizzando", senza entrare nel dettaglio*").

(omissis), amica e parrucchiera della (omissis), raccontò le confidenze ricevute da quest'ultima e narrò dell'episodio avvenuto il 16.2.2022, relativo al furto dei suoi account social, confortando con tali dichiarazioni quanto narrato da (omissis).

La donna, infatti, le disse che aveva scoperto che non riusciva più ad entrare su Facebook e, confidando sulle sue conoscenze informatiche, le chiese di aiutarla a rientrare in possesso dei suoi account: "*Attraverso una serie di mie attività riuscivo a ripristinarle l'account e verificammo poi che il server della piattaforma social (Instagram) avvisava l'utente (omissis) che era stata cambiata la mail di recupero indicando quella di (omissis)@gmail.com oltre a (omissis)@libero.it. Da quel momento, il (omissis) era formalmente entrato in possesso dei due account Instagram e Facebook e di conseguenza anche di messenger*". Da quel momento, (omissis) era formalmente entrato in possesso dei due account Instagram e Facebook e di conseguenza anche di messenger.

(omissis) (verbale di s.i.t. del 30.9.2022) ha riferito di avere allacciato un'amicizia con (omissis) anni addietro attraverso la piattaforma Facebook e di avere ripreso i contatti con lei nel mese di agosto 2022 attraverso la piattaforma Tinder, che aveva riattivato. Riferiva di aver chattato con la donna, chiedendole se fosse o meno fidanzata. Ella rispose che stava vivendo una situazione complicata per la quale aveva sporto una denuncia ai Carabinieri. Allora, (omissis) le rivelò di essere stato contattato da (omissis) nel novembre del 2021 attraverso la piattaforma Instagram, chiedendogli di poterlo seguire, ma egli non lo autorizzò, avendo riconosciuto nella sua fotografia colui che era il fidanzato della (omissis), che aveva già visto in foto pubblicate dalla stessa. Il teste ha aggiunto che poco dopo gli giunsero alcuni messaggi datati 10 e 15 novembre da (omissis), che giustificava la sua richiesta dicendo di essere il fidanzato della (omissis), ma la vicenda si chiuse lì ed egli non ne fece cenno nè alla sua fidanzata, nè alla (omissis). Il testimone ha aggiunto che nei primi giorni del mese di agosto (omissis) gli fece delle confidenze sul comportamento di (omissis): "*... mi raccontò che il (omissis) era ossessionato da lei, lo descrisse come un ragazzo problematico che si era addirittura arrampicato al secondo piano per entrare in casa sua dal balcone. Ricordo di averle chiesto se l'avesse mai picchiata, ma lei mi rispose di no e che l'unica volta che aveva avuto un comportamento violento si era sfogato rompendo piatti e bicchieri. La (omissis) mi disse di essere fiduciosa sull'esito positivo della sua situazione attraverso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. dicendomi che sarebbe dovuta tornare dai Carabinieri*". Essendo un appartenente alla Polizia di Stato, suggerì alla donna di prestare attenzione, di rivolgersi alle forze dell'ordine, di munirsi di uno spray antiaggressione e, possibilmente, di andare a dormire da amici o parenti. Da tale conversazione, avvenuta il 13 agosto 2022 non ebbe più contatti con la (omissis) fino a circa due o tre giorni prima del suo omicidio, quando lei lo contattò per un presumibile appuntamento, inviandogli un'icona di un gelato, seguita da un punto interrogativo. Egli le rispose prendendo tempo, dicendo che stava lavorando e che l'avrebbe contattata.

La chat è riportata per esteso nella consulenza informatica, pagg. 236 e ss., che conferma la deposizione resa dal teste. In particolare, nella conversazione la (omissis) disse di essere in uno

stato di ansia e di paura per ciò che le stava accadendo.

4.2. Ulteriori deposizioni rilevanti

Vi sono ulteriori testimonianze che appaiono estremamente significative per comprendere appieno l'ossessività da cui era animato (omissis) nella sua volontà di controllo verso la compagna, tanto da ricorrere più volte all'aiuto di terzi incaricati di tale compito.

(omissis) (cfr. verbale di s.i.t. del 31.8.2022), contitolare di un'agenzia investigativa che si occupa anche di infedeltà coniugale, ha riferito che nel novembre 2021 (omissis) lo contattò telefonicamente e lo incaricò di effettuare verifiche sulla presunta infedeltà della compagna, (omissis). (omissis), con il quale ebbe esclusivamente rapporti telefonici, si mostrò dubbioso della sincerità e fedeltà della compagna, con la quale aveva un rapporto a distanza, e gli chiese un preventivo per effettuare un'azione di controllo su di lei. Egli propose un preventivo standard, consistente in un periodo di pedinamento visivo ed elettronico e (omissis) accettò, ma poi in un secondo momento chiese una riduzione dell'azione di controllo ad alcune uscite preventivamente con lui concordate, anticipando la somma di € 300,00.

(omissis) fornì all'investigatore tutte le informazioni rilevanti sulla compagna. L'agenzia investigativa provvide ad installare un apparato GPS sull'auto della donna, controllandone in tal modo gli spostamenti per un paio di giorni. Fino dall'inizio dell'attività, ha riferito (omissis), (omissis) gli telefonò con insistenza, 10/15 volte al giorno, anche in orari notturni, pretendendo di avere ragguagli in tempo reale sugli spostamenti della (omissis), allo scopo di avere delle conferme sulle indicazioni che la donna gli forniva al telefono o sui suoi spostamenti.

Il testimone ha definito il comportamento di (omissis) ossessivo, tanto che gli fece notare come le sue insistenti richieste non corrispondessero al loro modo di lavorare, ma, di fronte alle insistenze di (omissis), fu costretto a comunicargli che voleva interrompere l'attività. Ha chiarito che alcune richieste di (omissis) rasentavano l'assurdo (ad es. verificare la conformità di luoghi da lei pubblicati attraverso una "storia Instagram" che la donna aveva "postato", recandosi nel suo luogo di lavoro per effettuare un video all'interno del bagno).

Nel corso dell'attività di analisi delle chat del telefono cellulare in uso a (omissis) emersero alcune conversazioni *WhatsApp*, intercorse a far data dal 22.6.2022 con tale "(omissis)", soggetto che le indagini successive portarono ad identificare in (omissis). Emerse che il 28.6.2023 (omissis) aveva inviato a (omissis) alcuni messaggi in cui gli chiedeva di controllare la (omissis), posizionandosi in via (omissis) e di verificare se si presentassero uomini di bella presenza. (omissis), nella sua ossessiva gelosia, dubitava della spiegazione fornitagli dalla (omissis) circa l'impossibilità di restare al telefono con lui ("*Lei va a casa in (omissis) dice che gli operai hanno completato i lavori in bagno e che lei deve pulire casa e non può stare al cellulare con me*").

Il giorno successivo, (omissis) rispose, giustificandosi per non avere ottemperato a detta richiesta perché in vacanza in Spagna. Il successivo 6.7.2022 (omissis) inviò un ulteriore messaggio vocale al poliziotto, chiedendogli se potesse recarsi nello Show-Room dove lavorava la (omissis) per controllarla, indicando una fascia compresa tra le ore 11.30 e le 14.30. (omissis) rispose di non potere andare in quanto si trovava quarantena per positività al Covid.

Dall'analisi dei contatti telefonici intercorsi tra l'utenza del (omissis) e quella del (omissis) emergeva che il rapporto di conoscenza tra i due risaliva a marzo 2022. In particolare, dai contatti telefonici avvenuti nelle giornate del 31.3.2022 e del 16.5.2022 emergeva che (omissis) aveva effettivamente svolto delle attività di controllo nei confronti della (omissis), posto che la posizione

del suo cellulare in due occasioni allacciava le medesime celle impegnate dal cellulare della (omissis) mentre questa si trovava nei pressi del luogo di lavoro o nell'abitazione.

Sentito a s.i.t. (omissis) riferì di avere conosciuto casualmente (omissis) presso l'aeroporto (omissis), ove egli lavorava; l'uomo attirò la sua attenzione ed essi parlarono poi di calcio, posto che il figlio minore di (omissis), di nome (omissis), era anch'egli un giovane calciatore.

Egli ammise di avere svolto, su richiesta del (omissis), un'azione di controllo della (omissis), limitata alla verifica della sua presenza nei luoghi indicati dal (omissis). Riferì che aveva deciso di assecondare le richieste del (omissis), convinto che si trattasse solo delle insicurezze e gelosie di un uomo che viveva distante dalla sua compagna, in quanto egli si trovava in Sicilia.

Tuttavia, chiarì che, avendo in seguito ricevuto analoghe e pressanti richieste del (omissis), si rese conto che questi era ossessivo nel controllo della (omissis) e per tale motivo gli consigliò di lasciarla. Spiegò di essersi sentito manipolato da (omissis), che credeva capace di poter aiutare suo figlio ad essere introdotto in un contesto di calcio professionistico.

Va osservato come, per carpire la fiducia di (omissis) gli avesse fornito il numero di telefono (omissis) del suo asserito procuratore (omissis), mentre in realtà si trattava dell'utenza del padre (omissis).

(omissis) riferì di avere conosciuto (omissis) nel mese di agosto 2022, in quanto anche lui si era aggregato alla Sancataldese calcio, formazione siciliana militante nel campionato di calcio di serie D. Era giunto a San Cataldo il 16.8.2022 ed era stato alloggiato nella stessa stanza di (omissis) presso l'Hotel (omissis). Disse che, pure essendo il loro rapporto di semplice conoscenza, (omissis) fin da subito gli aveva fatto confidenze personali riguardanti la compagna, dicendogli che inseriva immagini sul proprio profilo per "stuzzicarlo" e per farlo stare male.

In particolare, la foto della "storia" in cui si vedevano due mani, una femminile e una maschile che brindavano tra loro, avevano generato in (omissis) un forte turbamento, causandogli sbalzi di umore. La foto in questione risaliva al venerdì sera o al sabato successivo, praticamente al suo ultimo giorno di soggiorno a San Cataldo. (omissis) era molto turbato e confuso.

(omissis), padre di (omissis), sentito nel dibattimento, ha premesso di avere conosciuto (omissis), posto che suo figlio era il compagno della sorella di lei.

Il teste ha riferito che, essendo titolare di un'officina, nel luglio 2022 la (omissis) gli disse di avere dei problemi con la propria automobile e gli chiese di verificare. Egli accertò che l'auto non partiva. Posto che poteva essere un problema alla pompa della benzina, la smontò e vi trovò dentro due litri di acqua e anche dello zucchero, che si era depositato sul fondo. Ha spiegato che si tratta di una circostanza che danneggia l'auto, perché provoca il blocco degli iniettori.

Inoltre, accertò che lo pneumatico anteriore destro era stato bucato con un coltellino nel lato, perché se si fosse trattato di una foratura o di un urto contro il marciapiede, vi sarebbero stati segni diversi i segni. (omissis) aveva messo due cerotti per potere portare l'auto da lui.

Il teste accertò anche che era stata inserita della sabbia. Infatti, nell'auto ogni tanto si accendeva la spia dell'olio ed egli consigliò di cambiare prima il bulbo della pressione dell'olio, per vedere se ciò fosse risolutivo, ma il problema si ripresentò. Allora pensò che fosse guasta la pompa dell'olio e quindi mise l'auto sul ponte, tolse la coppa dell'olio e dentro vi trovò della sabbia rossa, simile a quella che proviene dalla spiaggia o dal fondo di acquari.

Il teste ha spiegato che per fare entrare della sabbia nella pompa, l'unica via possibile è quella di inserirla dal tappo dell'olio. Dunque, si trattava certamente di un atto volontario di sabotaggio.

(omissis) ha anche riferito che, quando disse alla (omissis) di avere trovato acqua e zucchero nel

Il P.M. ha disposto una consulenza informatica sull'utenza cellulare del (omissis) per individuare il traffico telefonico in entrata e in uscita e per estrapolare tutti i messaggi inviati e ricevuti tramite l'applicazione *Whatsapp*. La consulenza ha riguardato anche i profili Instagram e Tinder di (omissis).

Nel paragrafo 2.3.3. sono riportate tutte le chat *Whatsapp* tra le utenze (omissis) nel periodo dal 16.06.2022 al 23.08.2022.

Lo scenario emergente da queste chat appare utile per inquadrare la natura della relazione sentimentale; da essa inoltre emerge una sostanziale conferma della narrazione operata dalla (omissis) circa l'evolversi della relazione stessa.

Dalla lettura delle conversazioni si evidenzia come (omissis) fosse ossessionato dalla figura della (omissis), tanto che in diverse chat le chiedeva con insistenza dove fosse, con chi fosse e perché non rispondesse alle sue telefonate. I due amanti alternavano conversazioni e chat in cui litigavano per motivi di gelosia, ad altre in cui si scambiavano messaggi amorevoli (“(omissis); pag. 112).

A partire dal messaggio del 16.6.2022 delle 09.59.51, il primo in ordine cronologico trascritto nella consulenza informatica, si può cogliere che i due amanti stavano iniziando a risentirsi dopo un periodo di interruzione della relazione. In particolare, (omissis) inviava alla donna un messaggio in cui premetteva che era (omissis), ma nonostante ciò le chiedeva informazioni su una visita medica che lui doveva avere a Bologna. Dal contenuto del messaggio si desume che i due non avevano rapporti da diverso tempo.

Alla data del 16.6.22 il contatto di (omissis) non risultava più bloccato dalla donna.

Dal contenuto delle conversazioni si comprende come la relazione, dopo un'interruzione, riprendeva con l'assunzione di nuove regole, prima fra tutte, come sottolineava l'imputato, che la loro conversazione dovesse avere la precedenza su tutte le altre.

Da diversi messaggi inviati dalla (omissis) a (omissis) si può anche comprendere come la donna nascondesse la ripresa della relazione con l'uomo alla sorella ed alle amiche, in quanto scriveva più volte al ragazzo messaggi di questo tenore: “23.6.2022: “(omissis)”.

Emerge come (omissis) si arrabbiasse particolarmente con la (omissis) quando non rispondeva ai suoi messaggi (ad es. in data 1.7.2022; anche in data 4.7.2022, nel corso della nottata a partire dalle 00.18 del 5.7.22 egli scrisse molti messaggi in cui chiedeva dove fosse, con chi fosse e cosa facesse). I messaggi di (omissis) continuavano tutta la notte, pure senza ricevere risposta. Nel frattempo, egli scriveva alla (omissis) anche su Instagram (omissis)

Il contenuto di questi messaggi dimostra come il ragazzo continuasse a cercare attenzioni dalla (omissis), ma anche come egli le rinfacciasse puntualmente di avere un'altra relazione.

Durante il litigio via sms e whatsapp lei gli rimproverava di non farla sentire tranquilla con tale atteggiamento: “(omissis)” (5.7.2022 ore 08.01, progr. 2190).

In altre conversazioni la donna lo accusava di usare il suo telefono di nascosto e di cancellarle le chat. In particolare, dai messaggi emerge che il giorno 3.7.2022 lo trascorsero insieme e che, il 5.7.2022 si lasciarono; si tratta dello stesso giorno in cui la gomma dell'autovettura della donna venne tagliata.

Il 6.7.2022 i due litigarono perché il (omissis) la sera prima, mentre erano insieme, aveva utilizzato il telefono della (omissis) senza il suo consenso.

Il 11.7.2022 si registrava un nuovo litigio, in esito al quale la (omissis) tornò a Bologna, lasciando Senigallia di notte (prog. 2459).

Il 12.7.2022 continuarono a litigare, perché lei lo accusava ancora di aver utilizzato il suo telefono senza permesso e di averle cancellato le chat; lui negò fermamente (prog. 2688) e dopo le propose di

trascorrere dei giorni insieme.

Il 22.7.2022, ancora, la donna rimproverò all'imputato di averle preso di nascosto il cellulare; egli si giustificò, dicendo di essersi inviato delle foto fatte insieme.

Per quanto riguarda il trasferimento in Sicilia di (omissis), si riscontrano diversi messaggi in cui la (omissis) si arrabbiava perché il ragazzo lo aveva tenuto nascosto e con insistenza gli chiedeva di cambiare idea e di non andarci (cfr. pagg. 162-168). L'argomento emerse quando (omissis), prima di partire per la Sicilia, chiese alla donna di spedirgli la maglia del Giarre, a cui era molto legato, non volendo lasciarla a lei (13.07.2022).

Dal 12.7.2022 al 22.7.2022 le chat evidenziano un progressivo incrinarsi del rapporto, ma nonostante ciò i due *partners* trascorsero diverse giornate insieme.

Dalle conversazioni Whatsapp del 23.7.2022 emerge che, dopo avere trascorso la serata precedente con la compagna, (omissis) le aveva rubato un cappellino e il Navy²⁵; l'imputato non rispose ai messaggi. Da questo momento in poi non si riscontrano altre conversazioni, fatta eccezione per quella in data 27.7.2022, quando (omissis) scrisse alla (omissis) "(omissis)"; dopo qualche ora mandava un messaggio con solo una "(omissis)". Il probabile significato della lettera è chiarito nel successivo messaggio del 29.7.2022, ove le scriveva: "(omissis)". Tali messaggi non ebbero risposta, anche se parallelamente i due si scrissero anche su Instagram.

Il 22.8.2022 (omissis) scrisse un sms con scritto solo "H".

Il 23.8.2022 scrisse: "(omissis)". Non ricevette nessuna risposta; più tardi inviò una foto al contatto della (omissis), senza ottenere risposta.

Nel paragrafo 2.3.4 sono riportate le conversazioni su **Instagram** fra Id ((omissis) (omissis)) e Id (omissis)).

Dalle conversazioni intercorse emerge che i due utilizzavano la *chat* di Instagram per controllarsi quando non rispondevano su Whatsapp: "(omissis)"; .

Si può cogliere anche che (omissis) utilizzava Instagram per controllare i profili di persone che la (omissis) iniziava a seguire.

Importante sono le chat intervenute il **22.8.2022** e **23.8.2022**.

Il giorno 22.8.2022 non vi furono messaggi Whatsapp, ma lui le scrisse su Instagram: "(omissis)". Si può cogliere come i *partners* fossero stati insieme e che avessero litigato, perché la donna aveva aggiunto dei contatti maschili su Instagram e lui se ne era accorto; alle 23.55, infatti, (omissis) gli scriveva giustificando il perché di queste nuove amicizie sui social.

La conversazione continuava tutta la notte del 23.8.2022, in cui lei continuava a giustificarsi per ciò che faceva sui social, mentre lui non rispondeva fino a quando alle h. 1.32 scrisse: "(omissis)". Dalle ore 11.15 alle 20.03 del 23.8.2022 le scrisse molti messaggi in cui sottolineava di averla chiamata anche da numeri diversi (dei nonni), ma lei non rispose: "(omissis)". Durante la conversazione (pag. 192) (omissis) continuava a chiederle perché si comportasse così: "(omissis)".

Dopo questa chat non risultano ulteriori conversazioni, perché, come si vedrà, si tratta del preludio all'omicidio della (omissis), che sarebbe avvenuto poche ore dopo.

4.4. I messaggi scambiati dalla (omissis) con altre persone

Assumono rilevanza anche messaggi scambiati su Whatsapp tra la (omissis) ed altre persone.

Per dare l'idea del timore che la (omissis) aveva e delle conseguenti precauzioni che assumeva

nella fase più avanzata della relazione, appare importante ricordare la *chat* intercorsa con un uomo di nome (*omissis*) in data **24.7.2022**.

La donna chiedeva a (*omissis*), se la mattina seguente alle ore 8.30 potesse aspettarla fuori da casa per accompagnarla, in quanto aveva paura; per la stessa ragione la sera usciva con un “*cacciavite enorme*” perché non era tranquilla. Il 24.07.2022 saltò la luce nel suo appartamento e lei scrive ad (*omissis*) che era convinta fosse stato “lui” (conversazione whatsapp tab. 15, pagg. 241-243 della consulenza informatica). Il 13.08.2022 ella si era procurata uno spray al peperoncino come difesa personale (cfr. la chat su Tinder con (*omissis*), pag. 238 della consulenza informatica).

Il 12 agosto 2022 scriveva un messaggio a tale (*omissis*) - il tenore del messaggio induce a ritenere che si tratti di un poliziotto - per chiedergli quando potesse recarsi in caserma per integrare la querela, perché temeva che (*omissis*) potesse andare da lei.

4.5. La figura della madre di (*omissis*)

Numerose trascrizioni attengono alle chat intercorse tra (*omissis*), madre dell'imputato. (*omissis*) ha deposto all'udienza del 02.10.2023, non avvalendosi della facoltà *ex* 199 c.p.p. e chiarendo che il suo nome di battesimo è (*omissis*), nome che emerge nelle chat.

Quanto all'impossessamento fraudolento da parte dell'imputato della password delle telecamere di videosorveglianza installate all'interno dell'appartamento della (*omissis*), la testimone ha affermato che apprese da (*omissis*) tale circostanza intorno al mese di gennaio-febbraio 2022, periodo in cui i due si erano lasciati. La teste ha ricordato la rabbia di (*omissis*) nei confronti di (*omissis*), in quanto, in quell'occasione, capì che era in possesso delle password da tempo. La (*omissis*) ha confermato poi che, nei messaggi che si scambiò con il figlio il 23.04.2022, il dato che (*omissis*) avesse accesso alle telecamere di (*omissis*) non venne trattato come un fatto nuovo.

Quanto al ruolo di “intermediaria” rivestito dalla (*omissis*) nella relazione tra il figlio e la (*omissis*), ella ha confermato gli scambi di messaggi tra lei ed (*omissis*), confermando che inoltrava al figlio i messaggi ricevuti dalla donna ed anche scriveva a quest'ultima su esplicita richiesta del figlio. Sono stati ricordati durante la deposizione alcuni messaggi inviati dalla (*omissis*) alla (*omissis*) e da questa poi inoltrati al figlio.

Si tratta del messaggio in cui (*omissis*) le comunicava il proprio stato di paura ed angoscia:

(*omissis*)

La testimone, a specifica domanda, ha chiarito che il messaggio vocale del **12.07.2022**, in cui (*omissis*) si doleva della gravità dei comportamenti del figlio, assumendo che si era impossessato di tutte le passwords dei social network e delle telecamere di casa, collocando temporalmente tale scoperta a circa un mese precedente al messaggio. La (*omissis*) ha spiegato che il messaggio di luglio si riferiva genericamente a tutte le passwords di (*omissis*), la quale era furente anche per il fatto di non poter accedere ai social, che per lei erano uno strumento di lavoro. Ha riferito che aveva parlato con il figlio, redarguendolo per tali condotte.

La teste ha riferito che consigliò al figlio di interrompere il rapporto, che non faceva bene ad entrambi. Ha ricordato che il figlio era delirante, arrivando a chiamarla ogni cinque minuti, per sapere se fosse stata contattata da (*omissis*) e saperne se fosse con qualche uomo ((*omissis*); pagg. 12 e 24 trascrizioni). In merito alla gelosia che contraddistingueva la relazione, la teste ha detto che nella sua percezione vi era reciprocità nei comportamenti possessivi (pag. 25, trascrizioni).

Quanto all'episodio in cui (*omissis*) salì a casa della (*omissis*) attraverso il terrazzo, la teste lo apprese direttamente dal figlio, che glielo raccontò e lei lo rimproverò (pagg. 20-21, trascrizioni).

Ciò vale a smentire quanto sostenuto dall'imputato nell'interrogatorio.

Secondo la teste, gli insulti rivolti alla donna da parte di (omissis) erano determinati dai comportamenti tenuti dalla stessa (omissis), dalla di lei sorella e dal compagno, i quali più volte avevano mandato via di casa il figlio senza apparente motivazione, per quanto fosse a sua conoscenza (tutti fatti appresi dal figlio).

Ella, nonostante fosse stata contraria fin da subito alla relazione intrapresa dal figlio, non poté far altro che prenderne atto, accettando che la (omissis) si recasse a casa sua il 26 dicembre 2021, quando si presentò con il figlio senza preavviso.

Appare importante osservare che nella chat del **23.07.2022** (omissis) scrisse alla (omissis) che *“non voleva morire”*. Il contesto era quello del litigio avvenuto il giorno precedente, nel corso del quale (omissis) era andato via da casa della (omissis). In particolare, nella chat la (omissis) asseriva di sentirsi presa in giro perché il ragazzo aveva negato che sarebbe partito per la Sicilia; lei, inoltre lo “accusava” di terrorismo e di “intimidazione”, di esser annientata dal suo atteggiamento, di avere paura di ogni suo sbalzo di umore. Rinfacciava poi alla madre il fatto che giustificasse sempre il figlio. Lo accusava, altresì, di essere un ladro, avendo preso senza consenso il suo cappello; assumeva che, se non gli fosse stato restituito, sarebbe andata a denunciarlo e che il furto era *“solo la ciliegina sulla torta della denuncia”* che avrebbe dovuto fare *“a suo tempo”* (ore 10.22, progg. 235-236-237). (omissis) scrisse alla (omissis) che per lui era stata costretta ad allontanare tutti, ma non poteva continuare a subire le sue violenze e sudditanze (ore 10.28 prog. 242).

Quanto ai messaggi che il figlio le inviò il 21 agosto 2022, in cui le chiedeva di essere forte, la testimone ha riferito che interpretò gli stessi come manifestazione di una volontà di suicidarsi, ricordando quando egli per motivi di salute tentò di togliersi la vita.

Vi sono poi diverse chat nelle quali emerge il rapporto di complicità fra madre e figlio.

(omissis)

Dall'analisi di queste chat si può cogliere come la (omissis) rivestisse un ruolo importante nella vita del figlio, come nell'ambito della sua relazione sentimentale, chattando direttamente con la (omissis) e riportando poi al figlio i messaggi da ella ricevuti, spesso ricevendo da questi le confidenze circa le angherie provocate alla compagna.

4.6. L'accesso al terrazzo

In data 16.3.2023 il personale della Polizia Scientifica di Bologna, su delega del P.M., si è recata nell'abitazione della (omissis) al fine di accertare la possibilità di accedere al balcone dell'appartamento della vittima, posto al secondo piano dell'edificio.

Tale accertamento si era reso necessario, in quanto (omissis) in sede di interrogatorio del 15.2.2023 aveva negato di essersi introdotto nell'abitazione con tali modalità.

Per vero, una simile asserzione appariva *prima facie* smentita da altri elementi di prova, quali gli *sms* scambiati tra l'imputato e la (omissis) e tra quest'ultima e la madre dell'imputato, ed anche la testimonianza di quest'ultima.

Il personale della P.S. provvedeva così alla redazione di un fascicolo fotografico e ad effettuare le misurazioni del caso. La predetta attività tecnica induceva gli investigatori a concludere che (cfr. annotazione del 19.4.2022) (omissis) avrebbe ben potuto compiere una simile azione.

Conclusione che la Corte si sente pienamente di condividere, in ragione sia della prestanza fisica dell'imputato, sia della presenza di appigli nell'edificio atti a facilitare la suddetta impresa.

Si tratta di un ulteriore riscontro alle dichiarazioni rese da (omissis) e di secca smentita a quanto

riferito dall'imputato.

§ 5. Cronache di un brutale omicidio

È stato possibile ricostruire il tragico esito della vicenda attraverso le testimonianze della sorella della vittima e di alcuni vicini di casa intervenuti, testimoni oculari dell'omicidio, nonché attraverso la confessione resa dall'imputato.

Occorre premettere che l'omicidio fu preceduto da una parentesi di apparente serenità tra imputato e (omissis), i quali trascorsero insieme tutta la giornata del 22 agosto 2022.

Nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2022, (omissis) lasciò il ritiro calcistico in Sicilia e, spinto da una forza irresistibile, attraversò in automobile l'intera penisola, diretto a Bologna.

Il 21 agosto, mentre era in viaggio, effettuò numerose ricerche sul Web aventi il tema dell'omicidio, come: *“con un colpo alla testa forte con una spranga riesce poi a urlare”*, *“metodi per soffocare una persona”*, *“uccide ex a sprangate condanna”*; lo stesso giorno inviò un messaggio vocale alla madre, una sorta di “messaggio d'addio” (su questi aspetti si veda con maggiori approfondimenti il par. 8.4.).

Nel capoluogo Petroniano giunse a tarda serata e, parcheggiata l'auto nei pressi dell'abitazione della (omissis), vi trascorse la notte. Al mattino si recò nella sua abitazione.

Staccò il contatore della corrente elettrica, costringendo (omissis) a recarsi al piano terra per ripristinare il contatore. Al momento dell'incontro, inizialmente la donna si mostrò irritata e sospettosa nei confronti del (omissis), verificando che egli non avesse dispositivi di registrazione. Poi i due parlarono della propria relazione, ammettendo entrambi la permanenza di sentimenti nei confronti l'uno dell'altro.

I due trascorsero il resto della giornata insieme, apparentemente con serenità.

Gli accadimenti di tale giornata sono stati raccontati da (omissis) nei due verbali di s.i.t. rese il 23 e il 24 agosto 2022.

La testimone ha riferito che nel pomeriggio del 23 agosto (omissis) si recò da lei a Poggio Renatico, dove abitava con il compagno (omissis) e che le raccontò quanto era successo il giorno precedente con (omissis)²⁶. Le disse che il mattino del giorno precedente, per incontrarla, (omissis) era ricorso ad un *escamotage*, ovvero alla manipolazione del quadro elettrico della di lei abitazione, ripetuta per ben due volte, al fine di indurla a scendere di casa e a recarsi nella zona dello stabile ove erano posizionati i contatori della luce.

Si osservi, anche per delineare il suo stato d'animo, che la (omissis) disse alla sorella di essersi recata nel predetto luogo munita di uno spray urticante, forse lo stesso che venne poi rinvenuto nei pressi del suo corpo esanime il 23.8.2022.

Una volta scesa nell'atrio del palazzo, trovò ad attenderla (omissis), il quale la convinse a trascorrere la giornata con lui, recandosi dapprima a (omissis) a far visita alla mamma di lei presso la casa di riposo (omissis), e, in seguito, consumando un rapporto sessuale. Su quest'ultimo aspetto, la testimone ha aggiunto: (omissis). Infatti, (omissis) aveva subito riproposto le consuete condotte, attribuendo alla donna (omissis). Inoltre, le chiedeva insistentemente di dirgli se lo avesse denunciato (omissis) ed aveva altresì preteso, a garanzia della sua fedeltà, (omissis), ove i due si erano recati²⁷.

²⁶ La testimone ha riferito: “(omissis)”.

²⁷ Un riscontro di ciò, anche se forse l'iniziativa non fu assunta da (omissis), si ha nella chat whatsapp del 11.7.2022 ore 17,44 (pag. 155, consulenza), ove (omissis)

Nello specifico frangente di cui si è detto sopra, le sorelle (omissis) convennero sulla pericolosità del (omissis), tanto che (omissis) chiese alla sorella di recarsi a dormire da lei per la notte, ma (omissis) declinò l'invito perché doveva recarsi a casa per accudire il cane; promise, però, alla sorella che le avrebbe telefonato una volta giunta nell'abitazione.

Nessuna delle due poteva immaginare che la scelta di (omissis) si sarebbe rivelata fatale.

La teste ha riferito che verso le 20:30 (omissis) si congedò da lei e rientrò a Bologna.

Alle ore 21:20 ella ricevette effettivamente la telefonata di (omissis), la quale per rassicurarla, le disse di essere nei pressi del (omissis), vicino a casa. La testimone ha riferito che *“da quel momento siamo rimaste al telefono, il mio in viva voce per far sentire la conversazione anche ad (omissis)”*, in modo che riuscì a seguire i movimenti della sorella.

Quest'ultima, dopo aver parcheggiato l'automobile, si diresse verso lo stabile, ma ad un tratto udì la stessa gridare e sentì in sottofondo la voce di (omissis)²⁸.

Sia (omissis) che il compagno cercarono di parlare con (omissis) per calmarlo, utilizzando il cellulare in viva voce. Ella poi avvertì le forze dell'ordine e si diresse subito dopo a casa della sorella.

Con riguardo all'efficacia probatoria di dette dichiarazioni, va premesso che si verte in ipotesi di *testimonianza indiretta*, perché (omissis) ha fatto riferimento a quanto a lei riferito dalla sorella (omissis). A tale riguardo deve prendersi atto che quest'ultima è deceduta e che conseguentemente non si è più in grado di vagliarne la testimonianza.

Detto accadimento non impedisce affatto l'utilizzabilità della dichiarazione resa dal testimone del reato, posto che, secondo la giurisprudenza *“La testimonianza c.d. de relato è sempre utilizzabile allorquando sia impossibile l'esame del soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti”* (Cass., Sez. IV, 12.06.2003, n. 37434; cfr. anche Cass., Sez. I, 30.06.1999, n. 4582), come del resto stabilito dall'art. 195, co. 3, c.p.p.

Si è sostenuto inoltre che *“La testimonianza “de relato”, nei limiti di utilizzabilità stabiliti dall'art. 195, commi 3 e 7, c.p.p., assume valenza, sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio, fermo restando l'onere del giudice di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche le affermazioni del testimone”* (fattispecie relativa a testimonianza resa su fatti dei quali il testimone aveva avuto conoscenza da persona il cui esame risultava impossibile per morte; Cass., Sez. 2, 17.01.1997, n. 4976).

Dunque, la testimonianza indiretta, anche nel caso di impossibilità di escutere il teste di riferimento, è in linea di principio utilizzabile e costituisce un elemento di prova come ogni altro, sia pure onerando il Giudice ad un adeguato, specifico e rigoroso onere motivazionale.

La Corte ha anche osservato che in linea generale la testimonianza indiretta, pure richiedendo una particolare cautela nella sua valutazione, non necessita di elementi di riscontro a fini probatori (Cass., Sez. 2, 11.10.2016 n. 46332; *idem*, Cass., Sez. 3, 13.11.2007, n. 2001, secondo la quale *“In tema di testimonianza indiretta, il giudice ha l'obbligo di valutarla con speciale cautela, atteso il carattere “mediato” che ha la rappresentazione del fatto da provare, pur dovendosi escludere che la stessa necessiti di elementi di riscontro a fini probatori”*).

Nel caso di specie, si deve osservare che le dichiarazioni *de relato* rese da (omissis) circa il modo con cui la coppia trascorse l'intera giornata del 22 agosto appaiono trovare diretto riscontro nelle conformi dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio, salvo poi osservare come egli abbia spiegato in modo diverso determinati accadimenti.

²⁸ Ha riferito: (omissis).

Riprendendo il racconto, la notte tra il 22 e il 23 agosto (omissis) rientrò a Senigallia, come emerge anche dai messaggi *Whatsapp* scambiati con la vittima.

La donna durante il viaggio gli inviò un messaggio per sapere dove fosse e per informarlo che il giorno dopo avrebbe acquistato una nuova scheda telefonica per poterlo sentire.

Giunto a Senigallia, come da accordi con la (omissis), le inviò un messaggio, al quale però non ricevette risposta, neanche al suo risveglio all'indomani. Pertanto, provò a contattarla telefonicamente, ma invano. Nonostante si fossero lasciati in modo sereno e con l'accordo che si sarebbero sentiti una volta al giorno e visti ogni 15 giorni, la donna non rispose più ai suoi messaggi, con un atteggiamento contraddittorio ed incomprensibile per lui, posto che qualche ora prima erano stati molto bene insieme.

(omissis) si sentì per l'ennesima volta preso in giro dalla donna (l'imputato ha utilizzato l'espressione "manipolato") e ripartì subito per Bologna per ottenere dalla donna un chiarimento.

Nel preparare lo zaino curò di riporre al suo interno un martello "*trovato nelle scale di casa*".

Ha chiarito che il martello lo prese per scopo di difesa personale, essendo stato in alcune occasioni aggredito dalla sorella di (omissis) e dal compagno di lei, (omissis)²⁹.

Giunse a Bologna intorno alle ore 16.00 ed attese poi l'arrivo della (omissis) fino a tarda sera.

Infine, va osservato come gli spostamenti dell'imputato dalla Sicilia a Bologna il 22.8.2022, il successivo rientro a Senigallia ed il ritorno nel capoluogo felsineo il 23.8.2022, sono documentati anche attraverso l'analisi del traffico telefonico e telematico dell'utenza cellulare da lui utilizzata e dagli accertamenti sui transiti e mancati pagamenti dell'autovettura (omissis) a lui intestata, non senza osservare come tali spostamenti siano stati confermati dall'imputato.

Oltre che attraverso la testimonianza "uditiva" di (omissis), l'aggressione della donna può essere agevolmente ricostruita attraverso le dichiarazioni di testimoni *de visu*, che assistettero, in tutto o in parte all'omicidio.

(omissis), riferì di conoscere di vista (omissis) e che da circa due mesi aveva percepito i litigi che coinvolgevano lei e il suo compagno. Il 23.8.2022 alle ore 18,30 aveva notato che il compagno della (omissis) era entrato da solo dal cancello principale con uno zainetto nero al seguito e alle ore 21:30 circa, aveva udito dal proprio appartamento un'accesa discussione tra i due, mentre si trovavano nell'atrio condominiale, ed aveva pertanto deciso di affacciarsi. Quindi vide la donna discutere con il compagno, cioè lo stesso uomo che si era introdotto nel pomeriggio. Poi, secondo la teste, ad un tratto la situazione pareva essersi calmata, posto che l'uomo pareva mostrare un atteggiamento remissivo, ciò che indusse probabilmente (omissis) ad abbassare la soglia dell'attenzione.

Dopodiché, invece, l'aggressore, tornò al suo proposito, raggiungendo la donna rapidamente ed iniziando a colpirla in un crescendo di violenza con calci e pugni al volto. La testimone cercò vanamente di far desistere l'uomo, urlando dalla finestra del proprio appartamento. Poi uscì nell'atrio per intervenire direttamente, ma in quel frangente si accorse che l'uomo stava trascinando la donna sotto il porticato del condominio del civico 42 in stato di incoscienza e con copiose perdite di sangue al capo e al volto. A questo punto tentò di porre fine all'azione violenta dell'imputato, ma questi, imperterrito, continuò a percuotere la vittima e, infine, concluse l'azione con un gesto eclatante, prendendo una panca in ferro battuto, che si trovava sotto l'atrio e scagliandola più volte contro la malcapitata vittima.

²⁹ Durante l'interrogatorio ha chiarito che fu aggredito da (omissis) in due occasioni con un crick, nel mese di giugno 2022.

La testimone assistette alla prima parte della sequenza dalla finestra della propria abitazione al quarto piano dell'edificio, e, quindi, si giustifica la circostanza che non vide che (omissis) nei primi colpi si servì di un martello.

(omissis), anch'egli abitante allo stesso civico, confermò la narrazione dei fatti della (omissis), assumendo che assistette a parte dell'aggressione ai danni di una donna che risiedeva nello stabile adiacente e che decise di intervenire per fermare l'uomo, trattenendo lo stesso insieme al padre, (omissis), fino all'arrivo della Polizia. Anche (omissis) aveva assistito alla prima fase dell'alterco dalla propria abitazione ed era sceso quando ormai era troppo tardi, trovando l'aggressore che infieriva ancora contro di lei. Il teste riuscì a fermare l'aggressore.

Appare importante osservare che (omissis) ha ricordato che (omissis) lo esortò a chiamare la polizia, non anche l'ambulanza, tentando ripetutamente ancora di colpire il corpo della donna, nonostante apparisse ormai esanime. Per impedire all'imputato di colpirla ancora, tentò di convincerlo a sportarsi, ma (omissis), mostrandosi improvvisamente più calmo, lo persuase a farlo avvicinare di nuovo alla donna, asserendo di volere verificare le sue condizioni e, invece, una volta giunto a breve distanza, la colpì di nuovo al volto con un calcio violentissimo³⁰.

Anche (omissis) intervenne, dopo aver visto dal proprio appartamento, sito in (omissis), quanto stava accadendo.

Egli dalla finestra vide una donna bionda, che stava intrattenendo una conversazione telefonica in viva voce con un'altra donna di nome (omissis), e al contempo litigava nell'atrio condominiale con un uomo alto; poi vide distintamente l'uomo dirigersi verso l'uscita del condominio, raccogliere un oggetto occultato all'interno della siepe e subito dopo dirigersi verso la donna. Egli rientrò poi nell'appartamento per vestirsi e scendere, ma mentre faceva ciò, udì delle lancinanti urla femminili e decise di affacciarsi nuovamente alla finestra, vedendo l'uomo che colpiva la donna con una panca in ferro battuto. Poi sceso ed aiutò gli altri condomini intervenuti a bloccare l'aggressore.

Sul posto giunse subito dopo anche la sorella della vittima, (omissis) la quale venne assunta a s.i.t. e fornì agli inquirenti un primo quadro della relazione intercorsa tra la sorella e l'imputato. Riferì che la sorella aveva intrapreso una relazione sentimentale con (omissis) nell'estate del 2021, ma agli inizi del 2022 la loro relazione era entrata in crisi a causa della gelosia ossessiva del (omissis). I loro rapporti erano così divenuti conflittuali, fino a quando nel mese di luglio 2022 (omissis) decise di porre fine alla relazione e presentò anche una denuncia-querela per atti persecutori nei confronti di (omissis).

§ 6. La versione dell'imputato

Per completare il quadro degli elementi istruttori, appare necessario esaminare le dichiarazioni rese da (omissis), il cui contegno nel corso dell'intero procedimento è stato ondivago.

Mentre nell'immediatezza dei fatti, rese dichiarazioni spontanee in senso autoaccusatorio, davanti al G.I.P. in sede di convalida dell'arresto si avvalse della facoltà di non rispondere.

Nel corso del procedimento, poi, ha deciso di rendere l'interrogatorio davanti al P.M. in data 15.02.2023, a seguito di invito di quest'ultimo notificato in data 10.2.2023.

Infine, nel presente processo l'imputato non si è sottoposto all'esame.

6.1. Le spontanee dichiarazioni

³⁰ (omissis)

La notte del 24.08.2023 alle ore 2:30, (omissis) rese spontanee dichiarazioni nei locali della Questura di Bologna. Si tratta di un verbale utilizzabile in virtù del consenso prestato dalla difesa ad acquisire l'intero fascicolo degli atti di indagine, ai sensi dell'art. 493, co. 3, c.p.p.

In tale sede, a fronte dell'evidenza degli elementi a suo carico, non contestò la propria responsabilità in ordine all'uccisione della *ex* compagna.

Nel frangente, disse di avere conosciuto la donna nell'estate del 2021 tramite *Facebook*; la loro relazione a distanza durò circa un anno, durante il quale si incontravano due o tre volte al mese. La relazione si interruppe il 23 luglio 2022, a causa della scoperta da parte dell'uomo dei tradimenti della (omissis) ed anche per il suo imminente trasferimento in Sicilia per giocare nella Sancataldese, squadra di calcio di serie D.

Qualche giorno dopo essersi trasferito, aveva mandato un messaggio alla (omissis), ma ella non aveva risposto e dopo una settimana aveva tentato di comunicare con lei mediante una videochiamata, ma senza esito. Nel periodo di separazione (omissis) si accorse che la (omissis) aveva aggiunto sui *social* dei contatti maschili, tra cui alcuni suoi *ex* compagni di squadra e alcuni suoi amici e, pertanto, riteneva opportuno chiederle dei chiarimenti, posto che tale evenienza era fonte di sofferenza per lui.

Così, il giorno di sabato 20.8.2022 chiese ed ottenne un permesso al suo allenatore, poiché stava male a causa della rottura con la sua ragazza e nella notte tra il 20 e il 21 agosto partì in automobile alla volta di Bologna, ove giunse nelle prime ore del mattino del 22 agosto, giornata che trascorse interamente con (omissis), in assoluta serenità.

In particolare, verso le ore 16:30, si recarono insieme a Monterenzio a trovare la madre di (omissis), ricoverata presso la struttura (omissis). (omissis) gli propose di andare a salutare sua madre, ma lui ritenne non fosse il caso. Dopo aver lasciato la casa di cura, si appartarono in un posto isolato per strada e consumarono dei rapporti sessuali. Mentre stavano insieme, (omissis) ricevette una telefonata dalla propria sorella, alla quale non disse di essere in sua compagnia, ma in compagnia di un poliziotto.

Alle 20:00 circa tornarono a Bologna e si recarono a cena nel ristorante "(omissis) dove mangiarono una pizza. Poi si appartarono nuovamente in un luogo isolato e consumarono rapporti sessuali.

Secondo la versione resa da (omissis), egli chiese ad (omissis) di continuare a sentirsi una volta al giorno e di vedersi una volta ogni due settimane ed ella acconsentì.

La giornata si concluse intorno all'una di notte del 23.8.2022, quando egli ripartì per Senigallia, con l'accordo che, una volta giunto a casa, l'avrebbe chiamata.

Durante il viaggio, (omissis) gli mandò un messaggio per sapere dove fosse e per informarlo che il giorno dopo avrebbe acquistato una nuova scheda telefonica per poterlo sentire. Arrivato a Senigallia, le scrisse un messaggio per sapere se fosse sveglia e sentirla, ma non ricevette risposta e quindi si mise a dormire.

Si svegliò la mattina seguente, ma non trovando risposta al messaggio, chiamò la donna anche mediante numero sconosciuto, ma non gli rispose, quindi si riaddormentò. Svegliatosi verso le 12:30, visto che non aveva ricevuto ancora risposta, si sentì usato e manipolato dalla (omissis) e partì alla volta di Bologna per avere un chiarimento, non comprendendo il comportamento della donna, posto che qualche ora prima erano stati molto bene insieme.

Quindi, preparò lo zaino e vi rispose all'interno un martello "*trovato nelle scale di casa*". Il martello lo aveva preso con sé a fine di difesa personale, essendo stato in alcune occasioni aggredito dalla

sorella di (omissis) e dal compagno di lei, (omissis)³¹.

Alle 16:00 circa arrivò a Bologna e notò che sotto casa di (omissis) c'era la sua auto; quindi, si recò al bar vicino a casa, dove prese un caffè. Quando ritornò sotto casa di (omissis), dopo mezzora, la sua macchina non c'era più e da ciò desunse che fosse uscita. Fece un giro per Bologna, in centro e, dopo un po' di tempo, non ha ricordato con precisione quanto, tornò a casa di (omissis). Entrato nel giardino condominiale, tolse il martello dallo zaino e lo appoggiò ad un albero. La porta del condominio era aperta, quindi salì all'ultimo piano, in terrazzo, dove era stato altre volte con (omissis) e mentre aspettava pensò di suicidarsi gettandosi di sotto, perché provava tanto dolore in quanto immaginava che lei fosse con un altro, mentre il giorno prima era stata con lui, illudendolo che avrebbero continuato a vedersi. Mentre era sul terrazzo, pubblicò anche una storia su Facebook, dove manifestava il suo stato d'animo sofferente e annunciava le sue intenzioni.

Ad un tratto notò che (omissis) stava rientrando a casa e quindi decise di andarle incontro, sperando di parlarle. Lasciò lo zaino sul terrazzo e scese. Si mise dietro la porta di ingresso del condominio e aspettò che (omissis) entrasse. La vide scendere dall'auto e si accorse che parlava in viva voce al telefono con la sorella. Appena entrata nell'androne, le andò incontro e, mettendosi un dito sulla bocca, le fece cenno di non parlare. (omissis) non appena lo vide, urlò (“(omissis) *no! Aiuto! No No...non ti avvicinare*”) e lui la invitò alla calma, dicendole che voleva solo parlare. Lei continuò a gridare aiuto, dicendo che era già stata chiamata la Polizia. Lui la implorò di non chiamare la Polizia, dicendo che se ne sarebbe andato. Dato che lei continuava ad urlare, ad un certo punto egli ebbe una reazione. Ha riferito infatti: (omissis).

Iniziò quindi un'aggressione da parte dell'imputato, nel corso della quale, buttata a terra la donna, egli la colpì al viso (omissis). Si calmò con l'arrivo di una vicina di casa della vittima, a cui sono sopraggiunsero altri due vicini, padre e figlio ai quali egli chiese di chiamare un'ambulanza e di sentire il polso della donna.

6.2. L'interrogatorio davanti al P.M.

Nel corso dell'interrogatorio reso davanti al P.M. in data 15.02.2023 (omissis) inizialmente si soffermò sul proprio stato psico-fisico, per poi confermare le spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti ed iniziare a narrare del rapporto sentimentale avuto con la vittima.

Quanto alle asserite condotte persecutorie (omissis) ha riferito di non essere uno stalker, sia pure riconoscendo che la relazione era tossica e la morbosità era reciproca. Infatti reciproco era il controllo dei telefoni cellulari (egli ha dichiarato un controllo non continuo), come la rimozione dai rispettivi profili social dei contatti di sesso opposto (lei nel mese di giugno gli aveva richiesto la rimozione di (omissis), prima che lui arrivasse a casa di lei per trascorrere otto giorni insieme”); così come la comunicazione delle passwords dei profili social, salvo il cambio delle stesse effettuato nel mese di febbraio 2022 unilateralmente dall'imputato all'esito dell'interruzione della relazione avvenuta tramite la telefonata di una collega di lei, a cui lui aveva fatto seguire una e-mail (18.02.2022), nella quale concordava nella fine della relazione (omissis). La (omissis) rispondeva alla stessa (19.02.2022). Ella, durante il periodo in cui la relazione si era interrotta - 18/19 giorni - a distanza di quattro giorni dalla telefonata di cui sopra, oltre a comprare le partite della sua squadra di calcio per poterle vedere da remoto, contattò tramite la pagina *Facebook* la squadra di calcio Giarre per avere informazioni sull'assenza in campo di (omissis), nonostante gli avesse detto che non lo

³¹ Durante l'interrogatorio ha riferito che fu aggredito da (omissis) due volte con un crick, nel mese di giugno 2022.

avrebbe più seguito (cfr. e-mail del 19.02.2022). In merito all'accesso nell'appartamento della vittima avvenuto abusivamente arrampicandosi dal balcone, alla foratura della ruota dell'auto e all'inserimento dell'acqua e zucchero nel serbatoio dell'automobile di lei, l'imputato ha negato gli addebiti.

Quanto all'introduzione fraudolenta nel sistema di videosorveglianza installato nell'appartamento della (omissis), l'imputato ha rappresentato che non era stato un accesso abusivo, atteso che la (omissis) gli aveva fornito la password per poter accedere tramite app installata sul cellulare dell'uomo, al fine di fornirgli la prova che lei non lo tradisse (password salvata sulle note il 4.02.22). L'app venne disinstallata da (omissis) nel mese di giugno (intorno al giorno 8), quando il compagno della sorella di (omissis), (omissis), lo minacciò con un crick a (omissis).

Le app di condivisione della geolocalizzazione, ovvero "Dov'è" - scaricata fra fine dicembre ed inizio gennaio, prima che lui prendesse l'aereo in partenza da Bologna - e "Imap" - scaricata a maggio (cfr. pag. 162 consulenza informatica a conferma), entrambe della Apple, erano state installate a seguito della volontà espressa dalla (omissis) e poi disinstallate fra il 15 giugno e luglio 2022. (omissis) ha poi ammesso di avere utilizzato delle utenze intestate a terzi per contattare la (omissis). Il periodo si colloca quando lui si trovava a San Cataldo (dopo il 4 agosto, giorno in cui ella fece una videochiamata).

Quanto alle minacce di denunce della donna, l'imputato ha negato di avere appreso dalla (omissis) o da terzi, quale la madre, che ella lo volesse denunciare per stalking. La madre gli riferì del messaggio relativo alla richiesta di restituzione del cappello che (omissis) il 23.7.2022 le aveva mandato, ma non diede importanza all'evento. Ha precisato che talora un dubbio poteva averlo avuto, ma non ne aveva mai avuto prova e, soprattutto, a fronte dei comportamenti altalenanti della donna, non riteneva potesse essere fondato il sospetto di una denuncia, che sarebbe stata contraddittoria anche rispetto alla risposta tranquillizzante che la donna gli diede il 22 agosto 2022, a sua esplicita domanda di sapere se lo avesse denunciato, avendogli chiesto nel frangente come avrebbe potuto denunciarlo, se in quel momento stava con lui! Del resto, ha proseguito l'imputato, lei era una persona che in una chat del 23 luglio 2022 con la di lui madre aveva scritto di avere paura di morire per poi, dopo tre giorni, scrivergli esortandolo a non partire per la Sicilia e invitandolo da lei per ricominciare la loro relazione.

Il P.M. ha posto una domanda all'imputato in merito al motivo delle ricerche on line iniziate dal 11.06.2022 ed aventi ad oggetto le diciture "*stalking; violenza sulle donne; quantificazione della pena in caso di condanna; quantificazione del danno per lo stalking*"; ha domandato se lo stesso avesse escluso o comunque non fosse a conoscenza che la donna volesse denunciarlo ed egli ha risposto come segue: "*Ero in dubbio, non sapevo a cosa andavo incontro, ... chiaramente volevo essere informato, mi sembra ovvio*".

(omissis) ha riferito che si sentì preso in giro dalla donna, dalla quale riceveva messaggi contraddittori; ha ribadito quanto accaduto nel luglio del 2022, quando lei scrisse a sua madre che voleva interrompere la relazione con lui, in quanto temeva per la sua vita. Passati un paio di giorni dalla richiesta di (omissis), avanzata tramite messaggio, di restituzione di una sua maglietta della squadra, prima che lui partisse per la Sicilia (da restituirgli tramite corriere), lei gli scrisse: (omissis). Egli ribadì che non comprendeva come la donna tre giorni prima avesse paura che lui potesse farle del male e, poco dopo, lo invitasse da lei per risolvere la loro situazione; egli immaginò che i due giorni di "*stacco*" lei se li fosse voluti prendere "*per fare qualche altra cosa*". Ad ogni modo ricordando un messaggio che lui le mandò, in cui ribadiva che era meglio per entrambi che lui partisse per la Sicilia, ha ribadito che la sua volontà era quella di interrompere la relazione andando (omissis).

Ebbene, l'imputato ha dichiarato che, date le insistenze della donna, decise di passare nove giorni da lei per poi partire per la Sicilia. Il periodo va dal 14 al 23 luglio, data nella quale (omissis) (omissis) e il compagno(omissis) (omissis) giunsero a casa di (omissis) con la scusa di dover controllare la posta, mandando via di casa (omissis) (ripreso da un video dal (omissis)). In quel contesto (omissis) rivelò alla donna che avrebbe firmato per la squadra siciliana.

A tale rivelazione, (omissis) buttò fuori di casa l'imputato essendosi sentita presa in giro, in quanto le aveva fatto credere che avrebbe firmato per una squadra emiliana.

Ha ribadito che da mesi ormai la relazione era diventata un'ossessione, di aver capito che doveva partire per la Sicilia, per non vivere un altro anno come l'ultimo (omissis), così frapponendo una distanza che lo avrebbe aiutato, come sottolineato anche dalla madre.

Quanto alla ricostruzione del periodo tra il 23 luglio e il 22 agosto 2022, l'imputato ha riferito che non vi fu alcun contatto fisico fra loro, dopo la sua partenza da Bologna il 23 luglio. Tuttavia, dopo avere ribadito la propria dipendenza dalla donna, ha ammesso di averle mandato un messaggio su IG nel quale si diceva dispiaciuto per come fossero andate le cose fra loro e che se avesse voluto si sarebbero potuti sentire. A tale contatto la (omissis) non diede seguito, se non una settimana dopo, facendogli una videochiamata (4.8.2022) alla quale egli non rispose. Nei primi giorni di agosto l'imputato ha ricordato che avvenne quanto segue: (omissis) chiese conferma alla squadra se effettivamente sarebbe andato a giocare; egli per dimenticare la donna iniziò ad aggiungere sui social network della nuove amicizie femminili (rammentando che tranne che per le telefonate, la (omissis) non lo aveva bloccato come proprio contatto nei social) che la *ex* fidanzata pedissequamente aggiungeva, precisando che con un contatto, una certa (omissis) era stata particolarmente insistente nel chiederne l'amicizia accettata (omissis). L'imputato ha sottolineato che riteneva che la condotta della (omissis) fosse legata a lui. Al fine di avere dei chiarimenti su tali comportamenti e con la speranza di una ripresa del rapporto, (omissis) si decise il 21 agosto a lasciare la Sicilia per partire in direzione di Bologna, senza previamente aver avvisato la donna. Dopo diciotto ore di viaggio, temendo che la (omissis) non lo avrebbe ascoltato, introdottosi furtivamente nel palazzo, le staccò la corrente elettrica al fine di costringerla ad uscire di casa. Così accadde. Dopo lo stupore iniziale della donna, si misero a parlare (omissis). Ha ricordato che la (omissis), sospettosa, si assicurò che non la stesse registrando. Ad ogni modo, iniziò la loro giornata insieme come già descritta e confermata con la lettura del verbale di spontanee conclamata (consumazione nel bar vicino casa; confidenze in cui reciprocamente ammettevano di seguirsi con profili anonimi su IG, poiché i sentimenti non si cancellano in pochi giorni; viaggio a (omissis), dove era ricoverata la mamma di lei; la serata fuori; il saluto e gli accordi finali), ribadendo esattamente quanto già aveva dichiarato su quanto accaduto il 23 agosto al suo risveglio a Senigallia. Ha aggiunto alcuni dati: di aver pensato ad una trappola ordita ai suoi danni anche dalla sorella di (omissis) e dal di lei compagno, atteso il silenzio di (omissis), le sue mancate risposte, le pregresse aggressioni con il crick; questa era la ragione per la quale portò con sé il martello; di aver effettuato durante il viaggio verso Bologna una prenotazione per lui e lei presso l'albergo (omissis); il martello lo poggiò (omissis) dietro un cespuglio per poterlo usare nel caso i sospetti su una trappola fossero fondati e quindi per usarlo per difesa personale in caso di necessità; non ha ritenuto comodo tenerlo nello zaino, data la difficoltà di estrarlo, qualora se ne fosse presentata la necessità, né ha ritenuto opportuno tenerlo in mano, in quanto non era il caso. Insomma, secondo l'imputato non vi era alcuna premeditazione. Le ricerche effettuate su internet non confermavano alcunché, atteso che si trattava di meri sfoghi virtuali; così come le note, compresa quella del 2 luglio; così come le dichiarazioni fatte ai compagni di squadra

(omissis) o al vicino di casa (omissis). Il messaggio vocale della sera del 21 agosto inviato alla madre aveva invece un valore diverso, era messaggio di addio ove l'imputato manifesta intenzioni suicidarie.

Riguardo alle ricerche on line sul reato di omicidio l'imputato ha riferito che si trattava solo di uno sfogo virtuale per liberarsi dall'ossessione verso (omissis). A riprova di ciò, (omissis) ha ricordato di un messaggio risalente al giorno 8.7.2022 dal contenuto che poteva far pensare al proposito omicidiario, a cui egli non diede seguito, tant'è che il fine settimana successivo era in compagnia della donna, senza che nulla fosse accaduto.

Quanto al momento dell'omicidio, ha riferito che nei primi momenti in cui si era avvicinato alla donna, in maniera garbata, ella era a telefono ed aveva iniziato ad urlare "*aiuto all'impazzata*" e mettendo il telefono in viva voce gli aveva passato il compagno della sorella che lo aveva minacciato e lo aveva avvisato che avrebbe chiamato la polizia. L'imputato ha dichiarato che in quell'istante si era sentito intrappolato ed aveva perso completamente il controllo, andando a recuperare il martello con il quale aveva colpito una volta (omissis), poi presa a calci e pugni, in quanto il martello si era rotto a seguito del colpo inferto. Ha riferito anche di aver (omissis).

Ha, tuttavia, negato di avere detto alle persone presenti ai fatti che l'unica cosa importante fosse che lei morisse, aggiungendo comunque che in quei momenti era preso da una furia cieca.

Quanto alla sua ossessione verso la (omissis), (omissis) ha narrato del rapporto altalenante con lei, evidenziando come il lasciarsi, per poi riavvicinarsi era per loro nella norma, quasi a volere distogliere l'attenzione da aspetti ossessivi. Il P.M. gli ha contestato che aveva assunto, invece, condotte ossessive, come ad es. il telefonare alla (omissis) con numeri diversi da proprio³². Egli ha risposto che le chiamate effettuate alla donna con utenze intestate a terzi non avevano la finalità di assillarla, ma erano rivolte a capire se ella volesse riprendere il rapporto con lui, come del resto era successo a febbraio, quando la relazione era definitivamente finita, per poi riprendere dopo 18/20 giorni. In particolare, l'imputato ha dichiarato che (omissis).

Dopo aver ripercorso quanto già detto sulle partite acquistate dalla (omissis) e sui messaggi inviati dalla stessa alla squadra per aver informazioni sui motivi dell'assenza in campo del (omissis), questo in sede di interrogatorio ha proseguito ricordando (omissis), poi arrivò la Festa della donna e lui, mentre era in Sicilia, le inviò delle mimose: (omissis). Ritornando alla narrazione, l'imputato ha spiegato che in quel periodo, nonostante avesse sofferto molto, voleva mostrarsi sereno e contento, dimostrandolo attraverso le sue storie su Instagram. La realtà, tuttavia, come comunicata anche ai compagni di squadra, era diversa:

(omissis).

L'imputato alla domanda diretta del P.M. del perché, se la relazione era chiaramente tossica e lui ne era consapevole, non si era allontanato, ma aveva persistito fino ad arrivare ad un epilogo così tragico, ha risposto (omissis).

Nella parte conclusiva dell'interrogatorio, (omissis) ha riferito di non esser in possesso degli orologi appartenuti alla (omissis); chiarendo che la nota da lui salvata sul cellulare nel mese di giugno 2022 era soltanto un proposito, mai realizzato. Egli non aveva ricevuto in regalo alcun orologio Rolex dalla (omissis), la quale gli regalò solo vestiti od altri beni; mentre i Rolex trovati nella macchina di sua proprietà erano beni che egli possedeva già e si trattava di buone riproduzioni.

³² E' il caso (omissis).

6.3. Considerazioni conclusive

All'esito di tale trasposizione, si può osservare che nella narrazione della sua relazione con la (omissis) l'imputato ha riferito circostanze che trovano diretto riscontro nelle dichiarazioni della vittima o di altri testimoni, sia pure talora offrendo delle interpretazioni dissimili di determinati accadimenti rispetto ai predetti. Ha negato in via generale il compimento di atti persecutori verso la donna, ma poi di fatto ha in buona parte ammesso condotte che, a parere di questa Corte, assumono appieno detta connotazione.

Quanto ai colpi sferrati alla (omissis) ed alla conseguente responsabilità dell'omicidio, ha reso piena confessione, sia pure dovendo constatarsi come abbia fornito scarni elementi sul tema - spostando l'attenzione invece su altri profili, per i quali è risultato addirittura straripante - e come abbia cercato di descrivere un contesto confacente con un suo *raptus* improvviso.

Infine, si può osservare come su alcuni profili (omissis) abbia mentito, essendo provato che penetrò nell'appartamento della vittima attraverso il balcone, come risulta dalle dichiarazioni della (omissis) in vita e dalla testimonianza di (omissis), ed è confortato dalle indagini svolte dagli inquirenti sulla fattibilità di tale condotta. Inoltre, ha insistentemente negato di avere compiuto atti vandalici sulla vettura della donna, che invece sono a lui ragionevolmente riconducibili.

L'imputato ha anche negato di avere portato con sé il martello con il progetto di utilizzarlo per uccidere la (omissis) ed ha riferito che le ricerche *on line* sul reato di omicidio costituivano uno "*sfogo virtuale*", per liberarsi dall'ossessione che provava verso (omissis).

Si tratta di profili capaci di assumere diretto rilievo in ordine alla sussistenza o meno delle diverse aggravanti contestate e per i quali l'imputato ha un interesse specifico a negare determinati fatti.

Sia sufficiente prendere atto di un contegno processuale volto a confessare circostanze che, di fronte al quadro probatorio già estremamente chiaro, non potevano più essere seriamente contestate, perché direttamente osservate e narrate da altri testimoni e invece a confutare altri elementi, per i quali risultavano soltanto le dichiarazioni della (omissis).

Tale atteggiamento selettivo induce a ritenere come, da un lato, (omissis) fosse (e sia tuttora) pienamente in grado di distinguere lucidamente le situazioni capaci di arrecargli un pregiudizio od un vantaggio processuale e, dall'altro, come le sue dichiarazioni non appaiano sempre affidabili.

§ 7. Accertamento del nesso causale e del dolo di omicidio

Il Pubblico Ministero nominò CTP il dott. (omissis) al quale conferì l'incarico di stabilire "*epoca, cause e mezzi del decesso*" in data 25.8.2022.

Il consulente depositò la propria relazione in data 11.10.2022.

Il medico legale identificò un quadro polifratturativo delle ossa facciali, con rilievo di componente ematica all'interno dei seni mascellari, delle cellette etmoidali e sfenoidali.

Inoltre, riscontrò un'emorragia subaracnoidea diffusa con componente ematica sia intraventricolare sia posta a circondare il midollo spinale cervicale fino a C6.

All'ispezione cadaverica esterna si rilevarono multiple ed estese lesioni alla testa, consistenti in numerose ferite lacero-contuse e lesioni / complessi echimotico - escoriativi, ed iniezione - infiltrazione emorragica nel contesto della palpebra superiore ed inferiore destra. Inoltre, alla palpazione dell'emivolto destro e alla mandibola si percepivano praetermotilità evidenti e rumori di scroscio osseo.

All'esame necrosettario si rilevò una diffusa infiltrazione emorragica dei tessuti molli pericranici, infarcimento emorragico della fascia temporale, emorragia subdurale destra e diffusa emorragia

subaracnoidea cerebrale bilaterale. Quest'ultima si confermava anche al successivo esame macroscopico dell'encefalo con sezione, in cui si riscontravano anche piccole quote di infiltrazione emorragica subaracnoidea cerebellare e materiale simil – ematico intraventricolare. Inoltre, sempre all'esame necrosettario, si rilevò materiale simil – ematico all'interno del cavo orale, della trachea e dei bronchi bilateralmente.

All'esame istopatologico a livello encefalico e cerebellare si confermava la presenza di infiltrazione emorragica subaracnoidea, riscontrata anche nella parte craniale del midollo cervicale.

A livello polmonare si riscontrava edema ed emorragia intra-alveolare.

I suddetti rilievi radiologici, cadaverici esterni, necrosettari e istopatologici riscontrati al capo e al volto erano indicativi di un **severo trauma lacero-contusivo e fratturativo**.

Secondo il consulente tecnico, nel caso di specie si era verificata una perdita ematica cospicua. In aggiunta, il rilievo dell'esame cadaverico esterno di ipostasi scarse per quantità, capillizio e cuoio capelluto francamente imbrattati di materiale simil-ematico, pallore delle congiuntive palpebrali bilateralmente e il riscontro di materiale simil – ematico all'interno delle vie aeree, erano ritenuti elementi direttamente ed indirettamente indicativi di una massiva perdita ematica.

Tale emorragia si era verificata a seguito di un politraumatismo, causativo delle plurime lesioni lacero-contusive e fratturative a carico del capo e del volto.

Sulla base di quanto sopra osservato, il consulente medico nominato dal P.M. affermava che le lesioni encefaliche riscontrate a seguito dell'esame necrosettario erano identificabili come lesioni sia primarie da contatto, causate direttamente dall'impatto contro un corpo contundente, sia secondarie, determinate dalla trasmissione dell'energia impressa nel distretto cranico a seguito dell'impatto contro una superficie rigida, causativo di rottura di strutture vascolari encefaliche con conseguente anemia emorragica, risultavano idonee a provocare un quadro shock traumatico, che aveva portato al collasso cardio-circolatorio con conseguente decesso.

Pertanto, l'integrazione dei dati derivanti dai documenti in atti, dall'indagine radiologica, dall'esame necrosettario, dall'esame macroscopico dell'encefalo e dall'esame istopatologico, consentiva al medico legale di identificare quale causa del decesso di (omissis) (omissis) uno *“shock traumatico da severo traumatismo cranio-encefalico”*.

Trattasi, quindi, di decesso riconducibile a causa violenta.

Quanto all'individuazione dei mezzi di produzione delle lesioni, il consulente ha osservato che le caratteristiche qualitative e morfologiche delle stesse consentono di ricondurle ad un'origine traumatica da corpo contundente ed ha, poi, osservato come rientrano nella definizione di corpi contundenti tutti i mezzi citati nelle dichiarazioni rese dai testimoni e dall'indagato (calci, pugni, martello, panchina), sia pure osservando come non sia possibile stabilire con certezza dalla sola conformazione delle lesioni quale mezzo contundente abbia prodotto ciascuna di esse.

Secondo il consulente, il numero elevato delle lesioni riscontrate, specialmente se interessanti il capo e il tavolato osseo in diversi punti, è un dato che induce e favorisce l'ipotesi omicidiaria, rispetto a quella suicidiaria o accidentale.

Il consulente così concluse: *“Pertanto, dal punto di vista traumatologico e medico legale, il rilievo di plurime lesioni lacero-contusive, sia anteriori che posteriori, con sottostanti fratture craniche, supporta fortemente l'ipotesi omicidiaria”*.

Sulla base delle testimonianze acquisite, richiamate nel paragrafo precedente, ma anche delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, appare indubbio che il complesso delle lesioni sopra descritte fu provocato dai colpi inferti da (omissis) sia attraverso un martello ed una panchina, sia mani nude.

I colpi vennero inferti con una violenza ed una continuità tali da poter sicuramente provocare le gravi lesioni descritte e con esse il decesso della donna.

Ne consegue che, sulla base degli esiti della consulenza medica disposta, nessun dubbio può sorgere sulla sussistenza del nesso causale tra i colpi assestati dall'imputato e la morte di (omissis), così che, anche sotto il profilo del diritto penale, (omissis) deve ritenersi responsabile della sua morte.

Inutile osservare che detta condotta fu accompagnata da una precisa volontà dell'imputato di privare la donna della vita. A detta conclusione deve pervenirsi, anzitutto, valutando il numero, la qualità e la direzione dei colpi inferti verso organi vitali.

Infatti, a giudicare dalle molteplici lesioni riportate dalla donna, si dovette trattare di un numero di colpi superiore a quindici, forse anche venti, alcuni dei quali micidiali, assestati con estrema violenza in direzioni di punti vitali, soprattutto la testa e il viso.

Si consideri che il primo colpo contro il cranio ebbe l'effetto di spezzare l'asta del martello.

Dopo il danneggiamento dell'utensile, (omissis) adoperò la propria forza fisica e, infine, con un gesto che rimarrà a lungo a ricordare questo efferato omicidio, trasformò in un'arma micidiale una panchina in metallo reperita nei pressi del porticato condominiale, a dimostrazione della pervicacia nel voler portare a termine il proprio proposito criminoso.

La fermezza del proposito criminoso e di conseguenza l'intensità del dolo, è evidenziata anche dal fatto che continuò a colpire la donna imperterrita, anche mentre sentiva sopraggiungere alcuni condomini e addirittura dopo che era stato separato da alcuni di essi dal corpo ormai esanime della vittima, quasi come se fosse concentrato unicamente nel portare a termine il suo orribile compito.

Un ulteriore approfondimento sull'elemento soggettivo del reato verrà riproposto quando si tratterà dell'aggravante della premeditazione.

§ 8. Analisi delle circostanze aggravanti

L'accusa ha contestato quattro circostanze aggravanti dell'omicidio, tre delle quali, anche da sole, comporterebbero l'applicazione della pena dell'ergastolo; dunque, la trattazione dei temi che ineriscono le aggravanti, così come quello della concedibilità delle attenuanti generiche, sono decisivi ai fini della determinazione della pena e costituiscono gli unici profili controversi tra le parti, posto che è certa la responsabilità dell'imputato.

Appare doveroso premettere che, nel valutare tali profili, la Corte di assise si è attenuta rigorosamente ad una valutazione delle prove risultanti gli atti del processo e della perizia versata in atti, senza cedere a suggestioni o condizionamenti esterni od interni, ingenerati dalla eco mediatica della vicenda o dalla comprensibile spinta emotiva cagionata da un fatto così devastante.

Pur discostandosi nel merito dalle sue valutazioni, la Corte condivide *in toto* l'asserzione della difesa dell'imputato, secondo la quale la trattazione del tema delle circostanze aggravanti impone una disamina di natura tecnico-giuridica di una molteplicità di profili, che richiedono quindi un esame attento e scrupoloso, slegato da fattori emozionali e da preconcetti.

A questo riguardo, giova evidenziare che l'avv. (omissis) ha ritenuto opportuno espletare il proprio mandato limitando la propria dissertazione orale e preferendo proiettare un video nel corso della discussione, che rappresenta scene tratte da alcuni momenti della vita privata della vittima, accompagnati tra l'altro da una colonna sonora.

Si astiene la Corte dall'esprimersi sull'opportunità o meno di questa scelta, che può essere stata dettata da una richiesta degli assistiti, ancora comprensibilmente attanagliati nella morsa del dolore per la morte della parente.

Ciò che la Corte sente di dovere affermare è, invece, che il contenuto del predetto video, con le sue suggestioni emotive e il suo dichiarato scopo di diffusione mediatica, è un elemento che la Corte non ha in alcun modo preso in considerazione per pervenire alla presente decisione.

8.1. L'aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona legata da una pregressa relazione affettiva (art. 577, co. 1, n.1 c.p.)

Non può revocarsi in dubbio che intercorse una relazione sentimentale tra vittima e imputato.

Per quanto si trattasse di una relazione tra soggetti aventi un'apprezzabile differenza di età (30 anni), non basata sulla quotidianità della frequentazione, tormentata ed altalenante, certamente si era instaurato un rapporto che, pure privilegiando sopra ogni altra cosa l'aspetto sessuale, non prescindeva dalla manifestazione di un'*affectio*.

La legge 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019, attraverso l'art. 11, co. 1, lett. a), ha riscritto la disposizione di cui all'art. 577 c.p., co. 1, n. 1), sostituendo le parole "o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente" con le seguenti: "o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva". Tale intervento ha segnato una netta modificazione della disposizione.

Gli elementi della stabile convivenza e della relazione affettiva, di cui era richiesta prima la compresenza, sono ora contemplati in via alternativa. Ne consegue che la pena dell'ergastolo si applica all'omicida che abbia agito, tra l'altro, nei confronti di persona a lui sentimentalmente legata, ancorché non stabilmente convivente (o non più, o non ancora, tale), purché la relazione sentimentale sia ancora in atto (cfr. anche Cass., Sez. 1, 8.6.2021, n. 22338).

La Procura ha espressamente contestato l'ipotesi contraria, ovvero che la relazione fosse cessata al momento dell'omicidio; per tale ipotesi opera l'aggravante di cui all'art. 577, co. 2, c.p.p., che prevede unicamente un aumento di pena, con la reclusione da 24 a 30 anni.

I difensori di alcune parti civili hanno trattato il tema in sede di repliche, invocando la sussistenza dell'aggravante nella sua accezione di relazione ancora esistente, non accorgendosi che tale aggravante non è stata invece contestata.

Quella assunta dal P.M. non è una conclusione affatto scontata, dal momento che la relazione è stata caratterizzata anche in precedenza da periodi di interruzioni, seguiti poi immancabilmente da riconciliazioni (ad es. così era avvenuto nel giugno 2022).

Tuttavia, appare più corretta la contestazione della Procura, perché, come si è evidenziato sopra, la relazione sentimentale si interruppe dopo i rilevanti fatti del 22 luglio 2022 e i *partners* non si videro più fino al 22 agosto 2022, periodo durante il quale, da un lato la (omissis) sporse la querela per stalking e, dall'altro, (omissis) si trasferì in Sicilia a giocare per la nuova squadra.

Si tratta di un'obiettivo interruzione della relazione sentimentale, scandita anche da avvenimenti capaci di evidenziare la volontà dei *partners* di non volersi più riconciliare.

Tale periodo sarebbe stato interrotto soltanto dalla breve parentesi del 22 agosto, giornata trascorsa insieme dalla coppia, con la ripresa anche di rapporti sessuali, ma non significativa univocamente di una vera e propria riconciliazione, tenuto conto del contegno della (omissis).

In questo senso, pertanto, appare più corretto ritenere che la relazione fosse finita e che, dunque, non trovi applicazione l'aggravante di cui all'art. 577, co.1, n. 3) c.p., bensì quella di cui all'ultimo comma della norma, che prevede l'aggravamento di pena fino a 30 anni di reclusione.

8.2. L'aggravante dei motivi abietti e futili (artt. 577, co. 1 n. 4 e 61, n. 1 c.p.)

Secondo la tesi dell'accusa, "... *la condotta omicidiaria costituiva espressione di intento punitivo nei confronti della vittima - considerata come appartenenza - motivato dalla gelosia e dalla mancata accettazione della decisione della (omissis) di porre fine alla loro relazione*".

Tradizionalmente, si ritiene **abietto** il motivo turpe, spregevole, che rileva nell'agente un tale grado di perversità, da suscitare un senso di ripugnanza nella persona di media moralità; invece, è **futile** il motivo che è del tutto sproporzionato all'entità del reato commesso, secondo la valutazione media; in altre parole, la determinazione criminosa deve essere stata causata da uno stimolo così banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato commesso, da apparire alla generalità dei consociati del tutto insufficiente a causare l'azione delittuosa.

La *ratio* aggravatrice della pena - che per il delitto specifico induce all'applicazione della pena dell'ergastolo - va individuata nel fatto che il reo, agendo per una motivazione abietta o futile, dimostra di essere particolarmente pericoloso e dotato di un istinto criminale spiccato.

Occorre premettere che alcuni non recenti precedenti di legittimità (Cass. n. 35368/2006) hanno escluso che rientri nell'aggravante in esame il mero movente scatenato dalla gelosia.

Anche alcune non remote pronunce (cfr. Cass., Sez. I, 26/10/2018, n. 49129; anche Cass., n. 32621/18 e n. 27213/18) hanno ritenuto di escludere l'applicazione dell'art. 61 n. 1 c.p. in tema di gelosia sul presupposto che la stessa, in quanto "*collegamento logicamente accettabile*" tra movente e azione, non integri gli estremi dei motivi futili.

Si è ritenuto, infatti, che i sentimenti di affetto e di amore che si vantano verso un'altra persona, sentiti come forti a tal punto da far scaturire in determinate circostanze episodi di gelosia che offuscano la mente e portano a reagire con violenza, non possono essere considerati e genericamente classificati come futili motivi.

Per contro, pronunce più recenti hanno ritenuto che "*In tema di circostanze, la gelosia può integrare l'aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione*" (Cass., Sez. 1, 01/10/2019, n. 49673; Cass., Sez. 5, 21/05/2019, n. 44319; Cass., 29/7/2020, n. 23075; Cass., 21/10/2021 n. 37870; da ultimo cfr. Cass., Sez. 1, 10/03/2023, n. 16054, secondo la quale "*In tema di omicidio, è configurabile l'aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui la gelosia assume caratteristiche morbose e di ingiustificata espressione di supremazia e possesso*").

Tali pronunce hanno avuto il pregio di incentrarsi, nei casi trattati, sullo squilibrio esistente tra la fine di una relazione sentimentale e la condotta violenta utilizzata per conservare una sorta di controllo sul *partner*, sottolineando in tali casi la necessità di un inasprimento sanzionatorio³³.

Tale conclusione è stata ribadita da altre pronunce, le quali hanno arricchito la motivazione con ulteriori e più efficaci osservazioni, che hanno spostato l'attenzione dal mero movente della gelosia ad una situazione più ampia ed irragionevole.

³³ "*Non pare dubitabile che anche la gelosia possa essere considerata ragione di aggravamento del disvalore della condotta di reato, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato l'autore a commetterlo; ciò anche nei casi in cui la sproporzione tra il delitto realizzato e il movente-gelosia sia talmente evidente, per la banalità delle ragioni pseudo-sentimentali che lo sostengono, da rendere queste ultime nulla più che un mero pretesto per dare sfogo alla aggressività di chi compie il reato, sottolineandone la maggiore pericolosità*" (sono le parole di Cass., Sez. 5, 21/5/2019, n. 44139, in CED n. 276962).

Si è così osservato che situazioni come quelle descritte costituiscono futile motivo perché “*prevale un senso di appartenenza a fronte del quale ogni gesto della vittima o del terzo è percepito dall’autore del delitto come un **comportamento di insubordinazione** da punire secondo logiche aberranti*” (Cass., Sez. 1, 1.10.2019, n. 49673).

In altre pronunce, si è posto l’accento sul fatto che essa “... *si risolve nel considerare la persona con cui si è avuta o si ha una relazione come “**propria appartenenza**”, sicché nei suoi confronti, in caso di tradimento ovvero di separazione, si nutrono sentimenti di rivalsa o intenti punitivi che sfociano nella volontà di infliggerle un patimento (o addirittura la morte) per l’insubordinazione dimostrata e per l’offesa arrecata al malinteso senso d’orgoglio e di possesso dell’agente*” (Cass., Sez. 5, 2.7.2019, n. 48049).

In altre pronunce si è posto in risalto, del tutto condivisibilmente, come determinati atteggiamenti dettati dalla gelosia siano da ritenere incompatibili con qualsiasi principio di libertà di autodeterminazione personale e anche con il rispetto della dignità umana, tutelati dalla Costituzione (in questo senso, Cass., Sez. 5, 2.7.2019, n. 48049), in una prospettiva che, a parere di questa Corte, potrebbe indurre ad inquadrare determinati comportamenti più nella categoria dei motivi abietti piuttosto che di quelli futili.

Sono queste stesse componenti che si mescolano variamente nella vicenda in esame e che hanno costituito la spinta per indurre l’imputato a commettere un simile efferato omicidio, che, invece, non può essere ascritto semplicemente ad un movente di tipo passionale o ad un’irrefrenabile gelosia.

Oltre alla presenza all’origine di un sentimento di gelosia irragionevole ed incontenibile da parte dell’imputato, vengono qui in rilievo anche altri aspetti, quali la rabbia scaturente dall’essere stato denunciato penalmente, la non accettazione della fine della relazione, che aveva comportato la perdita del controllo sulla donna e la conseguente volontà di riaffermare il proprio ruolo di dominio attraverso un contegno di tipo punitivo per il fatto di essere stato “manipolato”, cioè sostanzialmente preso in giro dalla *partner*, e così riscattare il proprio orgoglio ferito e il senso di vergogna procurato presso i terzi per come era stato abbindolato³⁴.

Come si è già osservato, non è stato ravvisato alcun aspetto psicopatologico nella fase ideativa e deliberativa dell’omicidio da parte dell’imputato, ritenuto dai periti pienamente capace di intendere e di autodeterminarsi al momento del fatto.

L’abiezione e la futilità dei motivi costituiscono concetti che, per la loro interpretazione, rimandano al contesto socio-culturale ed al modo di sentire di una determinata comunità in un dato momento storico. Orbene, i profili devianti sopra elencati, che si rinvergono generalmente all’origine dei casi di femminicidio, sono avvertiti attualmente dalla ormai stragrande maggioranza della popolazione come qualcosa di aberrante ed inconcepibile, che giustifica ampiamente un aggravamento del trattamento sanzionatorio.

In conclusione, si deve ritenere che siano ravvisabili nel caso concreto sia il motivo abietto, perché la condotta ha evidenziato un elevato grado di spregevolezza avvertito dalle persone di media moralità, sia il motivo futile, perché l’estrema gravità del reato appare alla generalità dei consociati come qualcosa di estremamente sproporzionato rispetto allo stimolo iniziale che lo aveva generato, caratterizzato da una logica aberrante ed inaccettabile.

Sussiste, dunque, l’aggravante prevista dagli artt. 577 n. 4) e 61 n. 1) c.p.

8.3. L’aggravante di cui all’art. 576, co. 1, n. 5.1 c.p. (un processo nel processo)

³⁴ (omissis) cfr. interrogatorio davanti al P.M.).

L'esame di tale aggravante importa due diversi approfondimenti: a) da un lato, occorre prendere posizione sulla relazione giuridica intercorrente tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio commessi, in consecuzione temporale e finalistica, in danno della stessa persona; b) dall'altro, l'accertamento incidentale richiesto per la sussistenza dell'aggravante impone un approfondimento su tutti gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori, come se si procedesse per tale delitto in via principale.

8.3.1. Stalking seguito da omicidio e reato complesso

Occorre premettere che con una recente sentenza resa a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha dato risposta alla questione relativa alla configurabilità o meno del reato complesso nel caso di omicidio commesso dopo l'esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall'agente nei confronti della medesima vittima³⁵.

La questione era stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale.

Un primo orientamento (Cass., Sez. 1, 12.4.2019, n. 20786) aveva negato la configurabilità nel suddetto caso di un'ipotesi di reato complesso, ravvisandosi piuttosto un concorso tra l'omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, co. 1, n. 5.1 c.p. e il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p.

Secondo detta pronuncia, la condizione imprescindibile per ravvisare la figura del reato complesso è l'interferenza fra le norme incriminatrici su un fatto obbiettivo, comune agli ambiti applicativi delle stesse, ciò che non è riscontrabile nel caso di specie (posto che il delitto di atti persecutori è integrato da condotte moleste e minacciose, non da condotte di violenza fisica).

Né risulta sostenibile un'ipotesi di concorso apparente di norme da risolversi sulla base del criterio di specialità *ex art. 15 c.p.*, in quanto un simile rapporto non è ravvisabile in astratto tra le due fattispecie in esame. Inoltre, la Corte reputava irrilevante la presenza di una clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 612-*bis* co. 1 c.p. ("*salvo che il fatto costituisca più grave reato*"), in considerazione dell'oggettiva diversità tra le condotte di omicidio e di atti persecutori.

Pertanto, il delitto di atti persecutori deve concorrere con quello di omicidio, pur se aggravato dalla commissione della condotta persecutoria in danno della stessa vittima.

Secondo un altro orientamento (Cass., Sez. 3, 13.10.2020, n. 30931) si deve escludere il concorso fra i reati di omicidio e di atti persecutori, dovendo ravvisarsi nella fattispecie omicidiaria, aggravata dal compimento di una condotta persecutoria da parte dello stesso autore nei confronti della medesima vittima, una figura di reato complesso che assorbe il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p.

Le Sezioni Unite, chiamate a comporre il contrasto, hanno preliminarmente chiarito come tra i delitti di omicidio aggravato e di atti persecutori non sussista un rapporto di specialità in astratto, posto che gli stessi non presentano elementi comuni, né con riguardo alle condotte, costituite nella prima norma da atti lesivi dell'integrità fisica e nella seconda da comportamenti minacciosi o molesti, né per quanto concerne gli eventi.

La Cassazione ha ritenuto che neppure il criterio della sussidiarietà risulti invocabile al fine di ritenere applicabile un'ipotesi di concorso apparente di norme.

La pronuncia si è poi soffermata sugli elementi indefettibili del reato complesso, osservando come l'elemento costitutivo o la circostanza aggravante debbano avere ad oggetto un fatto

³⁵ Cfr. Cass., S.U., 15/7/2021, n. 38402, così massimata: "*Il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, 1 co., n. 5.1 c.p., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, 1 comma, c.p.*".

oggettivamente identificabile come tale e non una mera qualificazione soggettiva del soggetto agente; inoltre, il fatto stesso deve essere inserito nella struttura del reato complesso nella completa configurazione tipica con la quale è previsto quale reato da altra norma incriminatrice; infine, il fatto deve essere previsto nell'ambito del reato complesso quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta, mentre resta estranea alla disciplina dell'art. 84 c.p. l'ipotesi in cui il fatto di reato costituisca in concreto un'occasionale modalità esecutiva della condotta (il c.d. reato "eventualmente complesso").

La Corte ha proseguito affermando che un ulteriore elemento necessario è costituito dall'unitarietà dell'azione complessiva che comprende i fatti criminosi, che si manifesta sia nella contestualità spatio-temporale tra i singoli fatti criminosi che compongono la fattispecie di reato complesso, sia nel legame finalistico tra essi. La Corte ha poi osservato come la fondamentale censura mossa dall'orientamento contrario alla configurabilità del reato complesso circostanziato attenga alla mancanza della riproduzione testuale del fatto aggravante in termini corrispondenti a quelli del fatto tipico del reato di atti persecutori. Orbene, secondo la Corte tale profilo è superabile, dovendosi osservare che il delitto di atti persecutori viene menzionato nella previsione della circostanza aggravante non solo tramite il richiamo diretto alla norma incriminatrice, ma anche facendo riferimento all'autore del reato ed alla persona offesa e ciò vale a ritenere che la fattispecie di atti persecutori sia richiamata all'interno della fattispecie aggravata nella sua integrale tipicità.

Secondo la Corte, oltre a ravvisarsi nel caso in esame tutti gli elementi del reato complesso circostanziato, è altresì sussistente il requisito della contestualità spatio-temporale e della prospettiva finalistica unitaria dei fatti considerati. Secondo la pronuncia, tali due profili sono indispensabili per ritenere l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 84 c.p., dovendo escludersi l'assorbimento degli atti persecutori nella fattispecie aggravata quando l'omicidio della vittima sia avvenuto ad una consistente distanza di tempo rispetto ai primi.

In definitiva, le Sezioni Unite hanno affermato la natura di reato complesso della fattispecie di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, 1 co., n. 5.1 c.p., in ragione dell'unitarietà del fatto, con la conseguenza che non opera la disciplina del concorso materiale di reati, ma quella di cui all'art. 84 c.p., che comporta quindi l'assorbimento del delitto di atti persecutori nell'omicidio.

8.3.2. La sussistenza del delitto di atti persecutori

Gli elementi delineati dalle Sezioni Unite sono tutti presenti nella vicenda che occupa, dovendo ravvisarsi sia una contestualità spatio-temporale tra i fatti che compongono il reato complesso, sia un evidente nesso finalistico tra essi, già più volte segnalato nella presente trattazione.

Posto che secondo le Sezioni Unite, ai fini dell'accertamento dell'aggravante, occorre accertare il delitto di atti persecutori in tutte le sue componenti, allora si impone un approfondimento sul tema, con la premessa che il giudizio deve essere calato sulla peculiarità della vicenda.

Quella tra l'imputato e la (omissis) non può definirsi una relazione sentimentale di tipo tradizionale, vuoi per il divario di età tra i *partners*, vuoi perché essa non era basata sulla quotidianità della frequentazione, vuoi, infine, perché registrava in radice l'assenza di un progetto di vita comune.

La priorità attribuita dai protagonisti agli aspetti voluttuari e l'assenza di altri aspetti di condivisione di tipo culturale od hobbistico avevano fatto sì che il rapporto trovasse la sua massima espressione nella pratica sessuale, talora esercitata anche "a distanza".

Tale dinamica probabilmente aveva favorito il sorgere di un'idea di reciproca appartenenza all'interno della coppia, come dimostra il tenore di numerose chat tra gli interessati.

L'elemento della distanza, il fanatico ed incontrollato uso dei social, la personalità stessa dei protagonisti e la loro spasmodica reciproca gelosia avevano poi contribuito a rendere la relazione oltremodo tormentata ed altalenante.

Il tenore delle prove orali raccolte (denuncia, dichiarazioni testimoniali, conversazioni intrattenute per il tramite dell'applicazione Whatsapp tra i *partners*, ecc.) evidenzia la natura ossessiva e "drogata" della relazione instauratasi tra il calciatore dilettante e la donna.

(omissis) sin dall'inizio della relazione aveva adottato nei confronti di lei comportamenti diretti a manipolarla ed a sottoporla ad una soffocante forma di controllo, tale da annullarne progressivamente l'autonomia personale e da ridurne l'autostima.

Nei periodi di lontananza da lei, tormentato dal sospetto, l'imputato pretendeva di sapere tutto della sua giornata, ritenendo che, quando non gli rispondeva tempestivamente, si trovasse con altri uomini o gli nascondesse qualcosa.

Sulla base degli elementi di prova sopradetti, i comportamenti di carattere persecutorio assunti dall'imputato in tale fase possono ricostruirsi come segue:

- monitoraggio del telefono cellulare della (omissis) e dei profili dei social networks, al fine di accertare ed impedire eventuali relazioni intrattenute con terzi (cfr. in particolare l'elenco dei profili bloccati che emerge dall'annotazione della p.g.);

- accesso abusivo alla sua posta elettronica ed ai messaggi Whatsapp, captando le passwords necessarie, al fine di controllarne le conversazioni intrattenute con terzi;

- impossessamento delle password di accesso al sistema di videosorveglianza installato all'interno dell'abitazione della donna, al fine di controllarla all'interno del suo domicilio (denuncia (omissis); deposizione (omissis); sms scambiati tra (omissis) e (omissis); messaggi tra imputato e (omissis));

- pretesa di installazione sul telefono di lei di un applicativo che consentisse di individuarne la posizione e gli spostamenti;

- telefonate continue per ottenere rassicurazioni sul fatto che non frequentasse altri uomini e richiesta di effettuare con frequenza delle videochiamate, in modo da fornirgli la "prova" dell'inesistenza di relazioni (teste (omissis) ed altri);

- qualora si convincesse che poteva avere delle frequentazioni maschili, reagiva con scatti di ira, danneggiando oggetti presenti nella sua abitazione, prendendo a pugni le porte, o minacciandola e insultandola;

- la contattava continuamente con il telefono anche sul luogo di lavoro, al fine di verificarne la presenza e contattava anche suoi colleghi per ricevere informazioni;

- pretendeva da lei l'invio di un video ogni 10 minuti in cui comparissero l'orario dell'orologio, del computer e del luogo in cui la donna si trovava, nonché una risposta immediata nel caso di sua videochiamata;

- assumeva investigatori per controllarla e/o verificare la veridicità delle sue dichiarazioni;

- in una seconda fase, si recava presso la sua abitazione per controllarne i movimenti, spesso anche introducendosi all'interno dell'appartamento, accedendovi attraverso il terrazzo, oppure appostandosi nel cortile condominiale o anche davanti al suo luogo di lavoro;

- danneggiava la sua automobile e le rubava oggetti a cui teneva;

Dal canto suo, la donna appariva all'inizio della relazione quasi accondiscendente nei confronti del suo persecutore, tanto da arrivare a dire alla sorella di non fare caso al quotidiano controllo del suo cellulare da parte di (omissis), considerato quasi come una manifestazione d'amore per lei.

Ella aveva acconsentito a subire talune delle pratiche sopra descritte, quasi come se la gelosia di

(omissis) la gratificasse.

Per la verità, va osservato che anche in detta prima fase della relazione il suo grado di accondiscendenza non era affatto esteso a tutti i profili sopra indicati, perché ad es. era andata su tutte le furie quando aveva scoperto che il ragazzo si era impossessato delle password di accesso al sistema di videosorveglianza installato all'interno della sua abitazione e quando era entrato abusivamente nel suo account, accedendo ai messaggi Whatsapp (cfr. i messaggi scambiati tra la (omissis) e (omissis); cfr. la deposizione di (omissis).

Le prove acquisite danno, quindi, piena contezza della reiterata commissione di condotte moleste ed assfissianti per un arco di tempo apprezzabile da parte di (omissis), sorte fin dall'inizio della relazione ed incrementatesi nel corso del tempo, anche a dispetto di una limitata frequentazione della coppia. Dette condotte erano motivate da un'ossessiva volontà di controllo della (omissis), attraverso tutti i mezzi possibili, determinata anche dal fatto che l'imputato non si fidava della compagna, accusandola di intrattenere relazioni con altri uomini³⁶.

Egli non riusciva a sopportare l'idea di essere raggirato ed usato dalla (omissis), nel senso che, quando stavano insieme, tutto andava bene ma, quando si lasciavano, lei continuava la sua vita senza tenere alcun conto di lui, e ciò era per lui inaccettabile.

In una fase più avanzata, a tali aspetti di tipo ossessivo-maniacale dettati dalla insicurezza e dalla sfiducia verso la compagna, si aggiunse anche il profondo senso di frustrazione del ragazzo scaturente dall'incapacità di governare la relazione con la donna e di accettare quindi l'imminente cessazione della relazione.

Dalle denunce della (omissis) e dalle testimonianze acquisite emergevano alcuni episodi particolarmente significativi, con improvvisi scoppi d'ira e danneggiamento di oggetti da parte dell'imputato. Tali episodi si verificarono per lo più in occasione di brevi momenti di convivenza della coppia nei mesi di giugno e luglio 2022, in particolare:

- il 9 giugno 2022, a seguito dell'ennesima lite con (omissis), la (omissis) contattò la sorella e le disse di essere esasperata; (omissis) e (omissis) (omissis) affrontarono (omissis) e dopo una lunga discussione e l'intervento di una volante della polizia (cfr. relazione del 9.6.2022), si fecero riconsegnare le chiavi dell'appartamento, allontanandolo da casa; dopo tale episodio, la relazione si interruppe fino al 16.6.2022, quando l'imputato si presentò improvvisamente a casa della (omissis) e la convinse a riprendere la relazione;

- il 10 luglio 2022, durante un soggiorno della coppia a Senigallia, a seguito di un forte litigio con l'uomo, la (omissis) fece rientro a Bologna convinta di interrompere definitivamente la relazione; il giorno successivo (omissis) si recò a casa di lei per recuperare il suo portafoglio, che era rimasto nella borsa di lei e cercò di riconciliarsi ma la (omissis) non lo fece entrare in casa; il mattino seguente (12.7.2022) alle ore 7:00, la donna alzò la tapparella della porta finestra della cucina e si ritrovò l'imputato, il quale si era arrampicato fino al terrazzino della cucina (posto al secondo piano); la donna, spaventata ed arrabbiata per tale comportamento, lo fece uscire dall'appartamento; proprio in seguito a questo episodio, la (omissis) salì a bordo della sua autovettura e constatò che il veicolo non si accendeva ed accertò poi di avere subito un guasto meccanico, per un evento doloso.

Tale sabotaggio appare ragionevolmente attribuibile all'imputato non solo perché, come sopra

³⁶ Sul punto, viene in rilievo una chat tra l'imputato ed un ragazzo, il quale riferì a (omissis) che la (omissis) era una sua "trombamica". Per la verità, eventuali tradimenti da parte della donna appaiono irrilevanti ai fini che interessano, non potendo giustificare condotte persecutorie.

osservato, si ha motivo di ritenere che in quei giorni fosse molto adirato con lei, ma anche perché dall'analisi dei supporti informatici emerge che poco più di un mese prima, il 29 maggio 2022, aveva effettuato una ricerca su internet, che veniva poi rintracciata sulla sua Web History, sul sito (omissis) con le parole chiave "come sabotare un motore".

Anche la (omissis) sospettò che fosse stato (omissis), posto che, con due messaggi indirizzatigli il 13.7.2022, scrisse che non si era rotta la pompa di benzina, ma era stata inserita dell'acqua nel serbatoio.

La condotta rilevante ai fini dell'integrazione del reato di atti persecutori è costituita dalla ricerca persistente ed ostinata di contatti o comunicazioni indesiderate, che si estrinseca attraverso una molteplicità di condotte intrusive, moleste, minacciose o violente.

La quotidianità, l'intensità e la multiformità delle molestie sopra descritte integrano sicuramente il paradigma del delitto in oggetto.

Tuttavia, ai fini dell'integrazione del delitto in questione, le condotte di minaccia o molestia devono risultare idonee ad ingenerare uno degli specifici mutamenti sul piano psichico o su quello comportamentale della persona offesa previsti dalla norma ("*un perdurante e grave stato di ansia o di paura*", o "*un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto*", ovvero "*costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*").

Tali elementi - che costituiscono eventi naturalistici in senso tecnico - sono reputati dalla giurisprudenza come alternativi tra loro, nel senso che è sufficiente il verificarsi di uno di essi ad integrare il delitto³⁷. È, dunque, sufficiente il positivo accertamento di uno solo degli stati psicologici indicati o il mutamento, anche se transitorio, delle abitudini di vita della vittima.

Nel capo di imputazione si ritrovano enunciati tutti i predetti eventi.

Su questo tema si sono registrate non trascurabili divergenze di vedute tra le parti processuali.

P.M. e parti civili hanno sottolineato la sofferenza causata alla (omissis) da tali comportamenti, la quale, essendo fortemente innamorata del compagno, si sottoponeva ad ogni vessazione ed umiliazione, pur di non perderlo.

Per contro, il difensore dell'imputato ha posto l'accento sul comportamento accondiscendente della (omissis) verso l'imputato fin dall'inizio della relazione e sul fatto che ella non avesse mai manifestato alcun timore per la propria incolumità, né patito effetti destabilizzanti dell'equilibrio psichico, tanto da accogliere sempre in casa il suo presunto persecutore e da non rivolgere richieste di aiuto a terzi.

A parere della Corte, si tratta di una lettura della vicenda parziale, perché non tiene conto delle effettive risultanze del processo circa il modo in cui la relazione si era evoluta nel corso del tempo.

In una fase iniziale della relazione, si può convenire con la constatazione che la donna paresse assentire ad eventuali violazioni della propria *privacy* e della propria libertà di movimento (ad es. quando l'imputato le prendeva il telefono cellulare ed esaminava il suo traffico telefonico o quando le imponeva di inviargli delle videoriprese per controllare ove si trovasse e cosa facesse).

In tali casi, la donna aveva concesso una sorta di autorizzazione alla compressione della propria libertà di autodeterminazione fisica e morale e, in una simile situazione, appare difficile configurare il verificarsi di alcuno degli eventi naturalistici del delitto in esame³⁸.

³⁷ "Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis c.p."; Cass., Sez. 5, 04/04/2019, n. 36139; Cass., Sez. 5, 01/02/2021, n. 3781).

³⁸ Per vero, non erano mancati anche in precedenza sfoghi da parte della donna, determinati dalla sofferenza provocata dal controllo asfissiante (si vedano i messaggi scambiati con l'imputato (omissis))

Tuttavia, si deve osservare come le condotte sopra descritte, reiterate per lungo tempo, determinarono un progressivo asservimento della donna alla volontà dell'imputato, una continua sottoposizione alle sue pretese umilianti ed ossessive ed una passiva soggezione alle iniziative volte a riprendere la relazione, dopo le plurime interruzioni intervenute. In questo senso, non è azzardato affermare che l'uccisione costituì anche una sorta di reazione-punizione da parte di (omissis) rispetto alla decisione della (omissis) di sottrarsi alle descritte azioni manipolatorie.

La situazione di assoggettamento, quindi, andò progressivamente peggiorando, tanto che a partire dal mese di giugno, i comportamenti di (omissis) erano divenuti più azzardati ed estremi di prima – come quando era salito nel suo appartamento attraverso il terrazzo o quando aveva fatto scenate di gelosia, dando pugni alle porte o rompendo oggetti nell'abitazione – e tali da poter ingenerare nella vittima un tangibile timore di poter subire un'offesa alla propria incolumità fisica, alla quale evidentemente aveva iniziato a pensare già prima di sporgere la querela, come autorizzano a ritenere le confidenze fatte alla sorella e ad alcuni colleghi di lavoro (ad es. (omissis)).

In una fase più avanzata - ovvero a partire dal mese di luglio - la relazione era divenuta così "tossica" da ingenerare nella (omissis) un profondo stato di turbamento, che si manifestò non solo in alcuni allarmanti messaggi telefonici scambiati con la madre dell'imputato (omissis) e nella presentazione di una querela presso la Polizia (29.7.2022) ma anche nelle confidenze fatte nello stesso periodo ad amiche e conoscenti sulla particolare difficoltà della sua situazione (ad es. in data 13.8.2022 a (omissis)³⁹; a (omissis), cui disse di avere paura di (omissis) perché aveva avuto un attacco di ira, cfr. il verbale di s.i.t. del 30.8.2022; ad (omissis), a cui scrisse: (omissis), cfr. num. 147 della chat Whatsapp della consulenza tecnica), come nell'adozione di alcune rilevanti cautele a presidio della propria incolumità, quali richieste di aiuto fatte ad un conoscente affinché la scortasse al mattino presto quando usciva di casa, perché aveva paura (si tratta del vicino di casa di nome Olmo⁴⁰) e nell'acquisito di uno spray urticante da utilizzare come strumento di difesa, significativamente trovato in suo possesso anche il giorno dell'omicidio.

Le confidenze fatte alle persone sopra indicate danno contezza del fatto che, a partire dal mese di luglio 2022, lo stato psichico di (omissis) era profondamente mutato, non solo perché ella non riusciva più a sottostare alle asfissianti angherie del compagno come aveva fatto prima, ma addirittura perché iniziava a temere seriamente per la propria incolumità.

D'altra parte, il ricorso alle richieste di aiuto da parte di un vicino e l'acquisto di uno spray urticante sono circostanze capaci da sé sole di comprovare non solo un timore reale, ma anche un apprezzabile mutamento in atto delle proprie abitudini di vita.

Il difensore dell'imputato ha opposto che la (omissis), a dispetto delle asserite persecuzioni, si presentasse molto tranquilla, come aveva riferito anche (omissis)

In realtà, va osservato che (omissis) incontrò la (omissis) una sola volta, a San Felice sul Panaro e in modo casuale, nei primi giorni di luglio e, dunque, l'affermazione del teste si basa su una mera sensazione estemporanea. In ogni caso, se si può convenire con la difesa sul fatto che sino ad un certo punto della relazione la donna si presentasse tranquilla, ciò non può valere per il periodo di luglio ed agosto 2022, in cui ella aveva perso la propria serenità, denunciando l'imputato e confidando ad alcuni conoscenti di avere paura.

D'altra parte, corrisponde ad una valutazione di comune esperienza ritenere che un controllo così

³⁹ (omissis)

⁴⁰ Cfr. le conversazioni whatsapp (omissis)

ossessivo, così totalizzante e così prolungato nel tempo avesse comportato un'elevata sofferenza, rendendo così plausibile il sorgere di uno stato di ansia.

Non può mancare di osservarsi come, nella fase finale, la (omissis) si rese autrice di comportamenti contraddittori, posto che, pur dopo avere sporto la querela, in realtà continuò a contattare il ragazzo e addirittura, come emerge dalle chat tra i *partners*, lo pregò di non accettare l'ingaggio nella squadra di calcio in Sicilia, perché ciò avrebbe comportato un definitivo allontanamento da lei e la fine della loro relazione.

Per vero, tutta la relazione tra i *partners* è stata costellata di comportamenti ambivalenti della (omissis), la quale pareva in certi momenti disposta a tutto pur di proseguire la relazione con il ragazzo, anche a costo di essere umiliata davanti alla sorella o ai colleghi di lavoro.

In particolare, nonostante (omissis) avesse telefonato più volte a colleghi della (omissis) e si fosse addirittura appostato davanti al suo luogo di lavoro, mettendola in una situazione di forte imbarazzo, questa, dopo avere detto ai colleghi che lo avrebbe lasciato e denunciato, era poi immancabilmente ritornata a frequentarlo, perdendo così la propria credibilità di fronte ad essi.

Il difensore dell'imputato, nella prospettiva di contrastare la tesi della configurabilità del delitto di atti persecutori, come della sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti, ha posto l'attenzione su un audio, realizzato attraverso il cellulare del (omissis), il giorno 18 giugno 2022, quando (omissis) (omissis) e il proprio compagno si recarono a casa di (omissis) e la trovarono in compagnia di (omissis), quando pochi giorni prima (il 9.6.2022) (omissis) le aveva detto di avere paura che lo stesso uccidesse il suo cane. Il fatto di avere trovato la sorella in compagnia dell'imputato aveva fatto non poco adirare (omissis)

Secondo la difesa, tale audio indurrebbe a cogliere appieno il carattere remissivo ed arrendevole dell'imputato, giudicato incompatibile sia con la figura di uno stalker, sia con quella di un uomo avvezzo a compiere azioni caratterizzate da un movente abietto e da un'impostazione culturale di tipo "patriarcale".

Sia consentito replicare che si tratta di un episodio isolato, in cui l'imputato è stato evidentemente preso da uno momento e di emotività e di sconforto— salvo addirittura non ritenere che, in presenza di (omissis) e (omissis), strategicamente quella fosse la condotta più conveniente da tenere, tenuto anche conto che egli era stava registrando la conversazione - e quindi non può essere preso come paradigma del suo quotidiano contegno con la propria compagna.

D'altra parte, il delitto di atti persecutori non richiede, come pare assumere implicitamente la difesa, anche l'esistenza di uno stato di soggiogazione o di sopraffazione della vittima, tipico invece del delitto di maltrattamenti in famiglia, essendo richiesta unicamente la reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e il loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, sicché ciò che rileva è la identificabilità di questi comportamenti quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (*ex multis*, Cass., Sez. 5, 14/01/2019, n. 7899), che condividono il medesimo nucleo essenziale, rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie (Cass., Sez. 5, 28/01/2020, n. 11931).

È sufficiente, dunque, la continuità delle condotte indesiderate e la loro idoneità a determinare uno stato di prostrazione nella vittima, senza che sia necessaria anche una sua situazione di inferiorità psicologica rispetto all'autore del delitto.

Per vero, dall'ascolto di altri audio e dalla lettura delle trascrizioni di altre chat ed sms, emerge

che (omissis), pure generalmente senza utilizzare modi particolarmente aggressivi, si rivolgeva alla (omissis) con un tono impositivo e perentorio, per ottenere che ottemperasse alle sue richieste e ciò denota comunque una capacità di imporsi sulla vittima.

Tuttavia, non pare potersi affermarsi che tra i *partners* ve ne fosse che si poneva in una posizione di dominio sull'altro. Forse si può azzardare a sostenere che, mentre nell'ambito del rapporto affettivo, la (omissis) avesse una posizione preminente, nel senso che ella era più brillante nella gestione dei sentimenti rispetto al compagno, al contrario, sotto il profilo della gestione quotidiana, era sicuramente (omissis) a scandire le regole, i tempi, i modi (ed i veti) del rapporto amoroso.

(omissis) era una donna matura, dotata di un'esperienza di vita, di lavoro e di relazioni personali sicuramente molto più ricca dell'imputato, ma talora anche lei manifestava atteggiamenti di immaturità e di irrazionalità, che la rendevano anche più fragile e più vulnerabile.

Si deve ritenere, pertanto, che le condotte via via poste in essere dall'imputato e volte a stabilire un controllo totale, dapprima accettate o patite in silenzio dalla (omissis), abbiano poi gradualmente determinato un suo totale distacco dalla realtà e, subito dopo, uno stato di rilevante prostrazione.

Si deve infine ritenere che tale conclusione non possa ritenersi inficiata dal contegno ondivago della donna, la quale, anche dopo la denuncia e finanche nella fase terminale della relazione, in alcune occasioni riallacciò la relazione con il ragazzo ed intrattenne con lui rapporti sessuali.

Occupandosi del reato di atti persecutori, la giurisprudenza ha ritenuto in più occasioni che il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompa l'abitudine del reato, né infici la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-*bis* c.p. (Cass., Sez. 5, 20.1.2020, n. 17240; Sez. 5, 26.9.2019, n. 46165; Sez. 5, 14.6.2023, n. 25791).

In altri termini, i c.d. "periodi di riavvicinamento" tra soggetti legati da una relazione sentimentale, qualora abbiano carattere temporaneo ed episodico, non incidono necessariamente sulla sussistenza del reato, sempre che le condotte lesive non siano cessate.

Nel caso di specie, le "ricadute" della (omissis) nella fase terminale della relazione furono di carattere temporaneo e, d'altra parte, le condotte persecutorie dell'imputato si verificarono anche durante e dopo questi incontri, senza soluzione di continuità.

Infatti, si tenga conto che:

- nel mese di luglio la (omissis) si recò alcuni giorni a Senigallia dal ragazzo, ma si trattò di una breve parentesi, posto che ella scappò di soppiatto al mattino presto del 11.7.2022, in quanto il (omissis) aveva preteso da lei un rapporto sessuale, nonostante gli avesse detto che era troppo stanca;
- il giorno 22.8.2022 i *partners* trascorsero tutta la giornata assieme, consumando anche rapporti sessuali, ma il giorno immediatamente seguente ella non rispose più ai suoi messaggi, contegno sintomatico di un ripensamento; probabilmente, la donna, che aveva trovato all'improvviso (omissis) sotto la propria abitazione, aveva cercato di assecondarlo, per evitare che si adirasse, così come aveva riferito di avere fatto anche in precedenza (cfr. denuncia).

Né si deve dimenticare che l'ambivalenza della (omissis) era generata dal fatto che, nonostante la situazione che si era venuta a creare, ella era ancora fortemente innamorata del ragazzo.

Pertanto, le descritte brevi parentesi amorose non possono ritenersi ostative rispetto alla configurabilità del delitto di atti persecutori, in quanto i comportamenti dell'imputato non si sono mai interrotti.

Sempre a questo riguardo, il difensore dell'imputato ha attribuito rilevanza ad un audio-video

girato con il proprio cellulare da (omissis) il 22.8.20022, mentre si trovava in automobile ad aspettare la (omissis), giorno che, come si è detto, trascorse interamente con la donna; con tale video egli voleva documentare a futura memoria che si trovava in compagnia della donna, nonostante ella intendesse denunciarlo per il delitto di stalking, come a dire che si trattava di un comportamento contraddittorio che escludeva in radice il delitto. Per quanto si è osservato sopra, si tratta di un argomento privo di rilievo.

Infine, ritiene la Corte, discostandosi da quanto osservato dalla difesa dell'imputato, che sia integrata anche la prova dell'elemento soggettivo del reato, costituito nel caso di specie dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire (tra tante, Cass., Sez. 5, 2.3.2023, n. 21641).

Nel caso di specie, appare evidente non soltanto la volontà e pervicacia dell'imputato di porre in essere le condotte incriminate, ma anche la piena consapevolezza della loro capacità di indurre nella (omissis) uno stato d'ansia o un timore per la propria incolumità, ragionevolmente tratta sia dalla pervicace reiterazione nel tempo delle condotte, sia dallo loro crescente gravità, sia, infine, dal mutato stato d'animo della donna nella fase finale della relazione, della quale egli era stato privilegiato spettatore ed uditore nei fugaci incontri avuti con lei e nelle chat scambiate.

D'altra parte, che l'imputato fosse consapevole della lesività delle sue azioni è plasticamente dimostrato dal fatto che egli nel mese di giugno provvide a cancellare le chat Whatsapp intercorse con la (omissis) sino al 16.6.2022, nonché altri messaggi e chat da lui ritenuti compromettenti, quali quelli intercorsi con (omissis), (omissis) e l'investigatore privato (omissis) (cfr. annotazione della Squadra Mobile del 19.4.2023).

8.4. L'aggravante della premeditazione (art. 577 co. 1 n. 3 c.p.)

Nel valutare se la condotta omicidiaria sia stata accompagnata da un dolo qualificato, rafforzato cioè da elementi di calcolo e di pianificazione da parte dell'imputato, occorre, ancora una volta, prendere le mosse dalla natura della relazione sentimentale nell'ambito della quale il reato è scaturito.

Una relazione caratterizzata dalla saltuarietà degli incontri, ma scandita da telefonate e chat quotidiane, attraverso le quali comunque si manifestavano gli atteggiamenti maniacali dell'imputato, volti al controllo della donna. Nondimeno, durante gli incontri tra i *partners*, emergeva ancora più spiccata la tendenza dell'imputato ad annullare lo spazio di autoderminazione della (omissis).

È provato che i comportamenti molesti ed ossessivi dell'imputato avevano portato la (omissis) ad uno stato di esasperazione, tanto da indurla in diverse occasioni a manifestare il proposito di troncane la relazione.

Ciò emerge dalle *chat* intercorrenti tra lei ed il ragazzo e da un messaggio da lei inviato alla madre di lui e trova conforto ulteriore nel fatto che la (omissis) il 29.07.2022 decise di denunciare il compagno, manifestando così uno stato di turbamento e di insopportazione.

Questo stato di cose aveva ingenerato nel (omissis) un profondo senso di frustrazione.

Per la verità, ancora prima di tale sensazione di abbandono, (omissis) non riusciva a darsi pace perché era sempre stato convinto che la (omissis) lo avesse "manipolato"; con tale espressione, utilizzata in sede di spontanee dichiarazioni ed in sede di interrogatorio, egli intendeva dire che la compagna viveva la relazione sentimentale in un modo altalenante e per lui inconcepibile, a volte

mostrandosi premurosa ed innamorata con lui, altre volte, invece, ignorando i suoi messaggi o non contattandolo anche per diverse ore, ciò che lo faceva letteralmente esplodere di rabbia, essendo convinto che in tali frangenti la donna lo tradisse con altri uomini.

Egli si sentiva usato come un “giocattolo” nelle mani della più matura e spregiudicata (omissis).

Tutto ciò aveva fatto insorgere nell'imputato un forte senso di rabbia verso di lei, che si era via via accumulato e si era poi progressivamente trasformato in un vero e proprio proposito di vendetta. Di tale sentimento costituirono un'anticipazione alcune condotte ritorsive, poste in essere dall'imputato al solo fine di far soffrire la (omissis).

In questo ambito, vanno annoverati il furto del cappello dall'abitazione della (omissis), fatto che emerge da alcuni messaggi scambiati dai *partners* e il danneggiamento dell'auto, del quale si è detto.

A confortare questa ricostruzione degli stati d'animo del (omissis) milita la considerazione che già da oltre due mesi prima dell'omicidio, sempre più convinto dei ripetuti tradimenti da parte della compagna, egli non era più riuscito a tacere il profondo stato di sofferenza che quella relazione gli arrecava e ad un certo punto aveva iniziato a condividere con terze persone il proprio insano proposito di omicidio, come emerge dalle testimonianze raccolte nel corso dell'attività di indagine.

Che il proposito di vendetta si fosse ormai insinuato nei pensieri del ragazzo già nel mese di giugno 2022 trova conferma in alcuni messaggi inviati dall'imputato in una Chat WhatsApp di gruppo, denominata "(omissis)", creata da (omissis) in data 18.05.2022 ed a cui partecipavano alcuni suoi compagni di squadra, con partecipanti (omissis) (rif. file 924385, pagg. 24-25).

Il giorno **15 giugno 2022** egli inviò sulla chat il seguente messaggio vocale: “(omissis)” E poi subito dopo: (omissis)

Estremamente importante è anche quanto dichiarato nel verbale di s.i.t. del 9.9.2022 da (omissis), *ex* compagno di squadra di (omissis).

Il teste riferì di aver conosciuto (omissis) nel febbraio 2022, quando entrambi giocavano per la squadra di calcio del Giarre, aggiungendo di aver instaurato con lui un rapporto di amicizia. Come altri compagni di squadra, aveva ricevuto gli sfoghi del (omissis) sugli asseriti tradimenti da parte della (omissis), motivo per cui la controllava dal suo cellulare, anche tramite delle telecamere installate nell'abitazione della fidanzata. Il teste ha riferito: (omissis).

Probabilmente questa affermazione deve collocarsi in epoca coeva alla chat precedente, posto che i fatti narrati dal testimone si riferiscono ad un periodo in cui (omissis) giocava ancora con lui nella squadra del Giarre e la stagione terminò nel giugno 2022.

Il testimone aggiunse di avere appreso da (omissis) durante il ritiro che *“Si era lasciato con (omissis) e mi ha accennato che era stato denunciato dalla stessa senza specificarne i motivi”*.

In questo caso, si tratta di avvenimenti relativi all'ultima fase della relazione, dopo la denuncia per atti persecutori da parte della donna; la circostanza riferita da (omissis), smentisce categoricamente l'imputato, il quale ha negato di sapere della denuncia.

Ulteriori manifestazioni vi furono nel mese di **luglio 2022**, come attesta la deposizione di (omissis). Il testimone riferì di conoscere da anni la (omissis), con la quale aveva un buon rapporto di vicinato, e di aver conosciuto anche (omissis). Riferì che nei primi giorni del mese di luglio 2022, rientrando a casa con moglie e figlio, aveva notato un ragazzo entrare nell'area condominiale approfittando dell'apertura del cancello, azionata da lui per entrare con l'auto, riconoscendo il soggetto come il fidanzato della (omissis).

Questi, inizialmente si era rivolto verso di lui con fare aggressivo, per poi mettersi a piangere e confidargli le seguenti circostanze: (omissis)

Il testimone chiarì che nella specifica circostanza, (omissis) era convinto che la compagna in quel preciso istante stesse facendo l'amore con un altro uomo nel suo appartamento, motivo per cui, sempre piangendo, iniziò a suonare il campanello della (omissis). Il testimone udì la voce di (omissis) che gli disse testualmente: “**(omissis) devi andare via ... mi fai paura**”. (omissis) reagiva in modo isterico, minacciando la donna di accedere in casa sua dal balcone.

Il testimone allora portò (omissis) nel proprio appartamento per farlo ragionare e durante la nottata trascorsa a casa sua a chiacchierare ne ricevette le confidenze: (omissis).

Aggiungeva che (omissis) “**tornava sempre sulla questione tradimento e sul fatto che lei gli aveva rovinato la vita e per questo lui doveva ucciderla, consapevole delle conseguenze e accettando anche di andare in carcere**”.

Dalle testimonianze sopra riportate emerge la prova dell'ideazione da parte dell'imputato di un proposito vendicativo nei confronti della (omissis), manifestato fin dal mese di giugno e poi nel mese di luglio 2022 con estrema lucidità, come si può cogliere dal richiamo consapevole alle conseguenze di tale gesto, ovvero alla possibilità di andare in carcere.

I predetti testimoni probabilmente non si resero conto della reale gravità della situazione, ritenendo che l'imputato non arrivasse a commettere un atto così eclatante e che si trattasse di un mero sfogo determinato dalla sua frustrazione⁴¹.

In verità, si deve osservare come (omissis) avesse manifestato sempre all'inizio di luglio detto proposito criminoso, in modo ancora più efficace ed inquietante, facendone oggetto di specifici appunti trascritti all'interno dell'applicazione *Note* del proprio cellulare, come emerge dalla consulenza tecnica del dr. (omissis) (cfr. in particolare, da pagg. 64 e segg.).

Tale applicazione era stata già utilizzata in precedenza dall'imputato per pianificare alcune condotte ritorsive verso la (omissis), posto che dal dispositivo il consulente del P.M. ha estrapolato le seguenti annotazioni: in data **14 febbraio 2022** scrisse (omissis); in data **8 giugno 2022** l'imputato scrisse una nota, contenente l'elenco delle cose da rubare alla (omissis); a tali piccole azioni vendicative, si deve aggiungere l'approfondimento che in data **29 maggio 2022** egli fece su internet, per apprendere come si potesse sabotare un'automobile.

Orbene, dall'analisi svolta è emerso che il **2 luglio 2022** alle ore 12:07 scrisse sempre sull'applicazione “Note” una sorta di lettera di commiato, ove spiegava la specifica ragione per cui doveva commettere l'omicidio di (omissis):⁴².

La nota si chiude con le seguenti parole: “**La uccido perché lei mi ha ucciso moralmente, ha ucciso la mia autostima, mi ha fatto diventare apatico verso tutto e ormai sono completamente suo**” (cfr. file “791364”, pag. 63).

Il proposito vendicativo appare qui evidente e costituisce qualcosa di più di una mera dichiarazione di intenti, essendo accompagnata da un tono perentorio e convinto, che enuncia esplicitamente le ragioni di tale decisione e che dimostra, altresì, la consapevolezza delle conseguenze del suo gesto (“andrò in galera”).

Nell'**annotazione di p.g.** redatta dalla Squadra Mobile di Bologna il 13.2.2023 viene evidenziato come, nel periodo intercorrente tra giugno e luglio 2022 e poi successivamente tra la fine di luglio ed agosto 2022, l'imputato avesse effettuato delle **ricerche su internet** attraverso il proprio cellulare aventi contenuti specifici.

⁴¹ Per la verità, qualche dubbio (omissis) lo ebbe, se è vero che, quando partì dal ritiro per andare a Bologna, forse capendo il suo sconforto, gli fece promettere di “*non fare alcuna cazzata*”.

⁴² Nella nota seguono i nominativi di coloro con cui la (omissis) lo avrebbe tradito.

In particolare, nel periodo 11.6.2022 - 28.7.2022 l'imputato, temendo evidentemente una denuncia da parte della (omissis), effettuò in diverse occasioni ricerche sul Web riguardanti l'acquisto di un'arma, l'omicidio su commissione e il delitto di stalking, le conseguenze giuridiche di tale delitto, l'eventualità di dovere risarcire la vittima e la possibilità di "ritirare" la denuncia:

16/06/2022, "come comprare un'arma";

28/07/2022, "quantificazione risarcimento danni stalking", "processo per stalking durata", "si può ritirare una denuncia per stalking ...".

In realtà, a partire da al 28/07/2022, in un'ottica di progressione, si affacciarono nella sua mente idee dal tenore assai più inquietante, poste le sue ricerche sul delitto di omicidio e sulla sua sanzione ("che pena ce per uccidere una donna", "pena omicidio volontario", "uccide a coltellate la moglie", "uccide la moglie pena"),

28/07/2022 "che pena ce per uccidere una donna", "accoltellamento pena", pena omicidio volontario", "uccide a coltellate la moglie", "uccide a coltellate pensa";

30/07/2022, "pagare delle persone per picchiare";

04/08/2022, "uccidere a coltellate pena".

Si osservi che verso il 22.7.2023 i partners avevano di nuovo litigato, posto che la (omissis) aveva appreso che (omissis) aveva accettato l'ingaggio della Sancataldese Calcio.

Il trasferimento in Sicilia determinò un momento di stasi, posto che fino al 19.08.202 non vi furono più ricerche dell'imputato su internet dello stesso tenore.

Lo stesso (omissis) ha riferito di avere preferito il trasferimento in Sicilia, anche per mettere una distanza tra lui e (omissis) e chiudere la storia, proposito che emerge anche in un appunto scritto sull'app "Note" (in data 27/07/2022: (omissis)).

Tale trasferimento determinò soltanto uno temporaneo stallo dell'ideazione omicida da parte dell'imputato, non un suo accantonamento.

Anzitutto, non è realistico che l'imputato abbia scelto di recarsi in Sicilia per allontanarsi da (omissis), posto che invece si trattò di un trasferimento obbligato per motivi di lavoro, non essendo risultato che vi fossero concrete proposte di ingaggio da parte di altre squadre.

Né appare credibile che egli avesse dimenticato la *ex* compagna, mentre è ragionevole ritenere che provasse un fortissimo senso di impotenza e di rabbia per come la relazione amorosa si era conclusa, tanto che, dopo che la donna aveva contattato aggiungendo nuovi profili maschili e postato determinate immagini sui social, egli dopo la metà del mese di agosto cercò di ripristinare un sistema di controllo della (omissis), creando un falso profilo col nome di (omissis), per entrare in contatto con lei, e telefonandole attraverso le utenze cellulari dei compagni di squadra.

Inoltre, dal 19 al 22 agosto 2022 vennero eseguite ricerche su Google attinenti specificamente alle modalità operative per commettere l'omicidio, valutando diverse ipotesi:

19/08/2022 18:09:36 "dove perde meno sangue una persona con una mazza";

19/08/2022 18:10:31 "dove perde meno sangue una persona con un coltello";

20/08/2022 19:08:43 "dove colpire una persona in testa per farla svenire";

21/08/2022 06:08:45 "dove colpire una persona in testa per farla svenire";

21/08/2022 06:08:56 "anatomia dei punti sensibili testa e collo - Ars Defendendi";

21/08/2022 08:49:24 "con un colpo alla testa forte con una spranga riesce poi a urlare";

21/08/2022 11:23:22 "metodi per soffocare una persona";

21/08/2022 11:24:40 "quanto ci vuole per morire ad una persona per strangolamento".

Egli paventò anche di rapire la donna, interrogandosi sulla punibilità di tale gesto ed

interrogandosi subito dopo anche sulle conseguenze penali di un eventuale stupro: 20/08/2022 “il rapimento perfetto”, “che condanna ce per rapimento”, “pena per violentare una donna”;

In realtà, (omissis) con la propria immaginazione si spinse anche oltre, domandandosi quale impatto avrebbe potuto avere sulla propria vita l’eventuale espiazione di una pena detentiva in conseguenza del compimento del delitto e a quali privazioni della libertà sarebbe andato incontro, attribuendo, in modo anche un po’ infantile, prevalenza a taluni aspetti, quali l’uso del cellulare:

20/08/2022 23:32:24 “quante volte si può andare a trovare un detenuto”;

21/08/2022 04:10:26 “si può usare il cellulare in carcere”;

21/08/2022 04:11:03 “cosa fa un detenuto durante il giorno?”;

21/08/2022 04:20:10 “si può usare il cellulare in carcere”;

21/08/2022 04:22:06 “telefonini in cella, tutti i trucchi per farli entrare e nasconderli”.

Il ventaglio di conseguenze si arricchiva con ricerche relative alle modalità attraverso le quali occultare il cadavere della vittima come sulla possibile fuga all’estero, con la ricerca di Paesi stranieri in cui fosse più congeniale fuggire ed un inconsapevole approfondimento sull’eseguibilità della sentenza italiana all’estero:

21/08/2022 05:55:19 “dove è più difficile rintracciare un cadavere”;

21/08/2022 5:57:11 “rigor mortis in "Dizionario di Medicina"”;

21/08/2022 05:57:45 “posto migliore dove nascondersi con una persona morta”;

21/08/2022 05:57:50 “qual è il posto migliore per nascondere un cadavere?”;

21/08/2022 20:37:18 “stati dove non conta la pena di morte in italia”;

21/08/2022 20:37:38 “stati dove non valgono le leggi italiane”;

21/08/2022 20:38:23 “ryanair per africa”;

21/08/2022 20:42:46 “per andare in albania serve il passaporto”.

Le ricerche su internet svolte tra il 19.8.2022 ed il 22.8.2022 inducono a ritenere che (omissis), dopo avere nel mese di giugno già concepito la possibilità di compiere l’effero delitto, e nel mese di luglio maturato definitivamente tale proposito, in concomitanza con il progressivo deterioramento della relazione affettiva, in quei giorni, preso atto dell’ormai definitiva fine della relazione, avesse deliberato di uccidere (omissis) e stesse pianificando tale progetto.

La cronologia delle ricerche su internet è riportata anche nella **relazione di consulenza informatica** disposta dalla Procura, ove è ricostruita in modo ancora più analitico e completo.

Nonostante talune ricerche siano state già sopra indicate, appare opportuno riportare in nota l’elenco completo delle ricerche effettuate da (omissis) negli **ultimi tre giorni** prima dell’omicidio, ovvero 20-21-22 agosto 2023 (cfr. relazione pagg. 48-63, tab. 4), al duplice fine di dimostrare la continuità dell’ideazione dell’imputato e di mettere in relazione una determinata ricerca al preciso frangente in cui si trovava l’imputato⁴³.

Sempre nello stesso periodo viene altresì in rilievo una chat WhatsApp intercorsa tra il **19 e 21 agosto 2022** tra (omissis), ove l’imputato chiese all’amico un prestito di 50,00 € e gli spiegò che (omissis) lo aveva rovinato e che aveva in programma di fare “una cosa grossa” ed un lungo viaggio: “(omissis)”

Era tremendamente lucido (omissis) nell’affidare all’amico le sorti della propria madre, quando non avrebbe potuto occuparsi più di lei; il riferimento all’omicidio della (omissis) è evidente, posto il riferimento nella parte finale della frase e non vi sono interpretazioni alternative.

⁴³ (omissis)

Come dimostrano anche le testimonianze di alcuni compagni di squadra (ad es. omissis), proprio durante i giorni del ritiro (omissis) era pervaso da uno stato di profonda tensione e di rabbia, perché sentiva che la situazione gli stava sfuggendo di mano.

L'essersi recato in Sicilia non lo distolse dall'aver un pensiero costante verso di lei e il suo stato di frustrazione venne non poco acuito dal fatto che proprio in quei giorni, forse anche per ripicca rispetto al suo allontanamento, (omissis) aggiunse su Instagram dei nuovi contatti maschili - tra cui anche alcuni compagni di squadra di (omissis) - e anche fotografie che potevano lasciare pensare a suoi possibili incontri con altri uomini, al fine di fare ingelosire l'imputato. In particolare, la (omissis) postò su Instagram un'immagine, scaricata dal profilo di un'altra utente, in cui si vedeva la mano tatuata di un uomo vicino ad un bicchiere, ciò che induceva a pensare ad appuntamento galante e ciò fece adirare (omissis).

Al riguardo, però, non può condividersi quanto sostenuto dalla difesa, secondo la quale furono questi ultimi eventi provocatori a determinare le successive scelte dell'imputato, in un moto di rabbia improvviso ed incontenibile. Sicuramente, tali accadimenti contribuirono a determinare i tempi dell'omicidio ma essi si innestarono in una lunga sequela di eventi che aveva già fatto maturare nell'imputato una determinata idea.

Nel suo stato d'animo ambivalente, (omissis), da un lato, desiderava rivedere la donna, verso la quale aveva una forma di ossessione, a dispetto di ogni altra cosa, ma, dall'altro, non riusciva a sopportare l'idea che si fosse presa gioco del suo amore, considerandolo come un mero "passatempo"⁴⁴ e tale pensiero alimentava la sua rabbia repressa.

Diviso tra questi due opposti sentimenti e sempre più convinto che i profili maschili aggiunti dalla (omissis) sui social costituissero la prova dei suoi "tradimenti", si recò a Bologna per ottenere, come da lui stesso affermato, un chiarimento. L'imputato maturò così la decisione di partire, con il repentino abbandono del ritiro della squadra della Sancataldese, senza nemmeno preoccuparsi delle conseguenze che tale insana azione avrebbe provocato sul rapporto di lavoro appena intrapreso, a dimostrazione di come nelle mente dell'imputato la relazione con la *ex* compagna avesse ormai assunto la priorità su ogni altro aspetto della vita.

Fu così che verso le ore 2,00 del 21 agosto 2022 partì dalla Sicilia alla volta del capoluogo Petroniano per raggiungere (omissis), anche se ai compagni e ai dirigenti della Sancataldese disse in seguito di volere lasciare la squadra per ritornare a casa a Senigallia dai propri parenti e cercare un altro ingaggio.

A confortare il suo stato d'animo di quei giorni, vengono in rilievo alcune testimonianze.

Nel verbale di s.i.t. del 9.9.2022, (omissis), compagno di stanza per una settimana di (omissis) durante il ritiro, riferiva di avere ricevuto le confidenze di (omissis) circa la sua tormentata relazione con la (omissis), definita dallo stesso imputato "tossica", e il fatto che i tradimenti della donna lo avevano fatto molto soffrire. (omissis) allenatore della squadra di calcio, riferì che un altro giocatore, (omissis), gli disse nell'occasione che (omissis) aveva deciso autonomamente di andare via e che in quel momento il calcio "non era più una sua priorità"; egli gli rispose che non era autorizzato, ma che era libero di andarsene, sia pure con tutte le conseguenze del caso.

Il giorno dopo, il 22 agosto, (omissis), ritelefonò a (omissis) e gli disse che intendeva ritornare a giocare nella squadra siciliana; (omissis) gli rispose che gli avrebbe dato una seconda possibilità, ma che la risposta definitiva sarebbe spettata alla dirigenza della società.

⁴⁴ Tale affermazione si ritrova nell'appunto scritto sulle "Note" del cellulare del 27.07.2022.

Dopodiché, l'imputato telefonò anche al direttore sportivo della società calcistica, (omissis) il quale riferì (cfr. verbale di s.i.t. del 8.9.2022) che (omissis) si era allontanato dal ritiro della Sancataldese il 21.8.2022 e che per tale motivo era stato messo fuori rosa.

Egli poi ricevette una telefonata il 22.8.2022 nella quale (omissis), in modo pacato, gli disse di essersi allontanato dal ritiro per cercare un nuovo ingaggio e gli disse anche di averne parlato in precedenza con l'allenatore, cosa che a (omissis) non risultava affatto. In realtà, egli non aveva avuto alcun contatto con altre squadre, né aveva in precedenza parlato con il "mister", ma semplicemente si era allontanato da San Cataldo, pronto anche ad essere escluso dalla squadra, perché in quel momento sentiva di dovere risolvere la situazione con la *ex* compagna; ma, poi, rasserenato dal fatto di avere sistemato le cose con quest'ultima, tentò in tutti i modi di essere ripreso in squadra, chiedendo aiuto ad allenatore e compagni di squadra tramite una chat che essi tenevano.

Occorre osservare che, poco prima della sua partenza per Bologna, **tra il 20 e il 21 agosto 2022**, l'imputato annotò ancora sull'applicazione denominata "Note" del proprio cellulare un **appunto** dal tenore al tempo stesso sconvolgente ed emblematico:

Data creazione	Data modifica	Testo
20/08/2022 05:10:30(UTC+2)	21/08/2022 01:59:10(UTC+2)	Nastro isolante Martello Corda (meglio manette) Fai chat inventata tra te e lei dove ti dice di venire a casa sua e portare manette Domenica 21 agosto ore 00.00 inizio chat Lunedì 22 agosto ore

Nell'appunto viene descritto tutto l'armamentario necessario per immobilizzare la vittima (nastro isolante, corda o manette) ed ucciderla (martello), con un'evocativa anticipazione sui fatti che di lì a poco si sarebbero realmente verificati.

La compresenza di tali elementi induce a ritenere che la previsione dell'imputato fosse quella di rapire la donna e di condurla in un luogo isolato per ucciderla.

Si rivela addirittura eclatante la previsione dell'*escamotage* di creare artificiosamente una chat tra lui e la (omissis), nella quale risultasse che fosse stata la donna a chiedergli di portare le manette, alludendo così, per chi leggesse, ad una loro finalità per qualche pratica sessuale.

In realtà, tale chat falsa era finalizzata a preconstituirsì un alibi, nel caso in cui fosse stato successivamente accusato dell'omicidio della (omissis) e trovato in possesso delle manette, potendo egli così sostenere che queste ultime non erano state utilizzate per uno scopo illecito. D'altra parte, anche l'invito della donna di recarsi a casa sua aveva uno scopo depistante, dando l'idea di una situazione condivisa, così rendendo meno credibile che potesse essere stato lui l'autore dell'omicidio.

Evidentemente, (omissis) contava di impossessarsi del telefono della compagna, così come aveva già fatto altre volte, inviando dei messaggi verso il proprio cellulare, ma poi probabilmente aveva sospeso il suo proposito, dopo che aveva trascorso l'intera giornata del 22.8.2022 con (omissis), reputando che la relazione potesse riprendere.

Occorre osservare come nel suo complesso l'annotazione descriva un'iniziativa da parte dell'imputato, che ne pone in evidenza l'assoluta lucidità ideativa e capacità di programmazione.

Appare, allora, assolutamente improbabile quando riferito dall'imputato nell'interrogatorio davanti al P.M., ovvero che tale annotazione rivestisse il significato di un mero "*sfogo virtuale*", non

avendo alcun senso logico documentare un progetto del genere, qualora non fosse realmente e fortemente voluto. Si osservi, inoltre, che detti appunti erano sostanzialmente coevi ai messaggi scambiati con l'amico (omissis).

A dimostrare la seria intenzione dell'imputato di procurarsi le manette per il predetto scopo soccorre il fatto che poco più di un'ora dopo dell'appunto scritto delle "Note" (avvenuto alle 05:10:30), egli telefonava a (omissis), titolare di un sexy shop a Catania e gli chiedeva se avesse delle manette in vendita; il venditore gli rispondeva di sì e indicava il prezzo. (omissis) poi non acquistava le stesse, forse per mancanza di denaro oppure perché decise di agire diversamente, sfruttando più l'elemento della sorpresa che quello dell'immobilizzazione della vittima⁴⁵.

Dunque, per quanto l'imputato avesse maturato l'idea di uccidere la (omissis) già nel mese di luglio 2022, come si è visto sopra, nei suoi ultimi giorni in Sicilia aveva coltivato e consolidato tale ideazione, arricchendola con l'esplicita previsione delle modalità esecutive.

Sorge spontaneo l'interrogativo, se, quando giunse a Bologna al mattino del 22 agosto, egli avesse effettivamente con sé gli oggetti di cui all'annotazione o anche soltanto il martello.

Non vi sono elementi per confermarlo, sia pure osservando che quanto sopra esposto evidenzia un'inequivoca volontà di commettere l'omicidio, accompagnata da un grado di progettazione evoluto e dal richiamo ad almeno un elemento che sarà poi effettivamente presente nella successiva realizzazione dell'omicidio (il martello).

D'altra parte, il fatto che egli avesse deciso di passare all'azione già il 21 agosto 2022 emerge da un ulteriore elemento indiziario di assoluto – e, forse anche, autonomo – rilievo, ovvero la circostanza che, durante il viaggio per Bologna, la sera del 21 agosto, quando il suo cellulare agganciava le celle di Barberino del Mugello (FI), scrisse alla madre il seguente messaggio: (omissis).

Si tratta di un drammatico messaggio di commiato, una sorta di estremo saluto alla madre per avere intrapreso una strada senza ritorno, che avrebbe potuto presumibilmente portarlo alla privazione della libertà, dopo avere compiuto un gesto davvero eclatante.

Non vi è, a parere della Corte, un'interpretazione alternativa plausibile ad un simile messaggio, e, anzi, quella fornita dall'imputato appare illogica ed inattendibile.

Tra l'altro, da un'analisi degli appunti scritti nel corso del tempo dall'imputato sulle "Note" del suo telefono cellulare emerge come (omissis) fosse solito utilizzare tale applicazione abbastanza spesso, a mo' di agenda, per annotare commissioni da eseguire e cose da fare, dimostrando con ciò anche una certa diligenza.

Dunque, il contenuto della suddetta annotazione non può essere catalogato come qualcosa di delirante a conferma di un asserito quadro patologico, come pare avere ritenuto la difesa, bensì al contrario come una forma di meticolosa programmazione di ciò che egli intendeva fare.

L'imputato ha sostenuto nel suo interrogatorio davanti al P.M. che con detto messaggio, intendeva fare riferimento ad un pensiero suicida che si era affacciato nella sua mente proprio mentre era in viaggio per Bologna, posto lo stato estremo di sofferenza in cui si trovava in quel momento.

Ha richiamato anche l'esistenza di un video che aveva postato su Facebook, in cui aveva manifestato la predetta intenzione, mentre si trovava sul terrazzo dell'abitazione, ma detto video non è mai stato recuperato.

⁴⁵ Tra l'altro, (omissis) aveva già cercato di procurarsi un paio di manette, posto che nella chat del 13 luglio 2022 chiedeva a (omissis) se avesse un paio di manette, specificando che non dovevano essere di plastica, ma resistenti, e anche qualcosa per tappare la bocca.

Se pure astrattamente il messaggio si presti ad essere ritenuto compatibile anche con un progetto suicidiario, tale evenienza è esclusa in modo categorico non solo dal contenuto della nota scritta dall'imputato sul cellulare poche ore prima e dalle ricerche effettuate su internet nei giorni precedenti, ma soprattutto dalla considerazione che, se avesse inteso davvero togliersi la vita, non vi sarebbe stata alcuna necessità di compiere un viaggio in automobile di oltre 1.200 chilometri, massacrante e dispendioso, potendo tale esito ottenersi anche restando a San Cataldo.

Che il proposito criminoso dell'imputato fosse ben presente nella sua mente anche il giorno 22 agosto 2023 è dimostrato dalla ricerca via internet eseguita nelle prime ore del mattino; infatti, alle ore 07.01, egli pensò ad una soluzione di fuga *post delictum* (la ricerca fu "Ryanair per Africa").

Non è importante che egli non abbia poi prenotato un viaggio in tal senso per sottrarsi alle indagini, essendo sufficiente osservare che l'omicidio era stato da lui concepito, a prescindere .

Come anticipato, però, giunto a Bologna il 22 agosto 2022, si verificò un evento che indusse l'imputato a farlo soprassedere dal suo progetto omicida.

Infatti, quando (omissis) si trovò di fronte (omissis) il mattino del 22 agosto, non riuscì a respingerlo e, ad ogni modo, decise di assecondarlo, trascorrendo poi l'intera giornata insieme a lui.

Non vi è certezza sulla ragione che la spinse a comportarsi in tal modo, se per motivi di mera opportunità, temendo a tal punto le sue reazioni da essere spinta a fingere di assecondarlo, facendogli credere ad una ripresa della relazione, o se, invece, ella fosse ancora così infatuata del ragazzo, da non riuscire a resistergli, come del resto aveva già fatto in molte altre occasioni.

Induce ad optare per la prima soluzione la considerazione che il giorno successivo, pur dopo avergli promesso di riprendere a scrivergli, non rispose ai suoi messaggi; per contro, appare più confacente alla seconda opzione il fatto che quel giorno i due consumarono rapporti sessuali, come confidato dalla stessa (omissis) alla sorella, sia pure dicendosi pentita di ciò.

In realtà, non si può escludere che abbiano concorso entrambi gli elementi a determinare il comportamento della (omissis), anch'ella dibattuta tra due opposti sentimenti verso il ragazzo: di paura e di amore.

Quel giorno i due si recarono presso la clinica privata di (omissis) a trovare la madre della donna, anche se il ragazzo decise di non entrare, poi andarono a pranzo insieme e, infine, ebbero dei rapporti sessuali. Tuttavia, anche quel giorno si ripropose immancabilmente la gelosia di (omissis), il quale, (omissis).

Ciò che qui interessa è il fatto che la giornata trascorsa in compagnia di (omissis) ebbe sicuramente l'effetto di indurre (omissis) a recedere dal proprio proposito criminoso, sia pure temporaneamente, probabilmente perché ritenne di essere riuscito a convincerla a riprendere la relazione sentimentale; infatti i *partners* si lasciarono con l'accordo di seguire le nuove regole impartite dall'imputato (una telefonata al giorno ed un incontro ogni quindici), con piena soddisfazione di (omissis), il quale aveva così ripreso il "controllo" sulla relazione amorosa.

Che la parentesi con (omissis) lo avesse rasserenato emerge confermato dal fatto che, durante la sua attività sui *social*, quel giorno egli contattò i suoi compagni di squadra attraverso una *chat* di gruppo, chiedendo loro di aiutarlo a convincere la dirigenza a farsi reintegrare nella squadra.

Così, intorno a mezzanotte, lasciò Bologna per recarsi a casa sua a Senigallia, convinto di aver ricomposto la crisi della coppia.

Per contro, la (omissis), dopo quella giornata trascorsa con lui, ebbe seri ripensamenti sulla ripresa della relazione, dettati con ogni probabilità dalle riserve sul comportamento del ragazzo, come avrebbe esplicitato anche alla sorella il giorno successivo.

Così, sospese ogni contatto telefonico o sui *social* con (omissis) e questi, sentendosi tradito rispetto al diverso comportamento manifestato il giorno prima, dopo avere tentato di contattare invano la donna, decise di tornare a Bologna, dove giunse nel pomeriggio del 23.8.2022.

Il motivo per cui ritornò a Bologna lo ha riferito lui stesso⁴⁶; dopo tutto quello che gli aveva promesso il giorno prima, ella continuava a “manipolarlo”, cioè, secondo la sua interpretazione, a prendersi gioco dei suoi sentimenti. Ecco, allora, che, una volta messa in discussione la prosecuzione della relazione, egli riprese il proposito omicida, perché si trattava di colei che gli “*aveva rovinato la vita*”, che “*aveva ucciso la sua autostima*”.

Dunque, non tanto un “omicidio d’amore”, quanto piuttosto un “omicidio d’onore”, sia pure in una malintesa accezione di quest’ultimo.

Va però chiarito che, per quanto tale mutamento di atteggiamento della donna lo avesse sicuramente fatto adirare, non fu questo a determinarne il proposito criminoso, già ben presente nella sua psiche, bensì semplicemente si trattò dell’ultimo tassello di una serie di comportamenti ritenuti da (omissis) come sintomatici della sua “manipolazione” da parte della donna e che egli aveva già in precedenza deliberato di dovere punire.

Non si trattò, quindi, di una reazione d’impeto, ma di una deliberazione già in precedenza assunta e la cui esecuzione era stata soltanto rimandata a seguito del verificarsi di un ostacolo.

Il 23 agosto 2022 (omissis) incontrò la sorella (omissis), alla quale confidò la sua preoccupazione per le possibili conseguenze derivanti dall’aver rivisto (omissis), decidendo di non riprendere alcun contatto e di recarsi dai Carabinieri per informarli dell’accaduto.

L’imputato giunse a Bologna verso le ore 16,30, deciso a chiudere la partita.

Parcheggiò la propria vettura (omissis) in una traversa di via Erbosa, luogo non distante dall’abitazione della (omissis), in modo tale da non far presagire alla donna la sua presenza *in loco*. E da potere sfruttare l’elemento sorpresa.

Dopo aver parcheggiato il veicolo, percorse a piedi la distanza che lo separava dal condominio di via (omissis), ove entrò per attendere il ritorno della (omissis), portando con sé un martello, come scritto nelle *Note* del suo cellulare, che nascose accuratamente dietro una siepe nel cortile condominiale, pronto ad essere prelevato. Evidentemente, l’imputato aveva previsto che in quel luogo avrebbe incontrato la donna.

Il martello venne preso secondo l’imputato al momento della sua partenza da Senigallia e fu “*trovato nelle scale di casa*”. Ha spiegato che prese con sé il martello a fini di difesa personale, poiché in alcune occasioni era stato aggredito dalla sorella di (omissis) e da (omissis) (omissis), il quale una volta si era presentato addirittura con un crick (omissis cfr. spontanee dichiarazioni).

Una simile spiegazione non regge ad un vaglio di congruenza e di ragionevolezza.

In realtà, egli si era recato direttamente presso l’abitazione di (omissis) e la possibilità di incontrare la sorella e il compagno, che abitavano fuori Bologna, era ridotta in quel momento al lumicino, posto che nessuno, nemmeno la malcapitata (omissis), poteva immaginare che egli sarebbe tornato a Bologna proprio quel giorno, ove era stato fino alla notte precedente.

Inoltre, l’imputato risulta smentito direttamente dai fatti, in quanto egli nascose il martello, dopo avere aspettato a lungo l’arrivo di (omissis) e dopo essersi appostato sul terrazzo condominiale; come egli aveva potuto vedere che non vi era parcheggiata l’automobile di (omissis), così aveva certamente constatato non esservi nemmeno quella della sorella o del compagno.

⁴⁶ omissis

D'altra parte, se il martello avesse avuto davvero uno scopo difensivo, egli avrebbe dovuto portarlo celato sulla propria persona o all'interno dello zaino, pronto per essere usato, mentre non si spiegherebbe il suo occultamento all'interno del cortile condominiale, opzione che appare consona ad una specifica esigenza strategica, conseguente ad una previa decisione circa il luogo in cui usare l'arma impropria e dettata dalla necessità di cogliere di sorpresa la propria antagonista.

Egli, dunque, nascose il martello con la specifica previsione di utilizzarlo contro la compagna e non contro altre persone.

Per vero l'imputato non aveva soltanto preventivato quali strumenti utilizzare, ma aveva anche cercato di prevenire i tentativi difensivi da parte della vittima. Infatti, il **23.08.2023** alle ore 17.40, mentre stava attendendo l'arrivo della (omissis) a casa, aveva effettuato la ricerca su internet "*spray al peperoncino in faccia cosa comporta*"; evidentemente, egli sapeva delle contromisure assunte dalla ex compagna per difendersi da lui.

Ritiene la Corte di Assise che, sulla base dei numerosi elementi di natura dichiarativa ed indiziari raccolti, sia provata in modo inconfutabile la premeditazione dell'omicidio di (omissis) da parte dell'imputato.

La nozione di premeditazione non trova una precisa definizione codicistica ed è stata storicamente oggetto di approfondimenti dottrinali. Per fruire di alcuni punti fermi, occorre rimandare alla cospicua produzione giurisprudenziale sorta per individuarne i presupposti.

Le Sezioni Unite della S.C. hanno definito la premeditazione come un'azione ispirata da una particolare intensità del dolo, che si traduce in una fredda e perdurante determinazione a commettere il reato senza ripensamenti e senza soluzione di continuità (cfr. Cass. S.U. 20/09/2021, n. 11586). Secondo la consolidata giurisprudenza (a partire da Cass., Sez. Un., 18.12.2008, n. 337), in tema di omicidio, la premeditazione presuppone due elementi: uno di **natura cronologica**, costituito da un apprezzabile lasso di tempo fra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso e, l'altro, di **carattere ideologico**, consistente nella ferma risoluzione criminosa perdurante nell'animo dell'agente, senza soluzioni di continuità, fino alla commissione del crimine⁴⁷.

Il primo di tali elementi è particolarmente indicativo perché, concretandosi in un apprezzabile intervallo temporale in cui l'agente potrebbe riflettere ed eventualmente recedere dal proposito criminoso, denota - ove il recesso non si sia verificato - una particolare intensità di dolo che si traduce in una fredda e perdurante determinazione a commettere il reato, nel che si sostanzia il secondo degli elementi costitutivi dell'aggravante.

Per la configurazione dell'aggravante della premeditazione serve la prova della coesistenza di entrambi gli elementi, la cui valutazione deve essere calata dal giudice del merito sugli elementi concretamente emersi nel giudizio, tra i quali rilevano anche la valutazione dei mezzi usati e delle modalità caratterizzanti la condotta delittuosa dell'agente.

L'apprezzamento sulla durata del proposito è rimesso alla valutazione del giudice e non è

⁴⁷ Cfr. anche Cass., Sez. 5, 03/06/2015, n. 42576, secondo la quale "*Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato*".

quantificabile a priori; al riguardo, solo per esemplificare, è stato ritenuto insufficiente uno spazio temporale di un'ora soltanto tra l'insorgere del proposito omicidiario e l'esecuzione del delitto (Cass., Sez. I, 09.07.2019, n. 574).

Ha contribuito a delineare la natura dell'aggravante, per così dire in negativo, quella giurisprudenza formatasi sul tema della differenza tra la mera preordinazione e la premeditazione. Si è affermato, allora, che la mera preordinazione del delitto – intesa come “*apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente*” – «*non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive*» (Cass., Sez. I, 29.04.2022, n. 37825).

Nel caso deciso dalla Corte, era stata ritenuta configurabile la premeditazione nell'attività di organizzazione e di pianificazione dell'azione omicida, mediante un lungo e accurato studio dello stato dei luoghi e delle abitudini della vittima.

Dunque, la mera preordinazione del delitto consiste nell'apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione dell'omicidio, in una fase che immediatamente precede quest'ultima, ma non richiede quell'elemento di radicamento e di persistenza per un apprezzabile lasso di tempo del proposito omicida, che invece caratterizza la premeditazione, la cui dimostrazione attinge anche ad elementi che attengono alla fase preparatoria dell'omicidio.

Calando tali insegnamenti nel caso di specie, vengono in rilievo nell'ordine:

- le confidenze fatte dall'imputato ai compagni di squadra e ad un vicino di casa della vittima circa la volontà di uccidere l'ex compagna;

- l'aver lo stesso esplicitato l'ideazione omicidiaria in un appunto scritto sull'applicazione “Note” del cellulare in data 20-21.8.2022, riservandosi l'esecuzione del piano criminoso al momento e nel luogo ritenuto più opportuno;

- l'aver effettuato ricerche *on line* sulle modalità di attuazione dell'omicidio e sulle modalità per sottrarsi alle indagini ed anche su come difendersi dallo spray al peperoncino che la vittima usava;

- l'aver inviato un drammatico messaggio di commiato alla madre il 21.8.2022, che si non coniuga razionalmente con un proposito suicidiario;

- l'aver pianificato le modalità attuative dell'omicidio, parcheggiando la propria auto in un luogo distante dall'abitazione della vittima, in modo da non renderla visibile a quest'ultima e di potere agire di sorpresa, ed appostandosi sul terrazzo dell'edificio, per potere avere una visuale tale da vedere sopraggiungere la vittima stessa;

- l'aver, infine, organizzato preventivamente i mezzi - in modo parzialmente coincidente tra l'altro con quanto pianificato nelle *Note* - premunendosi di un martello, occultato preventivamente nel giardino dell'edificio in luogo non visibile, in attesa dell'arrivo della vittima, e poi effettivamente utilizzato per infliggere le lesioni mortali.

Si tratta di elementi di valore sintomatico che connotano variamente gli elementi indicatori tipici della premeditazione, alcuni di essi riguardando in particolare il “*previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione*”, ed altri, in particolare gli ultimi due, “*l'adeguata organizzazione di mezzi*” e “*la predisposizione delle modalità esecutive del crimine*”. Altri, quali le confidenze fatte a conoscenti, il messaggio inviato alla madre e l'annotazione sulle “Note” del cellulare, valgono a dare anche plasticamente l'idea della fermezza e della persistenza per un apprezzabile lasso di tempo del proposito omicida, che era insorto già nel mese di luglio nella psiche dell'imputato.

Nel caso di specie, inoltre, vi fu un periodo di tempo più che apprezzabile dall'insorgenza del proposito criminoso, così come vi furono più occasioni per recedere da esso, mai colte dall'imputato.

D'altra parte, il fatto che (omissis) non abbia effettivamente realizzato alcuni degli obiettivi che si era prefigurato, quando aveva effettuato le citate ricerche su internet (ad es. quello di cercare rifugio all'estero), occorre osservare come già in altri momenti egli avesse dimostrato di abbandonare questa prospettiva (ad es. nella chat scambiata tra il 19 e il 21 agosto con omissis) e nel sms inviato alla madre il 21 agosto) a favore di una conclusione della vicenda più catartica, prevedente non la fuga, ma il suo arresto e la sua successiva segregazione carceraria.

Si tratta, per vero, di un aspetto non essenziale per caratterizzare la premeditazione, che richiede un approfondimento e studio del delitto da commettere ed una pianificazione dei mezzi e delle modalità di azione, senza che tali aspetti possano essere intaccati da mutamenti relativi ad aspetti di secondo piano e per giunta postumi rispetto all'azione criminosa.

Ciò che importa, ai fini della configurazione dell'aggravante, è il fatto che l'imputato portò con sé un martello per commettere il delitto, la stessa arma impropria che aveva programmato di utilizzare ed annotato meticolosamente nelle "note" del suo cellulare, e che assunse altre cautele per potersi assicurare l'effetto "sorpresa", parcheggiando l'automobile lontano dall'abitazione della (omissis), in modo da non essere visto, e celando il martello nel giardino, in un punto in cui sarebbe stato facile prenderlo, evidentemente pianificando anche dove avrebbe atteso la vittima.

Sulla base della molteplicità degli elementi dichiarativi ed indiziari sopra esposti, ritiene la Corte d'Assise che l'imputato avesse programmato l'uccisione della donna già per il giorno 22 agosto, ma egli recedette dal suo proposito, in ragione dell'atteggiamento accondiscendente della vittima.

Ma tale contegno non esclude e anzi è compatibile con la premeditazione.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, l'aggravante della premeditazione non è esclusa dall'aver il reo condizionato risolutivamente l'attuazione del suo proposito al verificarsi di un evento o al mancato verificarsi di un evento⁴⁸, anche dipendente da condotta della vittima⁴⁹.

In particolare, anche recentemente, si è ritenuto che *"In tema di premeditazione, non osta alla configurabilità dell'aggravante il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verifica di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo"* (fattispecie in cui l'omicidio era stato programmato per il caso in cui la vittima avesse ribadito il rifiuto di riprendere il rapporto sentimentale con il reo; Cass., Sez. 1, 17.06.2020, n. 32746; in senso analogo, sempre con riguardo al caso in cui l'omicidio era stato programmato per il caso in cui la vittima avesse ribadito il rifiuto di riallacciare il rapporto di convivenza con il reo, cfr. Cass, Sez. 1, 12.02.2013, n. 19974).

Appare evidente come debba ritenersi compatibile con la premeditazione anche il condizionare

⁴⁸ *"Il dolo "condizionato" è pienamente compatibile con l'aggravante della premeditazione, la quale ricorre anche quando l'attuazione del proposito criminoso è condizionata al verificarsi, o non, di un determinato evento"* (Cass., Sez. 1, 30/01/2008, n. 7766).

⁴⁹ *"Non osta alla configurabilità della aggravante della premeditazione il fatto di avere il soggetto agente condizionato l'attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a porre in crisi la pur precisa e ferma risoluzione criminosa del reo: quello che conta è che questi abbia preso una decisione preventiva caratterizzata da completezza e irreversibilità, pur ipotizzando che uno specifico avvenimento possa annullare il programmato svolgersi del proposito di uccidere verso l'esito finale, già perfetto nelle sue caratteristiche penalmente rilevanti"* (Cass., Sez. 1, 13/11/1995, n. 12306).

risolutivamente il delitto alla consumazione di rapporti sessuali tra i *partners*, che costituiva sicuramente nell'ambito di una relazione siffatta un sicuro indice di ripresa della relazione stessa.

In definitiva, nella personale visione dell'imputato, il progetto omicidiario era stato momentaneamente accantonato per il verificarsi della predetta condizione, integrata dal riallacciamento della relazione con la donna; condizione che aveva ritenuto si fosse verificata dopo la giornata del 22 agosto, ma che poi aveva capito essere venuta definitivamente meno, a seguito del contegno tenuto dalla donna il giorno immediatamente successivo.

Ritiene la Corte che il trasferimento in Sicilia con la nuova squadra non possa essere considerato come un recesso dal già radicato proposito criminoso, ma semplicemente abbia costituito per l'imputato un tentativo non riuscito in tal senso. Infatti, già in precedenza era emersa con prepotenza l'ideazione omicidiaria e la breve parentesi del suo allontanamento non riuscì a determinarne il superamento, come emerge dalle deposizioni dei compagni di squadra, secondo i quali in quei giorni (omissis) aveva continuato a manifestare tutta la sua rabbia repressa verso la *ex* compagna, tutto il suo incontrollabile desiderio di vendetta.

In realtà, quand'anche si volesse prendere in esame unicamente l'ultima parte delle condotte dell'imputato, quelle comprese tra il 19 e il 23 agosto 2022, si dovrebbe pervenire in ogni caso a ritenere sussistente l'aggravante in esame, posto che proprio nel predetto periodo si sono verificati gli elementi sintomatici di maggiore pregnanza.

Si tratta della ripresa delle ricerche su internet a partire dal 19.08.2022, dell'appunto sulle "Note del cellulare, della chat con (omissis) e del messaggio di addio inviato alla madre, dell'interminabile viaggio dalla Sicilia a Bologna, nonché dell'ulteriore viaggio da Senigallia al capoluogo Petroniano effettuato il 23 agosto e le ulteriori ore di attesa della vittima prima di sopraffarla. Orbene, anche soltanto questa porzione di condotta integrerebbe la contestata aggravante, ravvisandosi sia un'apprezzabile ampiezza dell'elemento cronologico, sia la sussistenza di un elemento ideologico sufficientemente stabile ed arricchito dall'adeguata predisposizione dei mezzi e dalla preparazione della modalità attuative.

A questo ultimo riguardo, (omissis) si rese artefice di un vero e proprio agguato, avendo parcheggiato a dovuta distanza la propria auto ed avendo atteso l'arrivo della malcapitata appostato sul terrazzo, ove non avrebbe potuto essere visto, attendendo di scendere una volta vista arrivare la vittima, e infine celando il martello in un luogo ove aveva previsto di aggredire la donna.

Secondo la giurisprudenza, *"In tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicché già il pur breve arco di tempo dell'attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato"* (Cass., Sez. 5, 11/03/2014, n. 26406).

Nel caso concreto, non si ravvisa alcun elemento di estemporaneità, ma un vero e proprio agguato preparato nelle sue essenziali linee di azione.

Secondo il difensore il comportamento dell'imputato denoterebbe una sorta di "frastornamento mentale", condizione che non può essere coniugata con quella premeditazione (cfr. memoria difensiva, pag. 29), o comunque sarebbe stato determinato da un disturbo delirante di gelosia e persecutorio, che aveva comportato una distorsione nella percezione della realtà (pag. 30).

Quanto al primo aspetto, non può mancare di osservarsi come la molteplicità di elementi sintomatici sopra descritti denotino non solo una lucida capacità ideativa, ma anche una sicura fermezza del proposito criminoso, elementi che escludono in radice l'idea stessa di un frastornamento.

Quanto al secondo, sia sufficiente osservare che la giurisprudenza citata dal difensore a corredo dell'asserzione si riferisce ad ipotesi di riconosciuto vizio parziale di mente, mentre nel caso di specie è stata ravvisata una conservata capacità di autodeterminarsi in capo all'imputato.

Si aggiunga che è anche improprio attribuire l'omicidio ad un'insana gelosia dell'imputato, la quale, semmai, costituì il movente del delitto di atti persecutori, mentre l'omicidio fu motivato da un irresistibile desiderio di vendetta, uno tra i sentimenti più irragionevoli, eppure più imperativi.

Il difensore dell'imputato ha posto l'attenzione sul fatto che alcune scelte dell'imputato si porrebbero come incompatibili rispetto ad una logica di azione premeditata, poiché darebbero dimostrazione del fatto che l'imputato si prefiggesse di realizzare dei progetti, anche a breve termine, e che dunque non avesse deliberato di perpetrare l'omicidio.

Anzitutto, (omissis) effettuò una prenotazione alberghiera per una camera doppia presso il (omissis) a Bologna per la notte tra il 23 e il 24 agosto 2022, quella dell'omicidio.

(omissis) sentito ai sensi dell'art. 391, co. 10, c.p.p. (verbale di s.i.t. 2.3.2023 prodotto dalla difesa ed utilizzabile in virtù del consenso prestato da tutte le parti), ha confermato che presso l'hotel risultava una prenotazione per il pernottamento e che essa era stata inserita il 23.8.2022 alle ore 15,57, momento in cui (omissis) era in viaggio verso Bologna, ove sarebbe arrivato poco dopo.

La difesa ha anche prodotto il verbale di s.i.t. rese in data 28.3.2023 ai sensi dell'art. 391 *bis* c.p.p. da (omissis) il quale riferì che sempre il 23 agosto 2022, non ha ricordato se in tarda mattinata o nel primo pomeriggio, (omissis) gli telefonò e si propose entusiasta per andare a giocare nella sua squadra. Egli rispose che la rosa era al completo, essendo già iniziata la preparazione precampionato, e che al limite avrebbe potuto riparlarsene a dicembre, alla riapertura del mercato. Il testimone ha aggiunto che (omissis) sembrava tranquillo, ma dava l'impressione di volere trovare una squadra a tutti i costi.

Entrambe le deposizioni sono state introdotte dalla difesa per smentire l'idea della previa progettazione dell'omicidio, nel primo caso affermando che l'imputato si prefigurava di dormire con la compagna quella notte, e non di ucciderla, nel secondo caso che lo stato d'animo di (omissis) anche nel giorno dell'omicidio era quello di preoccuparsi del proprio futuro e non quello di finire in carcere per il resto dei suoi giorni.

Nella stessa ottica si pone anche la mail che (omissis) aveva inviato in data 20.8.2022 alla società (omissis) in cui chiedeva di partecipare ai *casting* delle trasmissioni (omissis).

A detta mail la redazione avrebbe poi risposto in seguito con mail ed anche con tentativi di chiamata. Anche in questo caso, dunque, (omissis) avrebbe dato dimostrazione di come intendeva progettare la propria partecipazione alla trasmissione, in un'ottica che si asserisce incompatibile con la deliberazione di assassinare la (omissis).

Si tratta di una interpretazione che non può essere condivisa.

Quanto alla prenotazione in albergo, occorre osservare che l'idea di trascorrere del tempo in intimità con la compagna e di avere con lei rapporti sessuali non esclude affatto in radice la deliberazione di commettere l'omicidio, potendo trattarsi di due aspetti compresenti nella rappresentazione del reo, sia pure posti in alternativa tra loro, nella prospettiva che è stata già sopra ampiamente illustrata.

Invero, egli aveva semplicemente messo in conto che, in caso di riappacificazione anche temporanea, avrebbe potuto trascorrere la notte assieme alla (omissis), proprio come era avvenuto il giorno precedente, e che ciò lo avrebbe indotto di nuovo a rinviare l'esecuzione del proposito criminoso. Del resto, i rapporti sessuali avevano sempre rivestito un carattere prioritario nell'ambito della relazione e, anzi, spesso avevano costituito un fattore di riappacificazione tra i *partners*.

Analogamente, la conversazione con il dirigente della squadra modenese non esclude affatto la premeditazione, trattandosi della ricerca di un'occupazione da parte dell'imputato, che poteva avere una sua ragione anche indipendentemente dal fatto che la (omissis) restasse in vita.

Egli, infatti, cercava semplicemente di rimediare al fatto che la sua repentina partenza da San Cataldo ne aveva comportato l'esclusione dalla squadra di calcio siciliana.

D'altra parte, anche questo tentativo si può collocare in una possibile ottica di riappacificazione con la compagna e, pertanto, può essere anch'esso inquadrato nell'ottica della descritta premeditazione risolutivamente condizionata al mancato verificarsi del riallacciamento dei rapporti.

Ad analoga conclusione, deve pervenirsi quanto alla auspicata partecipazione alla trasmissione televisiva, la quale anche può essere ritenuta come concepita in correlazione alla previsione di riallacciamento dei rapporti con la donna.

Per vero, non si può escludere nemmeno un'ulteriore prospettiva.

A parere della Corte, il contatto con la redazione della trasmissione televisiva e ancor di più la prenotazione della camera di albergo per la notte possono anche spiegarsi nell'ottica di un tentativo di preconstituirsì un alibi o comunque di sviare eventuali sospetti verso di lui per il reato commesso, in una prospettiva che rafforzerebbe ulteriormente l'idea della progettualità nell'omicidio.

Una simile conclusione non appare azzardata e trova, invece, un elemento di riscontro nell'annotazione del 20.8.2023 sul telefono cellulare, di pochi giorni precedente, ove egli si proponeva di creare artificialmente una chat nella quale sembrasse che fosse stata la (omissis) a chiedergli di recarsi a casa sua e di portare le manette, e ciò sempre al fine di allontanare da lui ogni sospetto per la trama omicida che già in quel momento aveva ordito.

Detta circostanza induce a ritenere plausibile che la capacità ideativa dell'imputato sia passata anche attraverso la costruzione di *escamotage* volti alla dissimulazione della realtà a proprio vantaggio, e ciò avvalorava non poco l'idea che egli fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento del fatto.

Infine, il difensore ha teso di attribuire rilievo ad un video girato con il proprio cellulare dall'imputato il 22.8.2022, che egli realizzò sostanzialmente per preconstituirsì una prova per resistere all'eventuale accusa da parte della (omissis) di avere commesso il delitto di stalking⁵⁰. Orbene, se l'imputato si fosse davvero rappresentato di uccidere la *ex* compagna, non si spiegherebbe il perché egli volesse scongiurare un'eventuale denuncia per tale delitto, perché tale preoccupazione sarebbe stata superata dalla più grave ed urgente impresa criminale concepita.

⁵⁰ Del video si è già fatto cenno nel paragrafo 8.3.2.

In realtà, anche tale considerazione appare assorbita dalla constatazione che quel giorno l'imputato aveva temporaneamente sospeso il proposito omicida, in attesa di verificare un'effettiva ripresa della relazione amorosa, evenienza che avrebbe ripresentato in tutta la sua coerenza il tema della denuncia per atti persecutori⁵¹.

In definitiva, deve ritenersi acquisita la prova che la condotta omicidiaria non sia stata determinata da un mero moto d'impeto, ma sia maturata e si sia progressivamente radicata negli intenti dell'omicida, sia stata persino preannunciata nelle confidenze fatte a terzi e alla madre e nelle annotazioni sul cellulare, e poi attuata secondo un piano predeterminato, comprensivo della scelta dell'arma da usare e del luogo in cui colpire.

Sussiste, pertanto, l'aggravante *ex art. 577 c.1 n. 3) c.p.*

§ 9. Il trattamento sanzionatorio

Alla luce di quanto diffusamente osservato nei paragrafi che precedono, ritiene la Corte che non sussistano valide ragioni per concedere a (omissis) le circostanze attenuanti generiche.

L'imputato non è gravato da precedenti penali (cfr. certificato del casellario), ma tale unica circostanza non è ritenuta dall'art. 62-*bis* c.p. sufficiente per concedere le predette attenuanti.

Tuttavia, non si scorgono ulteriori elementi, nel novero di quelli delineati dall'art. 133 c.p., che consentano la concessione di detto trattamento favorevole.

Secondo la giurisprudenza: *"In materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo".* (Cass., Sez. 1, 21/03/2017, n. 42208); *"È legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, per essere stata la responsabilità già acquisita "aliunde", e perché dettata - tale confessione - non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico".* (Cass., Sez. 1, 24/10/1994, n. 12426).

L'imputato ha fin dal primo momento ammesso la responsabilità dell'omicidio, ma occorre osservare che allo stesso assistettero numerosi testimoni oculari e, di fronte ad un quadro probatorio così consolidato nei suoi confronti, un simile contegno è parso quasi scontato e, in ogni caso, non ha arrecato alcun contributo di agevolazione per le indagini.

Tra l'altro, giova osservare che (omissis) non ha reso una confessione piena, negando ad es. la responsabilità per il delitto di atti persecutori, profilo rilevante ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.

Né detta confessione può essere riguardata come aspetto di una più generale manifestazione di pentimento dell'imputato, posto che egli nell'interrogatorio reso al P.M., durato diverse ore, non ha mai evidenziato concreti segnali di rivisitazione critica rispetto all'efferato omicidio commesso, non

⁵¹ Gli audio del 22.08.2022 versati in atti (chiavetta usb all. alla relazione 19.4.23 attività delegata) sono una testimonianza del disprezzo incontestabile dell'imputato verso la *ex* compagna. L'imputato, nonostante stesse trascorrendo una giornata apparentemente serena, approfittando di un momento in cui lei esce dall'abitacolo della macchina, al minuto 12.10 – file 286LF699-8F83-40A3-91EB-2025645C6D37 - con linguaggio dispregiativo e denigrante offende (omissis), manifestando incontrovertibilmente quanto osservato dalla Corte nella parte motiva.

facendo neanche un breve accenno a questo tema ed evitando ogni riferimento alla vittima.

Soltanto all'esito del processo (udienza del 12.2.2024), in sede di dichiarazioni spontanee, ha avuto parole per la (omissis) ed ha fatto cenno al peso che grava sulla coscienza in ragione della sua dissennata condotta. Si tratta, però, di una presa di coscienza tardiva e della cui spontaneità di deve essere indotti a dubitare.

Infine, ritiene la Corte che l'estrema gravità del fatto e le feroci modalità dalla sua perpetrazione impediscano in radice la concessione delle attenuanti generiche.

Si osservi come recentemente in merito a delitti analoghi la Suprema Corte abbia sottolineato che la gelosia non possa considerarsi in senso favorevole all'imputato, come stato emotivo e passionale che, in qualche modo, possa incidere sulla concessione delle attenuanti generiche, poiché ciò contrasta con l'orientamento dominante costante contrario, secondo il quale la gelosia integra l'aggravante dei motivi futili (si veda, Cass., Sez. I, 27.04.2022, n. 22211).

Né può ritenersi, di fronte a tale efferatezza, che possa premiarsi con il riconoscimento delle attenuanti generiche il fatto che la difesa tecnica dell'imputato abbia acconsentito all'integrale acquisizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, in un'ottica di agevolazione, quanto meno temporale, del processo.

Secondo la giurisprudenza, infatti, *“Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è valorizzabile il consenso prestato all'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 c. p.p., costituendo esso mera espressione di una strategia difensiva, insuscettibile, in quanto tale, di connotazioni di meritevolezza o di disvalore”* (Cass., Sez. 2, 24/11/2021, n. 22). E ancora, *“Il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 493, co. 3, c.p.p., non costituisce un elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di una estrinsecazione della difesa tecnica riguardo alla strategia nell'acquisizione della prova in sede dibattimentale che non esplica alcun effetto in relazione alla posizione dell'imputato”* (Cass., Sez. 3, 15/04/2021, n. 19155).

D'altra parte, una valutazione complessiva del contegno processuale ed extraprocessuale serbato dall'imputato non potrebbe che addurre ulteriori elementi a lui sfavorevoli.

Deve rammentarsi che i test somministrati dai periti e dalle strutture intramurarie hanno avuto esiti tali da indurre a ritenere che (omissis) abbia simulato i sintomi di una malattia psicopatologica.

La difesa ha osservato come, sulla base del responso dei periti (cfr. trascrizione ud. 4.12.2023), non possa stabilirsi con certezza se l'imputato abbia volontariamente simulato determinati comportamenti o piuttosto abbia fatto ciò in modo anche inconsapevole.

Tuttavia, nel prendere atto della plausibilità di entrambe le opzioni, la Corte ha preso posizione nella parte finale del capitolo dedicato alla perizia (cfr. pagg. 38-39 della sentenza), osservando come l'asserita insorgenza di sintomi psicotici a distanza di molti mesi dal delitto, taluni atteggiamenti sopra le righe tenuti dall'imputato durante le operazioni peritali, le risposte fornite ad alcuni dei test somministrati con risultati addirittura eclatanti (ad es. le plurime risposte errate a domande banali, pure a fronte di un'intelligenza dell'imputato stimata nella media) e il contenuto stesso delle sue dichiarazioni sono elementi tutti che si pongono in linea con la prospettiva della simulazione volontaria.

In particolare, è stato valorizzato il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese da (omissis) all'udienza del 12.2.2024⁵², dalle quali emerge un atteggiamento di piena consapevolezza del

⁵² Si riportano alcuni stralci delle dichiarazioni:

disvalore dell'omicidio, in contraddizione con quello tenuto nel passato, ove egli addirittura pareva ritenere che la (omissis) fosse in vita.

È evidente che, di fronte ad un contegno simulatorio, nemmeno si potrebbe pensare di concedere le attenuanti generiche.

Ma anche mettendo da parte tali considerazioni, non può non tenersi conto del fatto che l'imputato si è dimostrato estremamente riluttante ad agevolare l'espletamento delle operazioni peritali, rifiutandosi di effettuare il colloquio con i periti e di sottoporsi alla risonanza magnetica, e poi affermando all'udienza del 4.12.2023 che era pronto a sottoporsi a detto esame, pur senza spiegare che cosa gli avesse fatto cambiare idea.

Tale contegno contraddittorio ha determinato un aggravio del processo, avendo il difensore avanzato rilievi e richieste di rinnovazione delle operazioni – e ciò sulla scorta di un comportamento non collaborativo tenuto dal suo stesso assistito – ciò comportando la necessità di risentire i periti e provvedere due volte con ordinanza (4.12.2023 e 12.1.2024).

Non giova osservare che l'imputato sia stato determinato a compiere tali comportamenti in ragione della malattia, perché è stato ritenuto capace di partecipare consapevolmente al processo.

In definitiva, la ricorrenza di tre delle aggravanti sopra trattate impone l'irrogazione all'imputato della pena dell'ergastolo.

Alla condanna alla pena dell'ergastolo consegue, per legge, oltre alla condanna alle spese di giudizio ed alle spese di custodia cautelare in carcere, l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della pubblicazione della sentenza per estratto mediante affissione presso i comuni interessati (comune della pronuncia della sentenza e della commissione del fatto, nonché di ultima residenza dell'imputato) e sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni quindici.

§ 10. Le statuizioni civili

Alla condanna penale consegue, altresì, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da morte della congiunta patito dai parenti (omissis)

La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto, in virtù del legame familiare e affettivo con la

“Qui ci sono due famiglie che sono completamente distrutte a causa del sottoscritto, per un gesto gravissimo e imperdonabile ma di queste due famiglie a mio parere da parte dei giornalisti non c'è stato un minimo di rispetto....”.

“Quello che voglio dire io oggi alla Corte, ho sentito la parola ergastolo, se voi ritenete che tutto quello che è stato fatto nei mesi precedenti al reato siano cose normali e non cose anormali da una persona che comunque aveva dei disturbi e che ha dei disturbi, se voi pensate che quello che è successo, che un uomo che ammazza una donna in quella ferocia lì sia una cosa normale, se queste sono cose normali direi che c'è da mettersi le mani nei capelli e tirarseli anche molto forti, se queste sono cose che vengono reputate normali da una persona che era completamente capace di intendere o di volere ed era lucida allora io merito l'ergastolo, anzi non è che io chiedo l'ergastolo, io pretendo l'ergastolo, io voglio stare ogni giorno, ogni ora, ogni minuto nella mia vita in carcere....”.

“Quindi quello che io voglio dire è che se io ero completamente lucido, completamente capace di intendere e di volere al momento dei fatti io merito l'ergastolo, ma se voi valuterete che invece qualcosa di anormale, qualcosa di anomalo in tutte queste condotte che ci sono state, ci sia, allora non perché io la reale verità di come sono andate le cose io la so, io non stavo bene, non stavo bene perché una persona che sta bene non fa una roba del genere, una persona che sta bene non ammazza un altro essere umano cioè quelle sono robe che non esistono, non esistono, non possono esistere e io mi trovo in un incubo perché a me dispiace, perché non è che... Questo è un fardello, questo è un fardello pesante da portarsi dietro, grosso, più del carcere, più del carcere e se potessi tornare indietro lo farei ma se tornassi indietro non sarei sicuro che la cosa avrebbe lo stesso svolgimento, perché? Perché io con la testa non c'ero più, questo è il problema, non c'ero più da mesi, questo è il problema e quando perdi la capacità di cognizione, di... Di capire, di vedere con lucidità le cose, quando parti, non ci sei più, questo è il problema, non ci sei più e puoi commettere l'irreparabile e io ho commesso l'irreparabile, avevo tanto da perdere, ho perso tanto e questa donna ha perso tanto, ha perso la vita....”.

vittima, il c.d. danno da perdita del rapporto parentale, nel duplice aspetto del dolore interiore frutto della perdita e della lesione all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.

Si tratta di un pregiudizio che non è riconosciuto *in re ipsa*, spettando al danneggiato di fornirne la prova nelle sue diverse manifestazioni (tra tante, cfr. Cass. n. 25164/2020).

E' consapevole la Corte che, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, sulla scia di quanto stabilito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 33005/2021; Cass. 10579/21), l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha integrato le tabelle in uso presso tale Tribunale, abbandonando il precedente criterio, che individuava un tetto minimo e un tetto massimo, e adottando nuovi criteri orientativi per la liquidazione basati sulla tecnica del punto.

Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, vengono in rilievo cinque parametri: a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria, c) la convivenza tra le due, d) la sopravvivenza di altri congiunti, e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.

Nel caso di specie si trattava di parenti non conviventi con (omissis) – salvo osservare che ella aveva vissuto con l'anziana madre fino al mese di giugno 2023 – con alcuni dei quali, tuttavia, vi erano assidui rapporti di frequentazione e di vicinanza affettiva, in particolare con la sorella (omissis).

Si deve ritenere che detti parenti abbiano allegato e provato la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona defunta e con essa il pregiudizio subito, quanto meno sotto il profilo del patema d'animo sopportato a seguito dell'evento luttuoso.

Al riguardo va osservato come (omissis) abbia condiviso con la sorella alcuni momenti della sua turbolenta relazione con l'imputato e addirittura vissuto in prima persona il momento dell'omicidio, circostanze dalle quali deve ragionevolmente inferirsi che ella abbia vissuto in modo estremamente traumatico l'accaduto.

Poiché, tuttavia, non sono stati offerti sufficienti elementi di prova in merito all'aspetto dinamico-relazionale, ovvero alle conseguenze provocate dall'evento luttuoso ai predetti parenti nella vita di tutti i giorni e nei rapporti con gli altri, appare necessario svolgere ulteriori accertamenti nella sede sua propria al fine di determinare il danno nel suo preciso ammontare.

Si deve dare luogo, pertanto, ad una pronuncia di condanna generica, apparendo congruo disporre una provvisoria esecutiva come per legge, nella misura che segue, avendo riguardo alla maggiore intensità o minore del vincolo parentale, all'età dei danneggiati:

euro 100.000,00 a ciascuno (omissis);

euro 10.000,00 a ciascuno (omissis)

Si sono costituite parti civili anche (omissis)

Secondo la ormai costante giurisprudenza, un'associazione anche non riconosciuta può avanzare *iure proprio* una pretesa risarcitoria assumendo di avere subito, per effetto del reato, un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa ad un interesse perseguito dal sodalizio e posto dallo statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o l'identità dell'ente (cfr. Cass. SS.UU., 38343/2014).

Orbene, anche le associazioni a tutela delle donne possono costituirsi *iure proprio* parti civili nei procedimenti nei quali donne sono vittime di violenza nel territorio ove gli stessi operano.

Nel caso di specie, la condotta dell'imputato è stata lesiva delle finalità proprie perseguite dalle suddette associazioni, così come descritte nei loro rispettivi atti costitutivi e statuti, finalità

concretamente e costantemente perseguite a tutela delle donne colpite da violenza, come documentato dalle stesse, e dei corrispondenti diritti soggettivi che devono riconoscersi in capo ad esse in via autonoma.

È accertata, dunque, la sussistenza dei danni lamentati dalle suddette parti civili.

Non diversamente, quanto al (*omissis*), si è ritenuto che “*La legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati (nella specie lesioni personali aggravate e minaccia), ma il riconoscimento del diritto al ristoro risarcitorio è comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, dell'effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subito in concreto, derivante dall'illecito contestato*” (Cass., sez. 5, 27/10/2016, n. 1819).

Nel caso di specie, occorre considerare che:

- nello statuto del (*omissis*) vi sono plurime disposizioni (art. 2, co. 9, in base al quale il Comune tutela la vita umana; art. 22, co. 1, che promuove le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità e volte rimuovere le forme di discriminazione; art. 22, co. 4, che pone tra gli scopi della Commissione per la Pari Opportunità la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere), le quali consentono di affermare che la lotta alla violenza contro le donne costituisca un interesse essenziale per l'ente locale;

- lo stesso indirizzo politico dell'ente è stato improntato a contrastare ogni forma di violenza di genere, attraverso la predisposizione e il finanziamento di iniziative volte allo scopo;

- che il predetto interesse è stato concretamente perseguito attraverso un costante e diffuso lavoro istituzionale volto a realizzare il principio della parità di genere e, in particolare, nel realizzare interventi di accoglienza ed ospitalità a favore di donne che hanno subito violenza, nell'organizzare manifestazioni ed eventi e nell'emettere bandi per la presentazione di progetti aventi ad oggetto il tema della promozione e dell'educazione alla parità di genere;

- che il Comune ha destinato ingenti somme, soprattutto negli ultimi anni, a favore delle associazioni impegnate in attività di contrasto alla violenza di genere;

- che l'omicidio di cui si tratta ha colpito profondamente la popolazione bolognese per la sua brutalità, provocando un diffuso senso di sdegno e di smarrimento, ingenerando anche un senso di incertezza sull'efficacia delle forme di tutela e di sostegno alle donne oggetto di violenza fisica e psicologica;

- che, infine, il risalto mediatico conseguente alla drammatica vicenda ha comportato un pregiudizio all'immagine stessa del capoluogo Petroniano – storicamente e culturalmente all'avanguardia sul tema del rispetto dei diritti umani e delle diseguaglianze sociali – ora invece associato alla commissione di un delitto al contempo efferato ed assurdo.

Si deve, pertanto, ritenere che dal reato sia conseguito un concreto effettivo pregiudizio ad un interesse proprio del (*omissis*), elevato ad oggetto essenziale della propria esistenza, di talché l'interesse stesso ha assunto la consistenza di diritto soggettivo e assoluto dell'ente collettivo.

Conseguentemente, rimessa la liquidazione definitiva ad un separato giudizio, va riconosciuta una provvisoria, equitativamente determinata con riferimento al danno non patrimoniale e da lesione del perseguimento delle finalità statutarie, danno che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, può essere riconosciuto anche agli enti collettivi.

Si ritiene, pertanto, di liquidare a titolo di provvisoria la somma di euro 5.000,00 in favore di ciascuna delle anzidette parti civili.

Alle suddette pronunce consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute

dalle seguenti parti civili per la costituzione e difesa in giudizio, che tenuto conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione delle parti assistite e dell'attività effettivamente svolta, si liquidano secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 - tabelle 2022 D.M. n. 147/22 attualmente vigenti per i processi di competenza della Corte di Assise, come segue:

(omissis)

§ 11. Provvedimenti ulteriori

Quanto ai beni in sequestro, si è provveduto come da separato decreto.

p.q.m.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara *(omissis)* responsabile del delitto pluriaggravato a lui ascritto, lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 32 e 29 c.p.,

dichiara l'imputato in stato di interdizione legale ed interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Visto l'art. 36 commi 1 e 2, c.p.,

dispone la pubblicazione per estratto della presente sentenza mediante affissione nel territorio dei Comuni di Bologna e di Senigallia, nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di 15 giorni.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

(omissis)

Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.,

riserva il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione della sentenza e dichiara sospeso il decorso dei termini di custodia cautelare durante tale periodo.

Provvede con separato decreto in ordine ai beni in sequestro.

Bologna, 12 febbraio 2024

Il Giudice est
dott. Massimiliano Cenni

Il presidente
dott. Domenico Pasquariello

INDICE

§ 1. Svolgimento del processo	1
§ 2. Antefatto	3
§ 3. La capacità di intendere e di volere al momento del fatto	4
3.1. La relazione peritale	4
3.2. L'esame dei periti	24
3.3. Considerazioni conclusive	33
§ 4. Una relazione caratterizzata da comportamenti ossessivi	39
4.1. La denuncia di (omissis) e le deposizioni assunte subito dopo	39
4.2. Ulteriori deposizioni rilevanti	47
4.3. La consulenza tecnica e i messaggi scambiati tra (omissis) e (omissis)	50
4.4. I messaggi scambiati dalla (omissis) con altre persone	53
4.5. La figura della madre di (omissis)	53
4.6. L'accesso al terrazzo	55
§ 5. Cronache di un brutale omicidio	56
§ 6. La versione dell'imputato	60
6.1. Le spontanee dichiarazioni	60
6.2. Interrogatorio davanti al P.M.	62
6.3. Considerazioni conclusive	66
§ 7. Accertamento del nesso causale e del dolo di omicidio	67
§ 8. Analisi delle circostanze aggravanti	69
8.1. L'aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona legata da una pregressa relazione affettiva (art. 577, co. 1, n.1 c.p.)	69
8.2. L'aggravante dei motivi abietti e futili (artt. 577 co. 1 n. 4 e 61, n. 1 c.p.)	70
8.3. L'aggravante di cui all'art. 576, co. 1, n. 5.1 c.p. (un processo nel processo)	72

8.3.1. Stalking seguito da omicidio e reato complesso	72
8.3.2. La sussistenza del delitto di atti persecutori	74
8.4. L'aggravante della premeditazione (art. 577 co. 1 n. 3 c.p.)	81
§ 9. Il trattamento sanzionatorio	99
§ 10. Le statuizioni civili	101
§ 11. Provvedimenti ulteriori	104
§ Dispositivo	104
§ Indice	106